

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 19 NOVEMBRE 2014

n. 160



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 2250

Comune di Fasano (BR) - Variante alle NTA del PRG vigente limitatamente agli edifici esistenti, ricadenti entro la fascia di rispetto alla rete viaria - Approvazione con prescrizioni e modifiche.

Pag. 45727

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 2251

Riorganizzazione della Rete dell’Emergenza-Urgenza della Regione Puglia.

Pag. 45731

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 2252

Comune di BARI - Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P approvata con Deliberazione Consiliare n. 4 del 18.03.2014. Approvazione definitiva con prescrizioni e modifiche.

Pag. 45756

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 2253

Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) 2007/2013 - Accordo di Programma Quadro rafforzato “Beni ed Attività Culturali” - DGR n. 2165/2013 (delibera CIPE 92/2012) e s.m.i. e DGR n. 2787/12. Approvazione nuovi schemi di disciplinare.

Pag. 45786

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 2254

Seguito DGR 1403/2014. Individuazione struttura Responsabile attuazione D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Pag. 45804

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 2255

Piano Regionale Screening. Modifica DGR 1768/2013.

Pag. 45805

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 2256

Potenziamento attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal P.S.R. 2007/2013. Approvazione schema “Proroga Protocollo d’intesa” tra Regione Puglia e il Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza.

Pag. 45813

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2263

Comune di Taurisano (Le) - Lavori di istituzione, piantumazione e irrigazione della fascia di rispetto a servizio dell’impianto di depurazione di Taurisano. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P).

Pag. 45818

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2264

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio (XXXVI).

Pag. 45822

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2265

Comune di Andria (BT). SP 2 (ex SP 231). Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio dal km 52+285 al km 62+598. Parere paesaggistico in deroga (artt. 5.03 e 5.07 NTA del PUTT/P).

Pag. 45824

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2266

Piano Agrometeorologico Regionale. Piano triennale di attività 2012-2014. Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie, ai sensi della L.R n. 32/80. Approvazione schema di convenzione anno 2014, terza annualità.

Pag. 45831

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2267

Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Otranto (LE) denominata "Alimini". Rinnovo concessione.

Pag. 45842

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2268

Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Gallipoli (LE) denominata "Diana". Rinnovo concessione.

Pag. 45843

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2269

Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 2261 del 21/11/2012 a favore della società Altratensione srl comunicata dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n. AOO_24/11358 del 26/07/2014.

Pag. 45844

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2270

GreatAge Aging in populations - Studio per l'invecchiamento nella Regione Puglia - DGR 751/2014. Approvazione Progetto Esecutivo.

Pag. 45846

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2271

Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.

Pag. 45866

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 2250

Comune di Fasano (BR) - Variante alle NTA del PRG vigente limitatamente agli edifici esistenti, ricadenti entro la fascia di rispetto alla rete viaria - Approvazione con prescrizioni e modifiche.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Fasano, munito di vigente PRG approvato con DGR n.1000 del 20/07/2001, con DCC n.20 del 22/05/14 ha adottato, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, il provvedimento denominato *“Variante alle NTA del PRG vigente limitatamente agli edifici esistenti, ricadenti entro la fascia di rispetto alla rete viaria”*.

In particolare, con la DCC n.20/2014 in questione sono state assunte le seguenti determinazioni, in ordine al testo dell'art.41 *“Fasce ed aree di rispetto alla rete viaria”* delle vigenti NTA del PRG:

“1) di adottare la variante al PRG di adeguamento delle NTA al Nuovo Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione, mediante l'inserimento all'art.41 dei commi seguenti:

- *Per gli edifici esistenti, ricadenti entro la fascia di rispetto come graficizzata dalle tavole di PRG, ma al di fuori delle fasce di rispetto computate ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione di cui all'art.3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001.*
- *Per gli edifici esistenti, ricadenti entro la fascia di rispetto stradale di cui al Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, a condizione che la ricostruzione*

avvenga oltre la fascia di rispetto stradale computata ai sensi del NCS e del relativo Regolamento di Attuazione.”

La stessa DCC n.20/2014 è stata trasmessa con nota comunale prot.33019 del 04/09/14, in uno agli atti delle pubblicazioni, senza osservazioni da parte di cittadini.

Nel merito, si ritiene utile premettere che, a seguito di una precedente richiesta di parere avanzata dal Comune di Fasano con nota prot.25733 del 01/07/14, circa l'applicabilità, nella fattispecie in oggetto, del combinato disposto dell'art.12, comma 3, lettera “e)” LR n.20/2001 e dell'art.16, comma 1, lettera “a)” della LR n.5/2010 (che consente variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti, senza necessità di approvazione e/o verifica di compatibilità regionale, per *“modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457”*), il Servizio Urbanistica regionale, con propria nota prot.6143 del 02/09/14, rappresentava al Comune stesso -in primis- le seguenti considerazioni:

“(…)

- il nuovo dispositivo normativo, consentendo tipologie di intervento non già previste, nell'ambito delle fasce di rispetto stradale del PRG, dall'art.41 NTA vigente, costituisce propriamente variante al PRG medesimo;
- a tale proposito, si rileva che la “proposta deliberativa” nelle premesse del deliberato fa espresso riferimento all'art.16 della LR n.56/1980, che per le varianti al PRG prevede ordinariamente l'approvazione da parte della Giunta Regionale;
- non risultano viceversa richiamate, nel testo complessivo della DCC n.20/2014, le disposizioni dell'art.12, comma 3, lettera “e)” LR n.20/2001 e dell'art.16, comma 1, lettera “a)” della LR n.5/2010, che -come già rilevato- consentono variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti, senza necessità di approvazione e/o verifica di compatibilità regionale, per *“modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457”*;
- non emerge pertanto, in termini esplicitati (anche ai fini della trasparenza degli atti e dell'azione amministrativa comunale, ed inoltre dell'iter pro-

cedimentale di approvazione), la ricorrenza - nella fattispecie puntuale - delle suddette puntuali disposizioni di legge regionale, e la conseguente volontà e determinazione del Consiglio Comunale di fare riferimento e di avvalersi delle stesse disposizioni;

- più propriamente nello specifico dei contenuti tecnici delle modifiche normative proposte, fermo restando che le stesse modifiche del testo vigente delle NTA costituiscono variante al PRG, in quanto introducono una tipologia di intervento (ristrutturazione) non già consentita nelle aree in questione, si rileva altresì che l'ipotesi di ammissibilità anche di *"interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, a condizione che la ricostruzione avvenga oltre la fascia di rispetto stradale computata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione"* risulta esorbitante rispetto alla definizione della "ristrutturazione" di cui all'art.3, punto "d)" del TUE, ancorchè innovata con il cd. "Decreto del Fare" (DL 21/06/13, n.69, convertito, con modifiche, con L 09/08/13, n. 98);
- segnatamente, il citato "Decreto del Fare", per gli interventi di demolizione e ricostruzione ricompresi nell'ambito della definizione di "ristrutturazione edilizia", ha fatto venir meno l'obbligo di rispettare, oltre alla volumetria, la stessa sagoma preesistente (tranne che si tratti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del DLgs 22/01/04, n.42 e smi, per i quali permane il suddetto obbligo);
- in effetti, la formulazione proposta con la DCC n.20/2014 configura la possibilità di una vera e propria rilocalizzazione, con interessamento di altra area di sedime, dei manufatti e delle volumetrie preesistenti, intervento questo -a parere del Servizio scrivente- di natura diversa e non assimilabile alla "ristrutturazione" come innanzi definita per legge (ancorchè con possibilità di variazioni della sagoma preesistente), e che di conseguenza non rientra nell'ambito dell'applicazione dell'art.12, comma 3, lettera "e)" LR n.20/2001 e dell'art.16, comma 1, lettera "a)" della LR n.5/2010.

Sotto altro profilo, per le determinazioni assunte con la DCC n.20/2014, costituendo in ogni caso variante al vigente PRG, è necessario accertare la ricorrenza degli adempimenti prescritti rispettiva-

mente a norma del PUTT/P e del PPTR (in materia paesaggistica), dell'art.89 del DPR n.380/2001 (in materia sismica) e del DLgs n.152/2006, LLRR n.44/2012 e n.4/2014 e Regolamento regionale n.18/2013 (in materia VAS), ove applicabili alla fattispecie puntuale e salvo eventuali ulteriori vincoli interessanti i manufatti puntualmente coinvolti."

In relazione a quanto innanzi rilevato, come già detto il Comune di Fasano, con propria nota prot.33019 del 04/09/14 ha trasmesso gli atti di cui alla DCC n.20 del 22/05/14; in particolare, nella citata DCC n.20/2014 sono riportate le seguenti testuali motivazioni a base del provvedimento assunto:

"Premesso che:

- il Comune di Fasano è dotato di un PRG adeguato alla LR n. 56/1980, regolarmente approvato con DGR n. 1000 del 20 luglio 2001 e pubblicato sul BURP in data 10 settembre 2001;
- l'art. 41 delle NTA allegate al PRG vigente (rubricato: *Fasce ed aree di rispetto alla rete viaria*) prescrive per gli edifici esistenti all'interno di dette fasce, così come individuate nelle tavole grafiche, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'art. 26 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, DPR 16 dicembre 1992, n.495 (rubricato: *Fasce di rispetto fuori dai centri abitati*) testualmente recita:
 2. *Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:*
 - a) 60 m. per le strade di tipo A; b) 40 m. per le strade di tipo B; c) 30 m. per le strade di tipo C;
 - d) 20 m. per le strade di tipo F, ad eccezione delle 'strade vicinali' come definite dall'articolo 3, comma 1, n.52 del codice;

dato atto che le tavole di Piano riportano fasce ed aree di rispetto dalla sede viaria spesso della profondità maggiore di quella disposta dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.285/1992) e dal relativo regolamento di attuazione (DPR 495/1992);

evidenziato che:

- tale differenza comporta per gli immobili ricadenti oltre le fasce imposte dal Nuovo Codice della Strada, ma entro il retino grafico di PRG, di non poter essere assoggettati ad interventi di ristrutturazione, atteso che lo stesso articolo 41 delle NTA limita gli interventi alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria;
- la previsione delle aree così come riportate nelle tavole di Piano, peraltro eccedente le distanze minime previste dalle vigenti norme in materia, rischia di determinare l'abbandono di molti edifici esistenti per i quali non sarebbe possibile neppure un intervento di demolizione e ricostruzione, nonostante anche l'ultimo "decreto del fare" abbia semplificato l'interpretazione dell'intervento di ristrutturazione, proprio affinché si riducesse il consumo di territorio mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente;

ritenuto necessario, per le motivazioni esposte in premessa e nelle more di una più complessiva rivisitazione ed aggiornamento anche delle tavole grafiche del PRG vigente, apportare una modifica all'art.41 delle NTA allegate al PRG, nel senso di adeguarlo al Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, mediante l'inserimento dei commi seguenti:

- *Per gli edifici esistenti, ricadenti entro la fascia di rispetto come graficizzata dalle tavole di PRG, ma al di fuori delle fasce di rispetto computate ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione di cui all'art.3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001.*
- *Per gli edifici esistenti, ricadenti entro la fascia di rispetto stradale di cui al Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, a condizione che la ricostruzione avvenga oltre la fascia di rispetto stradale computata ai sensi del NCS e del relativo Regolamento di Attuazione."*

rilevato:

- che uno degli obiettivi principi dell'urbanistica in senso ampio è la riduzione del consumo del territorio, tant'è che sia la legislazione nazionale che quella regionale, con le ultime leggi in materia di

riqualificazione urbanistica, di recupero dei porticati e dei sottotetti, di 'piano casa', dispongono norme tali da poter recuperare gli immobili esistenti;

ritenuto altresì necessario, per le motivazioni esposte in premessa, avviare le procedure di variante alle NTA del PRG vigente ai sensi dell'art.16 della LR 56/80; (...)"

Ciò premesso, è acclarato -sotto il profilo amministrativo- che la Variante alle NTA in esame si configura quale variante al PRG con il procedimento ordinario ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980.

Più propriamente nel merito tecnico delle integrazioni normative proposte dal Comune di Fasano, si puntualizza -sulla scorta anche di quanto già rilevato con la precedente nota SUR prot.6143/2014, innanzi riportato- quanto appresso:

A. Con riferimento al primo comma formulato ad integrazione dell'art.41 delle NTA, lo stesso è stato così proposto con la DCC n.20/2014:

"- Per gli edifici esistenti, ricadenti entro la fascia di rispetto come graficizzata dalle tavole di PRG, ma al di fuori delle fasce di rispetto computate ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione di cui all'art.3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001."

Nel merito del suddetto dispositivo normativo, si rileva che la sua univoca applicazione richiede la previa "Delimitazione del centro abitato", ai sensi in particolare dell'art.4 del Nuovo Codice della Strada (DLgs 30/04/92, n.285) e dell'art.5 del relativo Regolamento (DPR 16/12/92, n.495), che pertanto necessariamente costituirà elaborato a corredo del dispositivo normativo in questione.

Inoltre, vanno esclusi gli interventi sugli edifici aventi carattere storico-culturale, in quanto da salvaguardare, e che resta ferma la destinazione d'uso preesistente degli edifici oggetto d'intervento; di conseguenza, ad integrazione del dispositivo proposto, in prosieguo si inserisce:

"Sono esclusi dalla possibilità dell'intervento di ristrutturazione come innanzi definito gli edifici aventi carattere storico-culturale."

In tutti i casi, resta ferma la destinazione d'uso preesistente degli edifici oggetto d'intervento."

B. Con riferimento al secondo comma formulato ad integrazione dell'art.41 delle NTA, lo stesso è stato così proposto con la DCC n.20/2014:

"- Per gli edifici esistenti, ricadenti entro la fascia di rispetto stradale di cui al Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, a condizione che la ricostruzione avvenga oltre la fascia di rispetto stradale computata ai sensi del NCS e del relativo Regolamento di Attuazione."

Nel merito del suddetto dispositivo normativo, si rileva (come già segnalato al Comune di Fasano con la precedente nota SUR prot.6143/2014) che l'ipotesi di consentire anche "interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, a condizione che la ricostruzione avvenga oltre la fascia di rispetto stradale computata ai sensi del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione" risulta esorbitante rispetto alla definizione della "ristrutturazione" di cui all'art.3, punto "d)" del TUE, ancorché innovata con il cd. "Decreto del Fare" (DL 21/06/13, n.69, convertito, con modifiche, con L 09/08/13, n.98), che in particolare ha reso possibili variazioni della sagoma preesistente (tranne che si tratti di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del DLgs 22/01/04, n.42 e smi, per i quali permane il suddetto obbligo). L'ipotesi prospettata con la DCC n.20/2014 configura più propriamente la possibilità di una vera e propria rilocalizzazione dell'intervento edilizio, con interessamento di altra area di sedime rispetto a quella preesistente.

In via ricognitiva, giova ricordare che il legislatore regionale, con la LR 29/07/2008 n.21 "Norme per la rigenerazione urbana" e s.m.i. ha disciplinato, in ambito regionale pugliese, sia pure per altre fattispecie, gli interventi di delocalizzazione di volumetrie, al fine di rimuovere edifici contrastanti con il contesto paesaggistico, urbanistico e architettonico circostante.

Puntualizzato quanto sopra, nel merito specifico del dispositivo normativo in questione, tenuto conto delle sue finalità (rimozione di edifici ricadenti nella fascia di rispetto stradale, di cui al Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di

Attuazione, e pertanto confliggenti con le esigenze della sicurezza stradale), e fermo restando quanto già complessivamente puntualizzato al precedente punto A e qui ribadito, si ritiene che il dispositivo stesso possa essere riformulato più precisamente nei termini seguenti:

"Per gli edifici esistenti, ricadenti entro la fascia di rispetto stradale di cui al Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione, sono ammessi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non aventi carattere storico-culturale, a condizione che la ricostruzione avvenga oltre la fascia di rispetto stradale computata ai sensi del NCS e del relativo Regolamento di Attuazione, in area contigua avente la medesima destinazione di zona e che il nuovo edificio abbia la stessa volumetria e destinazione d'uso ed inoltre altezza e superficie coperta non superiori a quelle dell'edificio preesistente oggetto di demolizione."

Si puntualizza, conclusivamente, che le modifiche ed integrazioni introdotte nei dispositivi normativi così come proposti dal Comune di Fasano afferiscono:

- all'applicazione delle norme del Nuovo Codice della Strada (DLgs 30/04/92, n. 285) e del relativo Regolamento di Attuazione (DPR 16/12/92, n.495);
- alla salvaguardia degli edifici di carattere storico-culturale eventualmente presenti sul territorio;
- alla non modificazione della destinazione d'uso preesistente degli edifici oggetto d'intervento, al fine di evitare improprie alterazioni del dimensionamento e della zonizzazione della pianificazione urbanistica comunale vigente.

Tutto ciò premesso, sulla scorta delle sopra esposte risultanze istruttorie, in toto condivise, si propone alla Giunta l'approvazione della "Variante alle NTA del PRG vigente limitatamente agli edifici esistenti, ricadenti entro la fascia di rispetto alla rete viaria", adottata dal Comune di Fasano con la DCC n.20 del 22/05/14, ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980, nei limiti e nei termini di cui ai punti A e B precedentemente riportati.

Con riferimento, inoltre, agli adempimenti di cui rispettivamente al PUTT/P ed al PPTR (in materia paesaggistica), all'art.89 del DPR n.380/2001 (in materia sismica) ed al DLgs n.152/2006, LLRR

n.44/2012 e n.4/2014 e Regolamento regionale n.18/2013 (in materia VAS), si ritengono detti adempimenti non necessari nella fattispecie puntuale, atteso che i contenuti della variante normativa proposta, nei limiti a cui sono stati ricondotti con le prescrizioni e modifiche di cui ai punti A e B precedentemente riportati, afferiscono esclusivamente ad edifici e volumetrie preesistenti.

Il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art.16, undicesimo comma, della LR n.56/1980.”“

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° lettera "d)" della l.r. n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate.

DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - decimo comma - della LR n. 56/1980, per le considerazioni e motivazioni di cui alla relazione in premessa, la *“Variante alle NTA del PRG vigente*

limitatamente agli edifici esistenti, ricadenti entro la fascia di rispetto alla rete viaria”, adottata dal Comune di Fasano con la DCC n.20 del 22/05/14, nei limiti e nei termini di cui ai punti A e B precedentemente riportati e che qui si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritti.

Il Consiglio Comunale di Fasano procederà, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della LR n.56/1980, all'adozione delle proprie determinazioni in merito alle prescrizioni e modifiche complessive introdotte d'ufficio negli atti e grafici della Variante al PRG in argomento.

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Fasano, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 2251

Riorganizzazione della Rete dell'Emergenza-Urgenza della Regione Puglia.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata, dal responsabile A.P. Assistenza Farmaceutica, confermata dal Dirigente dell'ufficio Politiche del Farmaco e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

visto il DPR del 27 marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei Livelli di assistenza sanitaria di emergenza”, G.U. n. 76 del 31/03/92 che ha definito il “Sistema di Emergenza” articolato in Centrale Operativa (C.O.) 118 e in Dipartimenti di Emergenza - Urgenza e Accettazione (DEA) tra loro integrati e cooperanti al fine di garantire l'omogeneità e la continuità tra il Sistema di emergenza Territoriale 118 e i Pronto

Soccorso/DEA che sono le componenti essenziali del complesso sistema dell'emergenza sanitaria;

visto l'Atto di Intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica del 11/04/1996 che fornisce indicazioni sui requisiti organizzativi e funzionali della rete dell'emergenza;

vista la Deliberazione del Consiglio regionale n. 382 del 3-11/02/1999 che definisce il Progetto generale del Macro Sistema di Emergenza-Urgenza sanitario della Regione Puglia;

viste le DGR n. 200/02 e n. 771/02 sull'istituzione del Servizio dell'Emergenza Sanitaria Territoriale nella Regione Puglia;

che con la DGR n. 2624 del 30/11/2010 e la successiva Legge Regionale n. 2 del 09/02/2011 si è proceduto all'Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di Rientro e di Riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico: Piano di Rientro e di Riqualificazione 2010-2012";

che con la DGR n. 1388 del 21/06/2011 sono stati individuati i "Parametri standard regionali per l'individuazione di strutture semplici e complesse, posizioni organizzative e coordinamenti per il personale delle Aziende ed Enti del SSR ex art. 12, co. 1, lett. b) Patto per la Salute 2010-2012";

considerato che con DGR n. 2488 del 15/12/2009 si è proceduto alla prima definizione dell'assetto organizzativo del Servizio di Emergenza Urgenza 118;

considerato che con DGR n. 1110 del 05/06/2012 è stato modificato ed integrato il Regolamento Regionale di "Riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia" del 16 dicembre 2010, n.18 e s.m.i.;

considerato che con DGR n. 2413 del 10/12/2013 è stato istituito il Comitato Tecnico regionale per l'Emergenza- Urgenza della Regione Puglia, com-

posto dai Rappresentati della Regione Puglia, dai Rappresentanti dei Direttori U.O.C. del Pronto Soccorso, dai Direttori U.O.C. SET 118, dal coordinatore ASL 118 Bari e dal Rappresentante dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali- Agenas;

considerato che uno degli obiettivi del succitato Comitato Tecnico è la realizzazione di una proposta di riorganizzazione e di ottimizzazione della "Rete Emergenza-Urgenza", attraverso la ricognizione ed analisi dello stato dell'arte, con particolare riferimento all'erogazione di prestazioni volte alla stabilizzazione del paziente critico, ottimizzazione dell'appropriatezza del ricovero in Ospedali per acuti, riduzione del ricorso a strutture specialistiche di II livello, efficace collegamento tra Strutture di diverse specialità; considerato che il Programma Operativo 2013-2015 della Regione Puglia, giusta DGR n.1403 del 4/07/2014, prevede come obiettivo, tra gli altri, la riorganizzazione della Rete dell'Emergenza-Urgenza;

considerato che è stato definito il Regolamento sugli "Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi relativi all'assistenza ospedaliera", approvato dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, previsto dall'art. 15, comma 13 del Decreto Legge n.95 del 6/7/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (spending review), convertito, con modificazioni, dalla Legge n.135 del 7/08/2012; considerato che si è rilevata l'esigenza di effettuare l'analisi dello stato dell'arte e di riorganizzare la Rete dell'Emergenza-Urgenza della Regione Puglia;

preso atto della proposta di riorganizzazione e di ottimizzazione della "Rete Emergenza-Urgenza" formulata dal Comitato Tecnico, trasmessa agli Uffici competenti dell'Assessorato con nota prot. AOO_ARES/25.09.2014/0003089;

tenuto conto che a parziale modifica della proposta del Comitato Tecnico, l'Assessorato ritiene che:

- la riconversione del pronto soccorso dovrà avvenire in coerenza con l'approvazione della nuova rete ospedaliera;

- l'organizzazione della rete di soccorso 118 nelle Asl di Bar, Brindisi, Lecce e Taranto, deve tener conto del protocollo operativo per la copertura del servizio delle zone limitrofe tra province adiacenti sottoscritto in data 06/09/2013;
- la rete dell'Emergenza-Urgenza territoriale 118 sarà integrata dal servizio di elisoccorso, la cui base operativa sarà Foggia;

ritenuto di approvare il documento definito e condiviso dal Comitato Tecnico regionale per l'Emergenza-Urgenza, con le modifiche apportate dall'Assessorato, che descrive la nuova Rete dell'Emergenza-Urgenza della Regione Puglia, articolata in rete dell'Emergenza-Urgenza ospedaliera e territoriale (postazioni territoriali e Centrali Operative 118), così come riportato nell'Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui la nuova Rete prevede un rafforzamento della parte territoriale a seguito e in coerenza della razionalizzazione di quella ospedaliera, con la riconversione di alcuni Pronto Soccorso e Punti di Primo Intervento;

ritenuto di dover garantire il rispetto delle norme contrattuali all'atto della trasformazione dei Pronto Soccorso (PS) e dei Punti di Primo Intervento (PPI) in Punti di Primo Intervento Territoriali (PPIT), ovvero la sostituzione dei dirigenti medici di Area 13 attualmente presenti nei (PS) e nei Punti di Primo Intervento (PPI) con medici convenzionati con le Centrali Operative 118; tenuto conto che la Regione si riserva di valutare tempi e modalità organizzative per l'attivazione di strutture di pronto soccorso presso le aziende sanitarie private accreditate, che integreranno la Rete dell'Emergenza-Urgenza regionale, anche facendo seguito alle pre-intese approvate con DGR n. 3007/2012 e s.m.i.;

considerato che il presente provvedimento è un atto di programmazione generale, a cui seguiranno successivi provvedimenti di Giunta per l'attuazione della riorganizzazione della Rete per ciascun territorio;

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.E.I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. “a) e d)” della Legge regionale n.7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Responsabile A.P., dalla Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

Per i motivi riportati in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare il documento che descrive la nuova Rete dell'Emergenza-Urgenza della Regione Puglia, articolata in rete dell'Emergenza-Urgenza ospedaliera e territoriale (postazioni territoriali e Centrali Operative 118), così come riportato nell'Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, in cui la nuova Rete prevede un rafforzamento della parte territoriale a seguito e in coerenza della razionalizzazione di quella ospedaliera, con la riconversione di alcuni Pronto Soccorso e Punti di Primo Intervento;
- di dover garantire il rispetto delle norme contrattuali all'atto della trasformazione dei Pronto Soccorso (PS) e dei Punti di Primo Intervento (PPI) in Punti di Primo Intervento Territoriali (PPIT), ovvero la sostituzione dei dirigenti medici di Area 13 attualmente presenti nei (PS) e nei Punti di Primo Intervento (PPI) con medici convenzionati con le Centrali Operative 118;

- di disporre che con successivi provvedimenti di Giunta si darà attuazione al documento di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, declinandolo per ciascun territorio;
- di disporre che con successivo provvedimento di Giunta nelle aziende sanitarie private accreditate potranno essere attivate strutture di Pronto Soccorso ad integrazione della nuova Rete dell'Emergenza-Urgenza pubblica, in linea con quanto previsto dalle pre-intese approvate con DGR n. 3007/2012 e s.m.i.;

- di disporre che il presente atto sia notificato a cura del Servizio PATP, per i provvedimenti consequenziali, a tutti i soggetti interessati;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. 16/11/2001 n. 28.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente



Regione Puglia
Assessorato Welfare



ALLEGATO A

Riorganizzazione della Rete dell'Emergenza Urgenza della Regione Puglia

INDICE

La nuova Rete di Emergenza-Urgenza della Regione Puglia

La nuova rete dell’Emergenza –Urgenza ospedaliera

La nuova rete dei Punti di Primo Intervento (PPI) e dei Punti di Primo Intervento Territoriali (PPIT)

La nuova rete dell’Emergenza–Urgenza territoriale

L’elisoccorso

La nuova Rete dell’Emergenza-Urgenza della Regione Puglia - Tabella Riassuntiva

LA NUOVA RETE DELL'EMERGENZA-URGENZA DELLA REGIONE PUGLIA


La rete di Emergenza – Urgenza assume una valenza strategica in quanto ponte fra territorio ed ospedale, un razionale, moderno e capillare sistema di emergenza, uniforme ed integrato a livello regionale e strutturato su base territoriale in grandi aree non può prescindere da una vera e propria ristrutturazione dell'assistenza territoriale, in grado di recepire e gestire una vasta gamma risposte. Il comitato tecnico-regionale sull'Emergenza – Urgenza sanitaria ospedaliera e territoriale, con il supporto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali (Agenas), ha definito una proposta che ridisegna la **rete della Emergenza – Urgenza della Regione Puglia**, articolata in rete dell'emergenza – urgenza territoriale (postazioni territoriali e Centrali 118) e ospedaliera, in accordo con il Piano di Rientro e di Riqualificazione 2010-2012, oggi Programma Operativo 2013-2015, in linea con l'art. 1 del D.L. 158/2012 "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più livello di tutela della salute*", ed applicando i criteri di seguito descritti relativi al Regolamento sugli "*Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi relativi all'assistenza ospedaliera*", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 5/08/2014 e previsto dall'art. 15, comma 13 del Decreto Legge n.95 del 6/7/2012 "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*" (spending review), convertito, con modificazioni, dalla Legge n.135 del 7/08/2012.

La proposta di programma ridisegna la rete ponendo fra le sue prime azioni quella dell'istituzione del **Dipartimento regionale interaziendale territoriale 118** come settore unico di riferimento per l'area dell'emergenza – urgenza sanitaria. Il Dipartimento nella sua azione di governo dovrà interfacciarsi sistematicamente e costantemente con l'Assessorato alle Politiche della Salute e con l'Agenzia regionale Sanitaria (ARES) – Area dell'Emergenza – Urgenza.

Criteri utilizzati per la ridefinizione della nuova Rete Emergenza – Urgenza Territoriale ed Ospedaliera:

- **n.1 HUB: ogni 600.000- 1.200.000 abitanti, con un numero di accessi annui > di 70.000 unità;**
- **n.1 SPOKE: ogni 150.000-300.000 abitanti, con un numero di accessi annui > di 45.000 unità;**
- **n. 1 Pronto Soccorso: ogni 80.000-150.000 abitanti, con un numero di accessi annui appropriati > di 20.000 unità;**
- **n. 1 Centrale Operativa 118: ogni 600.000 abitanti;**
- **accessi annui > 6.000 unità: DEA di riferimento → PPI¹;**
- **accessi annui < 6.000 unità: sistema 118 → PPIT.**

¹Per i PPI è prevista la loro trasformazione in PPIT



LA NUOVA RETE DELL'EMERGENZA –URGENZA OSPEDALIERA

Nel ridisegnare la nuova rete dell'Emergenza – Urgenza ospedaliera il comitato tecnico-regionale d'intesa con l'Agens ribadisce, come asse portante dell'organizzazione del soccorso, la funzione interdisciplinare dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA).

Nella definizione dei centri HUB e SPOKE ed al fine di garantire l'appropriatezza della complessa gestione dei livelli di assistenza in urgenza si è tenuto conto delle aree considerate impervie o disagiate collegate attraverso una rete viaria complessa che determinano una conseguente dilazione dei tempi.

DEA II LIVELLO HUB		DEA I LIVELLO SPOKE		Pronto Soccorso	
Stato dell'arte	Nuova rete	Stato dell'arte	Nuova rete	Stato dell'arte	Nuova rete
n. 6	n. 7	n. 7	n. 16	n. 27	n. 10

In relazione al Piano di Rientro e di Riqualificazione 2010-2012, oggi Programma Operativo 2013-2015 e al relativo "Riordino della rete ospedaliera della Regione Puglia", si è stabilito che la funzione di HUB e di SPOKE può essere svolta da due presidi ospedalieri, in base ad appropriati Protocolli d'intesa, al fine di garantire la presenza di tutte le specialistiche previste e la corretta presa in carico del paziente.

In questo contesto, "gli organici dedicati e specifici" per l'emergenza ospedaliera dovranno divenire una vera e propria Rete di risorse professionali che, secondo le caratteristiche del territorio e dei presidi che vi insistono, saranno in grado di distribuire le proprie competenze sull'intero scenario delle strutture dedicate all'emergenza. L'individuazione di un organico medico dedicato all'Emergenza-Urgenza dovrà essere inquadrato nella disciplina specifica così come prevista dal D.M. 30/01/98 (Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza) ed in linea con gli standard già concordati con le Società Scientifiche di riferimento. Dai centri di eccellenza (DEA zonali e sovrazonali), caratterizzati da elevati livelli tecnologici e competenze di alto livello, si svilupperà una funzione vasta di Pronto Soccorso in grado di soddisfare le esigenze funzionali dei presidi non sede di DEA e dei PPI che dovranno essere direttamente collegati allo SPOKE di competenza. Cruciale per la corretta organizzazione della rete ospedaliera è l'adozione di modelli di riferimento (Linee Guida, Percorsi Diagnostici, Terapeutici ed Assistenziali, organizzazione per processi) e standard nazionali. Ulteriore elemento che il sistema dell'Emergenza-Urgenza dovrà considerare è l'identificazione di reti integrate per le patologie acute ad alta complessità assistenziale in sinergia con la rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale.

STANDARD ORGANIZZATIVO-ASSISTENZIALI DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA-URGENZA OSPEDALIERA

DEA II livello (HUB)

Il Pronto Soccorso del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) II livello (HUB) deve compiere interventi diagnostico-terapeutici, di stabilizzazione e cura del paziente (anche di alta complessità) e di ricovero, in maniera da dare una risposta a tutti i bisogni sanitari complessi della popolazione. Deve essere dotato di letti di Osservazione Breve (OBI) e di letti per la Terapia Subintensiva(MUSI).

In linea con quanto previsto dal Regolamento sulla *“Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi relativi all’assistenza ospedaliera”*, l’ospedale nel quale è presente il DEA II livello (HUB) deve essere dotato, oltre delle strutture previste per il DEA I livello (SPOKE), anche delle discipline a maggiore complessità, quali cardiologia con emodinamica interventistica H. 24, neurochirurgia, cardiocirurgia e rianimazione cardiocirurgica, chirurgia vascolare, chirurgia toracica, chirurgia maxillo-facciale, chirurgia plastica, endoscopia digestiva ad elevata complessità, broncoscopia interventistica, radiologia interventistica, rianimazione pediatrica e neonatale, servizi di radiologia con TAC ed ecografia (con presenza medica) h 24, medicina nucleare e servizio immunotrasfusionale.

La Struttura di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza del DEA II Livello si compone delle seguenti articolazioni organizzative interne:

- triage infermieristico o struttura di accoglienza integrata medico infermieristica;
- area di trattamento dei codici verdi e bianchi;
- area di trattamento dei codici gialli;
- area di trattamento dei codici rossi (sala rossa);
- Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) ed unità di ammissione ospedaliera (almeno 8 posti letto tecnici);
- medicina d’urgenza – subintensiva (almeno 8 posti letto tecnici, di cui 4 monitorati)

DEA I livello (SPOKE)

Il Pronto Soccorso del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) I livello (SPOKE) deve compiere interventi diagnostico-terapeutici, di stabilizzazione e cura del paziente e di ricovero, in maniera da dare una risposta a tutti i bisogni sanitari di complessità minore ed intermedia della popolazione, demandando al HUB di riferimento i casi di alta complessità. Deve essere dotato di letti di Osservazione Breve (OB), di cui alcuni monitorati.

In linea con quanto previsto dal Regolamento sulla *“Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi relativi all’assistenza ospedaliera”*, l’ospedale nel quale è presente il DEA I

livello deve essere dotato, con il relativo servizio medico di guardia attiva o di reperibilità oppure in rete per le patologie per le quali la rete stessa è prevista, delle seguenti specialità: medicina generale, chirurgia generale, anestesia e rianimazione, ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia (se prevista per n. di parti/anno), pediatria, cardiologia con U.T.I.C., neurologia, dialisi per acuti, endoscopia in urgenza, psichiatria, oculistica, otorinolaringoiatra e urologia. Inoltre, devono essere presenti o disponibili h. 24 i servizi di radiologia con T.A.C. ed ecografia, laboratorio, servizio immunotrasfusionale.

La Struttura di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza del Dipartimento di I Livello si compone delle seguenti articolazioni organizzative interne:

- triage infermieristico o struttura di accoglienza integrata medico infermieristica;
- area di trattamento dei codici verdi e bianchi;
- area di trattamento dei codici gialli;
- area di trattamento dei codici rossi (sala rossa);
- Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) ed unità di ammissione ospedaliera (almeno n. 8 posti letto tecnici);
- medicina d'urgenza – subintensiva (con n. 4 posti letto monitorati).

Pronto Soccorso di Base

Il Pronto Soccorso di base (PS), deve compiere interventi diagnostico-terapeutici di stabilizzazione e cura del paziente, di ricovero oppure di trasferimento urgente allo SPOKE o HUB di riferimento, secondo protocolli concordati per le patologie di maggiore complessità o che richiedano comunque tecnologie più appropriate.

In linea con quanto previsto dal Regolamento sulla *“Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi relativi all’assistenza ospedaliera”*, l’ospedale nel quale è presente il Pronto Soccorso di Base deve essere dotato di Medicina Interna, Chirurgia Generale, Ortopedia, Anestesia e servizi di supporto in rete di guardia attiva o in regime di pronta disponibilità H24 di radiologia, laboratorio e emoteca.

Il Pronto Soccorso di Base si compone delle seguenti articolazioni organizzative interne:

- triage infermieristico, obbligatorio oltre i 25.000 accessi / anno;
- area di trattamento dei codici gialli, verdi e bianchi;
- area di stabilizzazione delle emergenze.

Inoltre deve essere dotato di posti letto di Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) proporzionali al bacino di utenza ed alla media degli accessi.

**CRITERI DI CALCOLO DEL PERSONALE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE DI
EMERGENZA-URGENZA**

PERSONALE MEDICINA E CHIRURGIA ACCETTAZIONE ED URGENZA			
STRUTTURA	COEFF. MEDICI	COEFF. INFERMIERI	COEFF. SUPPORTO
PRONTO SOCCORSO	0,20	0,32	0,16
D.E.A.	0,26	0,40	0,20
MODALITA' DI CALCOLO			
N° MEDICI =	5 +	ACCESSI*COEFF./1000	
N° INFERMIERI =	7 +	ACCESSI*COEFF./1000	
N° SUPPORTO =	5 +	ACCESSI*COEFF./1000	
N° AUTISTI =	Num. Ambulanze * ore servizio / 4		

TRIAGE INFERMIERISTICO			
NUM.ACCESSI * 0,12 / DEBITO ORARIO INFERMIERISTICO			
DEBITO ORARIO ANNUO MEDICO		1.433	
DEBITO ORARIO ANNUO INFERMIERISTICO		1.450	

OSSERVAZIONE BREVE			
N° MEDICI =	0,48	* num. Posti letto	
N° INFERMIERI =	0,73	* num. Posti letto	
N° SUPPORTO =	0,22	* num. Posti letto	

MEDICINA D'URGENZA / SEMINTENSIVA			
N° MEDICI	=	0.6 * num. Posti Letto	
N° INFERMIERI	=	1.46 * num. Posti Letto	
N° SUPPORTO	=	0.44 * num. Posti Letto	

LA NUOVA RETE DEI PUNTI DI PRIMO INTERVENTO (PPI) E DEI PUNTI DI PRIMO INTERVENTO TERRITORIALI (PPIT)

In seguito della riconversione dell'attività di un ospedale per acuti in un ospedale per la post acuzie oppure in una struttura territoriale, potrebbe rendersi necessario per un periodo di tempo limitato, il mantenimento nella località interessata di un PPI, operativo nelle 12/24 ore. Il PPI dispone di competenze cliniche e strumentali adeguate a fronteggiare e stabilizzare, temporaneamente, le emergenze fino alla loro attribuzione al Pronto Soccorso dell'ospedale di riferimento ed è in grado di fornire risposte a situazioni di minore criticità e bassa complessità.

La sua attivazione permette una razionalizzazione della rete dei Pronto Soccorso, attraverso la riconversione di strutture non in grado di mantenere standard elevati di sicurezza delle prestazioni e, in alcuni casi, può costituire un riferimento sanitario in h. 24 per la popolazione.

Con accessi superiori alle 6.000 unità anno per PPI aperti 24 ore, la responsabilità clinica e organizzativa ricade sul DEA. di riferimento, che potrà avvalersi di risorse specialistiche, con adeguata formazione, presenti nella struttura o direttamente affidata al 118 per esigenze aziendali.

La mission di questi PPI è la trasformazione, in ogni caso, **entro un arco temporale predefinito, in postazione medicalizzata del 118, ovvero Punti di Primo Intervento Territoriali (PPIT)**, al fine di trasferire alle cure primarie le patologie a bassa gravità e che non richiedono trattamento ospedaliero secondo protocolli di appropriatezza condivisi tra HUB o SPOKE di riferimento e Distretto mantenendo rigorosamente separata la funzione di urgenza da quella delle cure primarie, così come previsto dal succitato Regolamento.

I PPI con casistica inferiore ai 6.000 passaggi annui sono direttamente affidati al 118 come postazione territoriale 118-PPIT. I PPI sono anche organizzati per esigenze temporanee ed in occasione di manifestazioni di massa, gestiti funzionalmente e organizzativamente dal Sistema 118. Nella breve fase di transizione verso la gestione del 118, la loro funzione per le urgenze si limita unicamente ad ambienti e dotazioni tecnologiche atti al trattamento delle urgenze minori e ad una prima stabilizzazione del paziente ad alta complessità, al fine di consentirne il trasporto nel Pronto Soccorso più appropriato.

Nella trasformazione dei Pronto Soccorso (PS) e dei Punti di Primo Intervento (PPI) in Punti di Primo Intervento Territoriali (PPIT) si dovranno garantire il rispetto delle norme contrattuali, ovvero la sostituzione dei dirigenti medici di Area 13 attualmente presenti nei (PS) e nei Punti di Primo Intervento (PPI) con medici convenzionati con le Centrali Operative 118.

LA NUOVA RETE EMERGENZA – URGENZA TERRITORIALE

In un contesto che vede il territorio ancora non completamente organizzato e al fine di rafforzare l'attuale rete territoriale di soccorso 118 e garantire con appropriatezza complessiva gestionale i livelli di assistenza in urgenza durante la riorganizzazione della rete ospedaliera e favorire l'integrazione con il sistema delle cure primarie, il comitato tecnico-regionale, d'intesa con l'Agenas, ha definito il numero di mezzi primario e secondario in n. 158 tali da assicurare:

- il potenziamento della rete di Emergenza – Urgenza territoriale anche finalizzato alla gestione delle reti delle patologie complesse “tempo-dipendenti”, quali il trauma maggiore, lo stemi, il ROSC e l'ictus eleggibile per trombolisi, da definire con dei protocolli tra le Centrali Operative 118 e il Dipartimento regionale interaziendale 118;
- la gestione dei codici bianchi e verdi in sinergia con la continuità assistenziale.

	Formula AGENAS Fabbisogno di mezzi di soccorso avanzato (A)	Mezzi di soccorso avanzato da integrare attraverso una redistribuzione delle figure professionali (B)	Mezzi di soccorso avanzato da integrare nella Rete per la gestione delle patologie com plesse (C)	Mezzi di soccorso di base (D)	Mezzi di soccorso com plessivi	Autom ediche
ASLBARI	17	1	21	0	39	15
ASLBT	6	1	5	0	12	4
ASLFOGGIA	18	2	18	2	40	5
ASL TARANTO	9	1	10	4	24	6
ASL BRUNDESI	7	1	10	0	18	5
ASLLECCE	11	1	11	2	25	8
TOTALE	68	7	75	8	158	43
		75	83			

Legenda:

MEZZI DI SOCCORSO AVANZATI

l'ambulanza medicalizzata –MIKE, con a bordo il medico, l'infermiere, l'autista e il soccorritore

l'ambulanza -INDIA con infermiere, autista e soccorritore

MEZZO DI SOCCORSO DI BASE

VICTOR, con a bordo i soccorritori.

Per i mezzi di soccorso avanzato (Mike e India) è opportuno definire il loro numero sulla base del fabbisogno definito secondo la formula dell'Agenas, integrato attraverso una redistribuzione delle figure professionali nel territorio finalizzati a migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio. Tale redistribuzione, che si avvierà con l'analisi dello stato dell'arte della dotazione organica del personale della rete 118 e successiva implementazione di uno specifico piano di formazione di competenza dell'Organismo regionale per la Formazione in Sanità, permetterà un aumento a pieno regime dei mezzi di soccorso avanzato (Mike e India) a n. 75 (A+B).

In riferimento al fabbisogno dei mezzi di soccorso avanzato è necessario applicare un correttivo specifico per la copertura ottimale nelle zone di particolarità difficoltà di accesso e per la gestione delle reti delle patologie complesse "tempo-dipendenti", che sarà garantita dall'integrazione dei mezzi di soccorso avanzato (Mike e India - C) con i mezzi di soccorso di base (Victor -D) per un numero complessivo di n.83 mezzi (C+D).

Va precisato che il numero di auto mediche previste dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 2488 del 15/12/2009 (5xBrindisi, 4xFoggia, 4XBAT, 12xBari, 7xLecce, 5xTaranto) rientrano nel numero complessivo delle postazioni 118 avanzate (Mike e India), con a bordo il personale medico già in servizio del SEUS 118, e non modificano il numero complessivo di ambulanze collocate in ciascun territorio provinciale.

Al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza della rete di soccorso 118 nelle zone limitrofe tra province adiacenti si definiscono, riservandosi la facoltà di integrare nuovi mezzi di soccorso non medicalizzati in tali aree, di seguito i criteri operativi:

1. la Centrale Operativa 118 cui giunge, per criterio di competenza territoriale, la richiesta di soccorso effettua il triage ed assegna il codice colore;
2. nell'impossibilità di garantire il soccorso secondo parametri complessivi di risposta adeguati, la Centrale Operativa 118 competente attiva la Centrale Operativa 118 confinante, chiedendo il supporto;
3. l'infermiere operatore della Centrale Operativa 118 confinante informerà il dirigente medico di turno della richiesta di soccorso da parte della Centrale Operativa territorialmente competente e, sentito il collega della Centrale Operativa limitrofa, disporrà, qualora disponibile, l'invio di uno o più mezzi richiesti;
4. l'infermiere operatore della Centrale Operativa 118 confinante aprirà l'intervento sul software di centrale riportando le informazioni del triage già effettuato dalla Centrale Operativa 118 territorialmente competente che ha richiesto il supporto:
 - codice colore di invio;
 - luogo dell'evento (via/piazza, numero civico, riferimenti);
 - dati del paziente;
 - numero telefonico del chiamante (da riportare nelle note);
 - tipologia del malore;
 - ID emergenza (da riportare nelle note);
5. effettuato il soccorso il paziente viene trasportato:
 - se *critico*(codice di criticità 3, ossia in evidente pericolo di vita), e pertanto necessitante di centralizzazione al DEA I-II livello più vicino;
 - se non critico (codice di criticità 1 e 2, ossia, rispettivamente, *acuto ma non in potenziale pericolo di vita* oppure in potenziale ma non evidente pericolo di vita) al

Presidio Ospedaliero di riferimento più vicino rispetto alla Postazione SET 118 intervenuta.

ELISOCCORSO

In riferimento all'elisoccorso il comitato tecnico-regionale propone, in base ai dati di attività del servizio negli ultimi cinque anni, nonché dei dati relativi al servizio territoriale con i mezzi a terra, un servizio che impieghi un numero di mezzi diurni pari a 1 per una previsione di interventi minimi di 600 in media per ogni base anno e un numero di mezzi notturni pari a 1 per una previsione media di 550 interventi anno, così come indicato nel succitato Regolamento sugli standard.

In linea con la normativa internazionale (JAR-OPS 3) e nazionale il servizio di elisoccorso si articola in:

- basi operative HEMS(Helicopter Emergency Medical Service, Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri);
- destinazioni sanitarie (ospedali HUB);
- elisuperfici a servizio di strutture sanitarie;
- elisuperfici a servizio di comunità isolate;
- siti HEMS(Helicopter Emergency Medical Service, Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri).

**LA NUOVA RETE DELL'EMERGENZA-URGENZA DELLA
REGIONE PUGLIA
- TABELLA RIASSUNTIVA -**

Nelle pagine successive sono riportate la tabella relativacomparativa tra lo stato dell'arte e la nuova Rete dell'Emergenza-Urgenza e quella riassuntiva della nuova Rete articolate entrambi in:

- DEA II livello, DEA I livello e Pronto Soccorso;
- Centrali Operative 118;
- Punti di Primo Intervento e Punti di Primo Intervento Territoriali;
- Postazioni/Mezzi di Soccorso 118;
- Sedi dei PPIT e delle Postazioni/Mezzi di Soccorso 118.

LA NUOVA RETE DI EMERGENZA-URGENZA DELLA REGIONE PUGLIA - Tabella riassuntiva -

	DEA II LIVELLO HUB		DEA I LIVELLO SPOKE		Pronto Soccorso		Centrale Operativa 118		PPI		PPIT		Postazioni/Mezzi di soccorso 118	
	Stato dell'arte	Nuova rete	Stato dell'arte	Nuova rete	Stato dell'arte	Nuova rete	Stato dell'arte	Nuova rete	Stato dell'arte	Nuova rete	Stato dell'arte	Nuova rete	Stato dell'arte	Nuova rete
Bari	n. 1	n. 1	n. 3	n. 5	n. 8	n. 4	n. 1	n. 1	n. 2	n. 1	n. 13	n. 15	n. 39	n. 39
Foggia	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 2	n. 1	n. 1	n. 1	n. 0	n. 0	n. 5	n. 7	n. 40	n. 40
BT	n. 0	n. 1	n. 0	n. 2	n. 5	n. 1	n. 0	n. 0	n. 2	n. 1	n. 0	n. 3	n. 12	n. 12
Taranto	n. 1	n. 1	n. 0	n. 3	n. 4	n. 2	n. 1	n. 1	n. 1	n. 0	n. 3	n. 3	n. 24	n. 24
Brindisi	n. 1	n. 1	n. 1	n. 1	n. 3	n. 1	n. 1	n. 1	n. 0	n. 1	n. 3	n. 4	n. 18	n. 18
Lecce	n. 1	n. 1	n. 1	n. 3	n. 5	n. 1	n. 1	n. 1	n. 2	n. 0	n. 1	n. 3	n. 25	n. 25
TOTALE	N. 6	N. 7	N. 7	N. 16	N. 27	N. 10	N. 5	N. 5	N. 7	N. 3	N. 25	N. 35	N. 158	N. 158

	TOTALE	TOTALE
	- STATO DELL'ARTE-	- STATO DELL'ARTE-
DEA I + DEA II + PRONTO SOCCORSO	40	33
	TOTALE	TOTALE
	- STATO DELL'ARTE-	- STATO DELL'ARTE-

	TOTALE	TOTALE
	- STATO DELL'ARTE-	- STATO DELL'ARTE-
PPI- PPIT	32	38
	TOTALE	TOTALE
	- STATO DELL'ARTE-	- STATO DELL'ARTE-

	TOTALE	TOTALE
	- STATO DELL'ARTE-	- STATO DELL'ARTE-
Postazioni/mezzi di soccorso 118	158	158
	TOTALE	TOTALE
	- STATO DELL'ARTE-	- STATO DELL'ARTE-

LA NUOVA RETE DI EMERGENZA – URGENZA DELLA REGIONE PUGLIA

- Tabella riassuntiva-

	BARI	FOGGIA	BT	TARANTO	BRINDISI	LECCE
DEA II Livello HUB	N. 1 <ul style="list-style-type: none"> Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico, Bari 	N. 2 <ul style="list-style-type: none"> Azienda Osp. - Univers. OO. Riuniti, Foggia IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, S. Giovanni Rotondo 	N. 1¹	N. 1 <ul style="list-style-type: none"> Osp. SS. Annunziata, Taranto 	N. 1 <ul style="list-style-type: none"> Osp. Perrino, Brindisi 	N. 1 <ul style="list-style-type: none"> Osp. V. Fazzi, Lecce
DEA I Livello SPOKE	N. 5 <ul style="list-style-type: none"> Osp. S. Paolo, Bari; Osp. Di Venere, Bari; E.E. "Miulli", Acquaviva delle Fonti Osp. S. Giacomo, Monopoli³ Osp. della Murgia F. Perinei, Altamura 	N. 2 <ul style="list-style-type: none"> Osp. G. Tatarella, Cerignola Osp. T. Masselli Mascia, S. Severo 	N. 2 <ul style="list-style-type: none"> Osp. Dimiccoli, Barletta Osp. Bonomo, Andria 	N. 3 <ul style="list-style-type: none"> Presidio osp. Occid., Castellaneta Presidio Osp. Valle d'Itria, Martina Franca Osp. M. Giannuzzi, Manduria 	N. 1 <ul style="list-style-type: none"> Osp. D. Camberingo – Francavilla Fontana 	N. 3 <ul style="list-style-type: none"> Osp. Ferrari, Casarano - Osp. S. Cuore di Gesù, Gallipoli² Pia Fondazione C. Panico, Tricase Osp. San Giuseppe, Copertino - Osp. S. Caterina Novella, Galatina²
Pronto Soccorso	N. 4 <ul style="list-style-type: none"> Osp. Don Tonino Bello, Molfetta Osp. Umberto I, Corato Osp. S. Maria degli Angeli, Putignano Osp. M. Sarcone, Terlizzi 	N. 1 <ul style="list-style-type: none"> Osp. S. Camillo De Lellis, Manfredonia 	N. 1 <ul style="list-style-type: none"> Osp. V. Emanuele II, Bisceglie-Trani 	N. 2 <ul style="list-style-type: none"> Osp. S. Marco, Grottaglie Osp. S.G. Moscati-Statte 	N. 1 <ul style="list-style-type: none"> Presidio Osp. di Ostuni 	N. 1 <ul style="list-style-type: none"> Osp. Verisedelli Ponti, Scorrano

	BARI	FOGGIA	BT	TARANTO	BRINDISI	LECCE
Centrale Operativa 118	N. 1	N. 1	N. 0	N. 1	N. 1	N. 1
PPI ⁴	N. 1	N. 0	N. 1	N. 0	N. 1	N. 0
PPIT	N. 15	N. 7	N. 3	N. 3	N. 4	N. 3
Mezzi di soccorso secondario di base (Victor) presenti nei PPI/PPIT	N. 18	N. 5	N. 4	N. 4	N. 5	N. 5
Postazioni/Mezzi di soccorso 118	N. 39 • Mike: n. 6 • India: n. 33 • Victor: n. 0 Automedica: n. 15	N. 40 • Mike: n. 16 • India: n. 22 • Victor: n. 2 Automedica: n. 5	N. 12 • Mike: n. 5 • India: n. 7 • Victor: n. 0 Automedica: n. 4	N. 24 • Mike: n. 10 • India: n. 10 • Victor: n. 4 Automedica: n. 6	N. 18 • Mike: n. 6 • India: n. 12 • Victor: n. 0 Automedica: n. 5	N. 25 • Mike: n. 8 • India: n. 15 • Victor: n. 2 Automedica: n. 8

N.B.

¹ La costruzione del nuovo ospedale di Andria (n. 360 Posti Letto e un bacino di utenza di 300.000 abitanti), il cui accordo di Programma è in itinere, permetterà l'individuazione di un HUB nell'ASL BT.

² La funzione Spoke sarà svolta da entrambi i presidi attraverso protocolli d'intesa al fine di garantire la presenza di tutte le specialistiche previste.

³ Il nuovo ospedale di Monopoli è in costruzione.

⁴ La mission dei PPI è la loro trasformazione in PPIT, così come previsto dal Regolamento sugli "Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi relativi all'assistenza ospedaliera" approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5/08/2014.

**SEDI DEI PUNTI DI PRIMO INTERVENTO (PPI), DEI PUNTI
DI PRIMO INTERVENTO TERRITORIALI (PPIT) E
DELLE POSTAZIONI/MEZZI DI SOCCORSO 118**

PPI/PPITE POSTAZIONI/MEZZI DI SOCCORSO 118**- SEDI-**

“...La mission dei Punti di Primo Intervento (PPI) è la trasformazione in postazione medicalizzata del 118, entro un arco temporale predefinito,....”, in linea con il Regolamento sugli “Standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 5/08/2014.

ASL BARI					
PPI n. 1	PPIT n. 15	POSTAZIONI/MEZZI DI SOCCORSO 118			Victor n.0
		Automedica n. 15	Mike n. 6	India n. 33	
<ul style="list-style-type: none"> • Triggiano* 	<ul style="list-style-type: none"> • Alberobello • Altamura (vecchio presidio ospedaliero) • Bitonto • Casamassima • Conversano • Gioia del Colle • Giovinazzo • Grumo Appula • Locorotondo • Mola di Bari • Noci • Polignano • Rutigliano • Ruvo di Puglia • Santeramo 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquaviva • Alberobello • Altamura • Bari Di Venere • Bari Giovanni XXIII • Bari Tribunale • Casamassima • Conversano • Gioia • Giovinazzo • Modugno • Monopoli • Noicattaro • Putignano • Ruvo di Puglia 	<ul style="list-style-type: none"> • Bari – S. Paolo • Gravina • Grumo Appula • Locorotondo • Mola • Triggiano 	<ul style="list-style-type: none"> • Acquaviva • Adelfia • Alberobello • Altamura • Bari – Cto • Bari – Japigia • Bari – Palese • Bari – Policlinico • Bari Di Venere • Bari P.zza Moro • Bari Tribunale • Bitonto • Casamassima • Castellana • Conversano • Corato • Gioia del Colle • Giovinazzo • Modugno • Molfetta • Monopoli • Noci • Noicattaro • Palo del Colle • Poggiorsini • Polignano • Putignano • Ruvo di Puglia • Sammichele • Santeramo • Terlizzi • Triggiano • Turi 	

*Pronto Soccorso da riconvertire in PPI e, successivamente, in PPIT

ASL FOGGIA*					
PPI n. 0	PPIT n. 7	POSTAZIONI/MEZZI DI SOCCORSO 118			
		Automedica n. 5	Mike n. 16	India n. 22	Victor n. 2
	<ul style="list-style-type: none"> • Vieste • San Marco in Lamis • Torremaggiore • Vico del Gargano • Monte S. Angelo • Lucera • Troia/Accadia 	<ul style="list-style-type: none"> • Cerignola • Foggia • Lucera • Manfredonia • San Severo 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzano di Puglia • Cagnano Varano • Isole Tremiti • Lesina • Mattinata • Ortanova • Peschici • Rodi • San Giovanni Rotondo • San Marco in Lamis • Sannicandro • Serracapriola • Torremaggiore • Vico del Gargano • Vieste • Zapponeta 	<ul style="list-style-type: none"> • Apricena • Ascoli San Carlo • Ascoli Satriano • Bovino • Candela • Carlantino • Carpino • Casalnuovo • Castellucio • Valmaggiore • Cerignola • Foggia-Artigiani • Foggia-Davanzo • Foggia-Don Uva • Foggia-Macchia Gialla • Ischitella • Lucera • Manfredonia • Montesant'Angelo • Motta • Montercovino • Orsara • Roseto • S. Severo 	<ul style="list-style-type: none"> • Accadia • Volturino

ASL BT					
PPI n. 1	PPIT n. 3	POSTAZIONI/MEZZI DI SOCCORSO 118			
		Automedica n. 4	Mike n. 5	India n. 7	Victor n. 0
<ul style="list-style-type: none"> • Trani** 	<ul style="list-style-type: none"> • Minervino • Spinazzola • Canosa 	<ul style="list-style-type: none"> • Andria • Barletta • Trani • Trinitapoli 	<ul style="list-style-type: none"> • Bisceglie • Canosa di Puglia • Margherita di Savoia • Minervino • Spinazzola 	<ul style="list-style-type: none"> • Andria (n. 2) • Barletta (n. 2) • San Ferdinando di Puglia • Trani • Trinitapoli 	

* Nella provincia di Foggia la rete di Emergenza-Urgenza territoriale 118 sarà integrata dal servizio di elisoccorso, la cui base operativa è a Foggia.

**Pronto Soccorso da riconvertire in PPI e, successivamente, in PPIT

ASL TARANTO					
PPI n. 0	PPIT n. 3	POSTAZIONI/MEZZI DI SOCCORSO 118			
		Automedica n. 6	Mike n. 10	India n. 10	Victor n. 4
	<ul style="list-style-type: none"> • Ginosa • Massafra • Mottola 	<ul style="list-style-type: none"> • Ginosa Marina • Massafra • Sava • Taranto centro • Taranto sud • Valle d'Itria (San Paolo) 	<ul style="list-style-type: none"> • Castellaneta • Crispiano • Grottaglie • Laterza • Manduria • Martina Franca • Mottola • Pulsano • Taranto Moscati • Taranto Talsano 	<ul style="list-style-type: none"> • Avetrana • Ginosa • Ginosa Marina • Massafra • Montemesola • S. Giorgio • Taranto SS. Annunziata • Taranto V.le Magna Grecia • Torricella • Valle d'Itria 	<ul style="list-style-type: none"> • Palagiano • S. Marzano • Taranto Porto • Taranto Tamburi

ASL BRINDISI					
PPI n. 1	PPIT n. 4	POSTAZIONI/MEZZI DI SOCCORSO 118			
		Automedica n. 5	Mike n. 6	India n. 12	Victor n. 2**
<ul style="list-style-type: none"> • S. Pietro Vernotico* 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceglie Messapica • Cisternino • Mesagne • Fasano 	<ul style="list-style-type: none"> • Brindisi Perrino • Fasano • Francavilla • Mesagne • Ostuni 	<ul style="list-style-type: none"> • Brindisi Centro • Ceglie Messapica • Cisternino • S. Pietro Vernotico • S.Vito dei Normanni • Torre S. Susanna 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasano • Ostuni • Mesagne • Brindisi Perrino • Francavilla • Speciale • Carovigno • Brindisi Porto • Sandonaci • S. Pancrazio • Latiano • Oria 	<ul style="list-style-type: none"> • Tuturano • Villa Castelli

*Pronto Soccorso da riconvertire in PPI e, successivamente, in PPIT

**Postazioni/Mezzi di Soccorso 118 da attivare in base alle esigenze in linea con i criteri operativi previsti nelle zone limitrofe tra province (cfr. pag. 11).

ASL LECCE					
PPI n. 0	PPIT n. 3	POSTAZIONI/MEZZI DI SOCCORSO 118			
		Automedica n. 8	Mike n. 8	India n. 15	Victor n. 2
	<ul style="list-style-type: none"> • Campi Salentina • Nardò • Poggiardo 	<ul style="list-style-type: none"> • Casarano • Campi Salentina • Gagliano del Capo • Galatina • Lecce Centro • Lecce V. Fazzi • Martano • Scorrano 	<ul style="list-style-type: none"> • Gallipoli • Maglie • Nardò • Otranto • Poggiardo • Tricase • Copertino • Veglie 	<ul style="list-style-type: none"> • Casarano (2) • Campi Salentina • Gagliano del Capo • Galatina • Lecce - piazza S. Oronzo • Lecce V. Fazzi (nuovo) • Lecce V. Fazzi (vecchio) • Lecce- Stadio Litorale • Lecce Spoke • Martano • Nardò • Scorrano • Ugento • Lecce CRI 	<ul style="list-style-type: none"> • Gallipoli • Lecce -Vele • Guagnano

*Postazione/Mezzo di Soccorso 118 da attivare in base alle esigenze in linea con i criteri operativi previsti nelle zone limitrofe tra province (cfr. pag. 11).

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 2252

Comune di BARI - Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P approvata con Deliberazione Consiliare n. 4 del 18.03.2014. Approvazione definitiva con prescrizioni e modifiche.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica e del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue;

Con Delibera di Giunta Regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n. 6 del 11.01.2001 è stato approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/p);

Con Delibera di Giunta Regionale 02 agosto 2013 n. 1435 e Delibera di Giunta Regionale 29 ottobre 2013 n. 2022 è stato adatto il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;

Con Deliberazione n. 1812 del 02.08.2011 la Giunta Regionale ha approvato con prescrizioni e modifiche la Variante di Adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P ai sensi all'art. 5.06 delle NTA del PUTT/P, così come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 56 del 09.07.2010 ed emendata con Delibera di CC n. 13 del 09.03.2011;

Con nota prot. n. 114403 del 12.05.2014, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 7743 del 26.05.2014, il Comune di Bari ha trasmesso DVD contenente i files (sia in formato pdf che in shp) della documentazione relativa alla Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P ai sensi dell'art. 5.06 e 5.07 delle NTA del PUTT/P, giusta Delibera di approvazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18.03.2014 - "Determinazione in merito alla Delibera di GR del 02.08.2011 n. 1812 di approvazione della Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P. Condivisione e recepimento" anch'essa allegata alla suddetta nota;

Con nota prot. n. 126507 del 26.05.2014, acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica con prot. n. 4323 del 03.06.2014, il Comune di Bari ha trasmesso DVD contenente i files (sia in formato pdf che in shp) e una copia cartacea della documenta-

zione scritto grafica relativa alla Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P ai sensi dell'art. 5.06 e 5.07 delle NTA del PUTT/P, giusta Delibera di approvazione di Consiglio Comunale n. 14 del 18.03.2014 - "Determinazione in merito alla Delibera di GR del 02.08.2011 n. 1812 di approvazione della Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P. Condivisione e recepimento" anch'essa allegata alla suddetta nota;

Con successiva nota prot. n. 222005 del 08.10.2014 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 12031 del 09.10.2014, il Comune di Bari ha trasmesso DVD contenente Documentazione integrativa e comunicazione di errore materiale;

Ciò premesso si rappresenta quanto segue:

1. Stato della pianificazione

Dall'analisi della pianificazione comunale vigente si rileva che l'evoluzione degli strumenti urbanistici del Comune di Bari è la seguente:

- Il Comune di Bari, è dotato di Piano Regolatore Generale a firma di Ludovico Quaroni la cui Variante generale è stata adottata con Deliberazione consiliare n. 991 del 12.12.1973 ed approvata con decreto del presidente della GR n. 1475 dell'08.07.1976;
- Il Comune di Bari con Delibera di Consiglio Comunale n. 169 del 19.11.2002 ha adottato i "Primi Adempimenti" al PUTT/P di cui ai punti 1.1 e 1.2 dell'art. 5.05 delle NTA, e i "Territori Costruiti" di cui all'art 1.03 delle NTA del PUTT/P che hanno ottenuto formale attestato di coerenza delle perimetrazioni di cui all'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P Primi adempimenti per l'attuazione del Piano con nota dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica n. 815/06 del 11.02.03;
- Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 09.07.2010 il Comune di Bari ha adottato, ai sensi della LR.56/80 art. 16, la Variante al vigente PRG di Adeguamento al PUTT/P e contestualmente, dando mandato alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata di adeguare e aggiornare gli elaborati di progetto, ha approvato i seguenti due emendamenti di cui ai nn. 4 e 5 della suddetta Delibera, ovvero:
 - *"di procedere ad ulteriore e più puntuale ricognizione in sito dello stato dei luoghi in quelle realtà territoriali che, pur avendo le caratteri-*

stiche di "Territori costruiti", non siano state individuate e conseguentemente perimetrare come tali sia nella fase dei primi adempimenti previsti dal PUTT sia che risultino escluse dalla presente proposta;

- *di procedere ad una puntuale ricognizione dei vincoli derivanti dai Decreti Galasso (DM 1.8.85), evitando l'estensione delle fasce di rispetto (area annessa) oltre i 150 m, mantenendo sempre disgiunti i due diversi regimi di tutela;"*
- Tale Variante è stata depositata per trenta giorni consecutivi presso la Ripartizione Segreteria Generale Ufficio Albo Pretorio a partire dal 01.08.2010 e dell'avvenuto deposito è stata data notizia, in data 01.08.2010 mediante pubblicazione sui quotidiani;
- A seguito dell'avvenuta pubblicazione e deposito, sono state presentate n. 38 osservazioni nel termine del 30.09.2010 e n. 1 fuori termine;
- Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 13 del 09.03.2011 ha controdedotto le n. 39 osservazioni prodotte avverso la Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P e ha dato atto che la Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata ha adeguato e aggiornato n. 47 tavole secondo gli emendamenti di cui ai nn. 4 e 5 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 09.07.2010;
- Con nota n. 82040 del 04.04.2011, il Comune di Bari ha trasmesso al Servizio Urbanistica la Delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 09.07.2010 di adozione della variante di PRG per l'adeguamento e la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 09.03.2011 di controdeduzioni alle osservazioni presentate, con gli elaborati allegati alle suddetta Delibera e con gli atti relativi alla procedura di pubblicazione (albo pretorio, giornali e manifesti). Con nota n. 5233 del 04.04.2011, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 4112 del 12.05.2011, il Servizio Urbanistica ha trasmesso la documentazione che il Comune di Bari ha inviato con nota n. 82040, per le valutazioni di propria competenza;
- La Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P è stata sottoposta all'esame del Comitato Urbanistico Regionale (CUR) che in merito, nella seduta del 28.07.2011, ha espresso, con Relazione parere n. 13 del 28.07.2011, parere favorevole per quanto di specifica competenza, facendo propria

in toto l'istruttoria congiunta del Servizio Urbanistica e del Servizio Assetto del Territorio;

- Con Deliberazione n. 1812 del 02.08.2011 la Giunta Regionale, ha approvato con prescrizioni e modifiche la Variante di Adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P di cui all'art. 5.06 delle NTA del PUTT/P, adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 56 del 09.07.2010 e con Delibera n. 13 del 09.03.2011, richiedendo apposito provvedimento consiliare di controdeduzione e/o adeguamento ai sensi dell'art. 16 della LR 56/80;
- Con determina del dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 11 del 18.01.2012 la Variante di Adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P è stata assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs. 152/2006;
- Con determina del dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 49 del 07.02.2014 è stato espresso, ai sensi dell'art 12, comma 2, della LR n. 44/2012 parere motivato inerente alla Variante di Adeguamento del PRG di Bari al PUTT/P;
- Con nota prot. 13962 del 24.10.2013, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 10303 del 20.11.2013, l'Autorità di Bacino della Puglia ha condiviso in sede di tavolo tecnico con il Comune di Bari l'aggiornamento di alcuni elementi della Carta Idrogeomorfologica (approvata dall'AdB Puglia con Delibera del Comitato Istituzionale n. 48 del 30.11.2009) per il territorio di Bari;
- Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 17.01.2013 ha provveduto ad approvare il "Riporto informatizzato del PRG su aerofotogrammetrico" ai sensi dell'art. 12 della LR n.20/2001 modificata e integrata dalla LR n. 5/2010;
- Il Comune di Bari con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 18.04.2014 ha condiviso e recepito le prescrizioni indicate nella Delibera Deliberazione di Giunta Regionale n. 1812 del 02.08.2011 di approvazione della Variante al PRG di Adeguamento al PUTT/P, nonché ha approvato ai sensi della LR 14/2008 l'elenco di opere di architettura moderna e contemporanea da sottoporre a tutela;

Si rappresenta inoltre che con Deliberazione n. 75 del 13.10.2011 il Consiglio Comunale ha approvato il DPP Documento Programmatico Preliminare

al Piano Urbanistico Generale, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 20 del 27.07.2001.

2. Contenuti ed obiettivi della Variante di Adeguamento

Come richiamato nella Relazione Generale (REL) trasmessa, la Variante del PRG al PUTT/P ai sensi dell'art. 5.06 e 5.07 delle NTA del PUTT/P, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2014, e oggetto della presente valutazione, è stata predisposta in relazione alle prescrizioni e modifiche richieste dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1812/2011 per la Variante del PRG al PUTT/P come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n. 56 del 09.07.2010.

Con la Variante al PRG al PUTT/P, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 4, in sede di esame dei rilievi e delle prescrizioni di cui alla DGR n. 1812 il Comune, così come riportato a pag. 14 della Relazione Generale (REL) ha *“verificato nuovamente le perimetrazioni di tutti gli ambiti distinti attraverso numerosi sopralluoghi e verifiche dirette e sulla base della documentazione disponibile comprensiva di:*

- *rilievo aerofotogrammetrico del territorio comunale in scala 1:2000, georeferenziato tridimensionale, effettuato sulla base di un volo del novembre 2005 e delle relative ortofoto;*
- *ortofoto relative all'ultimo aggiornamento disponibile (AGEA2010);*
- *carta tecnica numerica formato shp scala 1:5000 (Innovapuglia);*
- *carta tecnica numerica formato shp scala 1:5000 (Innovapuglia) -aggiornamento 2011;*
- *carta Tecnica Regionale in scala 1:5.000;*
- *originari “quadri conoscitivi” del Piano Paesaggistico Paesaggistico Territoriale Regionale del 2010 (PPTR) e quelli definitivi costituenti parte integrante del PPTR adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06 agosto 2013;*
- *carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia;*
- *sistema delle conoscenze del territorio comunale del DPP di Bari distinto in:*
 - *risorse naturalistico-ambientali (aspetti idrogeomorfologici e aspetti vegetazionali e faunistici);*
 - *risorse del territorio rurale;*
 - *risorse insediative;*
 - *risorse infrastrutturali;*
 - *risorse delle dotazioni territoriali.*

All'esito di tali verifiche sono stati ridefiniti su shape files e cartografati sia sulla carta tecnica regionale, che sulle tavole del PRG (entrambe in scala 1:10.000), tutti gli Ambiti Territoriali Distinti, così come di seguito elencati:

- *le lame;*
- *le coste e le aree litoranee;*
- *corsi d'acqua; boschi e macchie; beni naturalistici;*
- *beni diffusi nel paesaggio agrario;*
- *zone archeologiche;*
- *beni architettonici extraurbani;*
- *opere di architettura moderna e contemporanea ai sensi della LR.14/2008;*
- *contesti urbani di rilevante interesse paesaggistico;*
- *paesaggio agrario e usi civici.”*

Inoltre così come rappresentato dal Comune a pag. 11 della Relazione Generale (REL) la *“Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P è stata elaborata sulla Carta Tecnica Regionale della Regione Puglia del 2006 in scala 1:5.000 ed è stata restituita graficamente alla scala 1:10.000 in coerenza con la medesima scala grafica di rappresentazione degli elaborati del PRG vigente. Il territorio comunale di Bari è compreso nei fogli n.438 e n.439 della Carta Tecnica Regionale della Puglia, realizzata da volo aereo digitale del 2006 e collaudata dall'Istituto geografico Militare nell'ambito del SIT regionale (con sistema di riferimento UTM 33 WGS84). Ciascun foglio in scala 1:50.000 della C.T.R. è a sua volta suddiviso in 16 sezioni (in scala 1:10.000), opportunamente numerate, e ciascuna “sezione” è a sua volta suddivisa in quattro “elementi” (in scala 1:5.000). Ne consegue che la base e l'estensione di territorio delle otto tavole elaborate in scala 1:10.000 della “Variante di adeguamento del PRG al PUTT/P” è derivazione degli “elementi”, in scala 1:5000, appartenenti ai fogli n.438 e n.439 della Carta Tecnica Regionale della Puglia come di seguito specificati:*

- *tavola 1 comprende gli “elementi” nn: 438012, 438023, 438064, 438051;*
- *tavola 2 comprende gli “elementi” nn: 438052, 438063, 438104, 438091;*
- *tavola 3 comprende gli “elementi” nn: 438061, 438074, 438173, 438062;*
- *tavola 4 comprende gli “elementi” nn: 438101, 438114, 438113, 438102;*

- tavola 5 comprende gli "elementi" nn: 438141, 438154, 438153, 438142;
- tavola 6 comprende gli "elementi" nn: 438071, 438083, 438072;
- tavola 7 comprende gli "elementi" nn: 438111, 438124, 438123, 438112;
- tavola 8 comprende gli "elementi" nn: 438082, 439094, 438121"

Con riferimento agli Ambiti Territoriali estesi a pag. 57 e 58 della Relazione Generale (REL), il Comune di Bari dichiara che: "in conformità alle prescrizioni e modifiche richieste nella Deliberazione di G.R. n.1812/2011, sono state modificate le perimetrazioni degli ATE per le seguenti motivazioni:

- modificazioni determinate dalla ripermetrazione e aggiornamento degli ATD;
- modificazioni determinate da criteri di continuità spaziale; integrazione dei beni e delle componenti del paesaggio individuate; nonché tenendo conto dell'elevata valenza paesaggistica delle residue aree agricole in relazione alla estensione dell'area urbanizzata."

Il Comune di Bari ha inoltre predisposto cinque atlanti con le schedature degli ATD (per i "beni archeologici vincolati", "beni archeologici segnalati", "beni architettonici extraurbani vincolati", "beni architettonici extraurbani segnalati", "gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico" e "opere di architettura moderna e contemporanea"), con l'obiettivo di rendere la "Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P un valido supporto di conoscenza e di servizio in relazione ai beni assoggettati a tutela dal PUTT/P, dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

In conclusione i contenuti sintetici della Variante come riportati dal Comune a pag 58 della Relazione Generale sono i seguenti:

- *L'individuazione e la perimetrazione delle zone sottoposte a tutela dal P.R.G. sono derivate dalla applicazione delle specificazioni contenute nella normativa statale nella parte terza del "Codice dei beni culturali e del paesaggio", D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, e di quelle contenute nel Piano Urbanistico Territoriale Tematico Paesaggio e Beni Ambientali (PUTT/P).*

- *Gli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) sono stati recepiti nel PRG previa ripermetrazione delle aree di pertinenza e delle aree annesse, con la conseguente perimetrazione degli Ambiti Territoriali Estesi (ATE).*
- *La definizione di questi ultimi è stata operata previa sovrapposizione degli ATD esistenti sulla stessa area e l'individuazione del corrispondente regime di tutela.*
- *I criteri di tutela non trovano applicazione all'interno dei "territori costruiti" così come definiti ai sensi dell'art. 1.03, comma 5 del PUTT/P e perimetrati nei "primi adempimenti", di cui all'attestazione dell'Assessorato all'Urbanistica regionale prot. 815/06 dell'11.02.2003. Per differenza sono state graficamente riportate sulle tavole del PRG tutte le zone del territorio comunale sottoposte a tutela paesaggistica.*
- *Nelle aree assoggettate a tutela ai sensi dell'art.142 del D.Lgs.42/04 (coste e lame) che siano incluse negli ambiti territoriali individuati dal Documento Preliminare per la Rigenerazione Urbana, per il miglioramento delle condizioni urbanistiche e ambientali, gli interventi ammessi sono quelli previsti da programmi integrati di rigenerazione urbana, redatti ed approvati ai sensi della LR Puglia 29 luglio 2008 n. 21.*
- *L'attuale Adeguamento al PUTT/P non prevede alcuna modifica delle destinazioni urbanistiche di zona del PRG attualmente vigente, ma un diverso uso del territorio consapevole e rispettoso dei suoi valori intrinseci, mirando a conciliare la pianificazione urbanistica comunale con la tutela e valorizzazione dei valori paesaggistici, ambientali e storici."*

3. Documentazione trasmessa per Variante di Adeguamento

Elenco degli elaborati scritto-grafici di Adeguamento PUTT/P trasmessi, così come allegati alla Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 18.03.2014:

- Elaborato REL Relazione generale;
- Elaborato NTA Norme tecniche di attuazione;
- Elaborato GEO Relazione Geologica con allegata schedatura del Catasto
- Regionale Grotte;
- Elaborato VAS rapporto Ambientale con allegata schedatura dei VA e VAK.;
- Atlante dei Vincoli Architettonici - VA

- Atlante delle Segnalazioni Architettoniche - SA
 - Atlante dei Vincoli Archeologici - VAK
 - Atlante delle Segnalazione Archeologiche - SAK
 - Atlante degli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - PAE
 - Atlante delle opere di architettura moderna e contemporanea - AM e allegato elenco
 - Ambiti Territoriali Estesi (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Ambiti Territoriali Estesi (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Ambiti Territoriali Estesi (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su PRG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Ambiti Territoriali Distinti: Decreti Galasso. (serie n.2 PUTT/P e art 157 D.lgs 42/2004) Idrologia superficiale e Assetto geomorfologico (serie n.6 PUTT/P e art 142 co.1 lett. a) e c) del D,Lgs 42/2004) - riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Ambiti Territoriali Distinti: Decreti Galasso. (serie n.2 PUTT/P e art 157 D.lgs 42/2004) Idrologia superficiale e Assetto geomorfologico (serie n. 6 PUTT/P e art 142 co.1 lett. a) e c) del D,Lgs 42/2004) - riporto su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Ambiti Territoriali Distinti: Sistema botanico-vegetazionale, colturale e faunistico. (serie n. 4 PUTT/P) Parchi naturali regionali e zone SIC - riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Ambiti Territoriali Distinti: Sistema botanico-vegetazionale, colturale e faunistico. (serie n. 4 PUTT/P) Parchi naturali regionali e zone SIC - riporto su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Ambiti Territoriali Distinti: Catasto grotte. (serie n.4 bis PUTT/P). Vincoli e segnalazioni archeologici (serie n.5 bis PUTT/P). - riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Ambiti Territoriali Distinti: Catasto grotte. (serie n.4 bis PUTT/P). Vincoli e segnalazioni archeologici (serie n.5 bis PUTT/P). - riporto su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Ambiti Territoriali Distinti: Aree di notevole interesse pubblico, (serie n.1 bis PUTT/P e art 136 D.lgs 42/2004). vincoli e segnalazioni architettonici (serie n. 5 PUTT/P) opere di architettura moderna e contemporanea (LR Puglia n.14/2008) riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Ambiti Territoriali Distinti: Aree di notevole interesse pubblico, (serie n.1 bis PUTT/P e art 136 D.lgs 42/2004). vincoli e segnalazioni architettonici (serie n. 5 PUTT/P) opere di architettura moderna e contemporanea (LR Puglia n.14/2008) riporto su base catastali - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Opere di architettura contemporanea (LR Puglia 14/2008) - riporto su RAFG - Tavole nn. 3, 4, 5 e 6 - scala 1:10.000
 - Ambiti Territoriali Distinti: centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante (art 3.04 co.1 p.to 1.07 NTA del PUTT/P)- riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Aree escluse dalle norme (Titolo II e Titolo III delle NTA del PUTT/P e art 142 co. 2 del D.lgs 42/2004) - riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Aree escluse dalle norme (Titolo II e Titolo III delle NTA del PUTT/P e art 142 co. 2 del D.lgs 42/2004) - riporto su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Aree escluse dalle norme (Titolo II e Titolo III delle NTA del PUTT/P e art 142 co. 2 del D.lgs 42/2004) - riporto su PRG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Regime giuridico delle aree tutelate (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Regime giuridico delle aree tutelate (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su PRG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
 - Regime giuridico delle aree tutelate (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000
- Elenco della documentazione trasmessa dal Comune di Bari con nota prot. n 222005 del 08.10.2014 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 12031 del 09.10.2014:
- Decreti di vincolo ai sensi della seconda parte del Codice di beni architettonici e archeologici individuati nella variante;

- Documentazione fotografica attestante la deperimetrazione dei canali artificiali come individuati negli elaborati grafici della variante;
- Documentazione fotografica di tutte le grotte individuate quali emergenze nell'ambito delle Sistema geo-morfolo-idrogeologico;
- Copia osservazione pervenuta via e-mail alla Ripartizione scrivente (prot. n.102294 del 24.04.2014);

4. Aspetti paesaggistici

AREE ESCLUSE DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI TUTELA PAESAGGISTICA DELL'ADEGUAMENTO AL PUTT/P (CD TERRITORI COSTRUITI).

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P, come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 ha proceduto (TAVV. 1, 2, 3, 4, 5, Aree escluse dalle norme riporto su RAFG Scala 1:10.000 e con le TAVV. 1, 2, 3,4, 5 - Aree escluse dalle norme riporto su PRG. Scala 1:10.000, TAV 24.01, 32.01 - Scala 1:1.000) al riporto dei cosiddetti "Territori costruiti" così come perimetrati ai sensi dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P in fase dei Primi Adempimenti secondo quanto disposto dall'art. 5.05 delle NTA del PUTT/P ratificati con Deliberazione di CC n. 169/2002 e con attestazione di coerenza trasmessa dall'Assessorato Regionale all'Urbanistica con nota prot. n. 815/06 del 11.02.2003. Proprio con riferimento ai "Territori Costruiti" come innanzi attestati, il Comune di Bari, sulla scorta di approfondimenti d'ufficio e facendo seguito ad una osservazione presentata nella fase di adeguamento del PRG al PUTT/P (Delibera di CC 56/2010) aveva proposto l'inserimento di due maglie del PRG (cosiddette aree intercluse n. 32 e n. 24), nei vigenti "Territori Costruiti".

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha condiviso l'individuazione dei "Territori costruiti", come attestati nel 2003, con esclusione delle aree cc.dd. intercluse n. 24 e n. 32 rappresentando che per le stesse "sono necessari approfondimenti e chiarimenti, atteso che non appaiono verificate le condizioni di cui al punto 1.03 delle NTA del PUTT/P ai fini della catalogazione di dette aree tra i "Territori Costruiti". A tal proposito giova ricordare che dette condizioni vanno verificate con riferimento all'arco temporale stabilito dalle stesse NTA, ovvero nei termini fissati per la perimetrazione dei "Territori

Costruiti" di cui al comma 5 dell'art. 1.03 delle NTA del PUTT/P secondo il quale "devono essere adottati entro novanta giorni dalla entrata in vigore del Piano e nei casi di inadempienza del Consiglio Comunale, si applicano i poteri sostitutivi già disciplinati dall'art.55 s della Lr 56/80".

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha accettato la non inclusione delle suddette aree intercluse n. 24 e n. 32 e ha rettificato la perimetrazione dei "Territori costruiti" già assentita dalla Regione nel 2003. Ancora, con riferimento sempre ai "Territori Costruiti", per quanto attiene ad una porzione di territorio compresa all'interno del Piano dell'Area di Sviluppo Industriale di Bari con Deliberazione di CC n. 4/2014 il Comune di Bari ha precisato nella Relazione Generale (REL) che: *"il Piano del Consorzio ASI di Bari è stato originariamente approvato con DPCM del 11.07.1970. L'area compresa all'interno del Piano del Consorzio ASI è stata individuata e cartografata come "territorio costruito" ai sensi del comma 6 dell'art.1.03 delle NTA del PUTT/P in fase di "primi adempimenti" nel 2002 da parte del Comune di Bari, ma per mero errore materiale tale perimetrazione non ha compreso la variazione del perimetro dell'area ASI determinata dall'inclusione del canale "Lamasinata". Tale modifica del perimetro dell'area ASI fu approvata con DGR n. 2803 del 02/04/1985 e successiva DGR di chiarimenti n. 5741 del 17/06/1985. Ne consegue che, sulla base di questi approfondimenti, la perimetrazione dei "territori costruiti" relativi alle aree del Piano ASI di Bari è stata aggiornata includendo la porzione del canale Lamasinata così come approvato nelle succitate Deliberazioni regionali. Tali aree comprese all'interno del Piano ASI sono escluse dalle aree assoggettate a tutela ai sensi dell'art.142 comma 1 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio in applicazione del comma 2 lettera b) del medesimo articolo del D.Lgs.42/2004, trattandosi di aree comprese in piani urbanistici (gerarchicamente prevalenti rispetto al PRG) approvati prima del 6 settembre 1985 e le cui previsioni risultano essere concretamente realizzate."*

Pertanto nelle tavole (TAVV n. 1,...,8 Aree escluse dalle norme - riporto su RAFG, TAVV n. 1,...,8 Aree escluse dalle norme - riporto su catastale, TAVV n.

1,...,8 Aree escluse dalle norme - riporto su PRG) il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, ha provveduto all'integrazione e modifica dei "Territori costruiti" nei termini sopra richiamati.

In relazione a quanto prospettato in fase di controdeduzione dal Comune di Bari, si rappresenta quanto segue:

- ***si prende atto degli adeguamenti cartografici operati inerenti alle aree intercluse nn. 24 e 32 nonché alla aree connesse al canale Lamasinata nel piano ASI oggetto di approfondimenti a livello comunale;***
- ***l'individuazione delle aree interessate dalla tutela paesaggistica ai sensi dell'art 142 del D.lgs 42/2004, presenti negli elaborati, rivestono un mero valore ricognitivo, sia perché risulta incompleta sia perché manca di una puntuale verifica delle aree soggette alle disposizioni di cui all'art. 142 del D.lgs 42/2004, anche con riferimento ai commi 2 e 3 del predetto articolo;***
- ***si ritiene che le aree denominate negli elaborati grafici "aree escluse", sebbene riportino i perimetri dei c.d. territori costruiti, rivestono una valenza autonoma all'interno della Variante comunale di Adeguamento, in quanto ad eccezione dei "centri e nuclei urbani di antico impianto", ricompresi nelle aree escluse (ovvero Territori Costruiti) e tutelati con specifiche norme dal Comune di Bari, i regimi di tutela definiti nelle NTA della Variante al PRG di Adeguamento al PUTT/P trovano applicazione esclusivamente all'esterno delle stesse "aree escluse".***

AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (ATD)

Con riferimento alla ricognizione ed all'individuazione cartografica, degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD) si premette che gli elaborati della serie "Ambiti Territoriali Distinti (riporto su RAFG, riporto su catastale, riporto su PRG)" rappresentano l'intera consistenza delle componenti di paesaggio presenti sul territorio comunale (emergenze, corsi d'acqua, versanti e crinali, boschi e macchie, ecc) a prescindere dallo stato giuridico delle aree stesse ed in particolare a prescindere dalla loro inclusione all'interno dei cd "Territori Costruiti" e/o aree esentate dalla tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142,

comma 2 del D.lgs 42/2004. Dalla lettura congiunta di elaborati grafici e norme resta evidente che i regimi di tutela si applicano esclusivamente al di fuori delle cd "aree escluse" (siano "Territori Costruiti" e/o aree esentate dalla tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004).

A tal proposito si segnala inoltre che agli artt. 71.2, 72.2, l'espressione "sia per le aree esentate dalla tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004 (...)" è da intendersi più correttamente "sia per le aree non esentate dalla tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004 (...)"

SISTEMA GEO-MORFO-IDROGEOLOGICO

Con riferimento al sistema assetto geologico, geomorfologico, idrogeologico, premesso che l'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 13962 del 24.10.2013, acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 10303 del

20.11.2013, ha condiviso in sede di tavolo tecnico l'aggiornamento di alcuni elementi della Carta Idrogeomorfologica (approvata dall'AdB Puglia con Delibera del Comitato Istituzionale n. 48 del 30.11.2009) per il territorio di Bari, si rappresenta quanto segue:

EMERGENZE (3.06- NTA PUTT/P)

Emergenze geologiche

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010, non ha individuato, in analogia alle carte tematiche del PUTT/P, alcuna emergenza geologica.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che: "dagli elaborati prodotti non si evince se la ricognizione delle predette emergenze del sistema geologico, a prescindere dall'assenza di specifiche indicazioni rivenienti dal PUTT/P, risulti essere stata (o meno) effettuata dall'Adeguamento al PUTT/P del PRG per il territorio oggetto di pianificazione. Si rileva la necessità di approfondimenti sul tema".

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che con "riferimento alle emergenze geologiche, non erano presenti nelle

carte tematiche e negli elenchi del PUTT/P e non sono state riscontrate nei "Primi Adempimenti" del comune di Bari. A seguito delle indagini dirette svolte sul territorio comunale e sulla base della documentazione (...), nonché dagli ulteriori approfondimenti svolti nella relazione geologica, tali emergenze geologiche non sono state individuate nel territorio comunale e conseguentemente non sono state riportate nella "Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P".

Si prende atto di quanto prospettato dal Comune

Emergenze morfologiche: grotte

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010, con riferimento alle emergenze morfologiche, "grotte", ha individuato nelle TAVV n. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B serie n. 4 bis Catasto delle Grotte scala 1:10.000, n. 5 grotte, con relative aree annesse.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che gli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P e il Catasto delle grotte pugliesi (al n.491), rilevano nel territorio comunale di Bari, in località "Lama Balice", la presenza di una grotta denominata "Grotticella Sant'Angelo" non riportata graficamente nella cartografia tematica del PRG. Pertanto la Regione ha prescritto che: *"per la Grotticella Sant'Angelo, nonché per eventuali altre "grotte", non cartografate dal "Catasto delle Grotte pugliesi", ma indicate nella letteratura di riferimento, il Comune deve provvedere alla relativa localizzazione, nonché all'individuazione dell'area di pertinenza (area direttamente interessata dal "bene" oggetto di tutela) e la relativa area annessa, e le specifiche norme di tutela. Per tale emergenza e per un area annessa di 100 mt si prescrive la cosiddetta "tutela integrale" di cui all'art.3.06 delle NTA del PUTT/P."*

Il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che con riferimento alle grotte *"sono stati svolti ulteriori approfondimenti anche attraverso la consultazione della Carta Idrogeomorfologica (...) e ai diversi sopralluoghi dei tecnici della Ripartizione Urbanistica e al sopralluogo*

congiunto con i tecnici dell'Autorità di Bacino della Puglia svoltosi in data 28.05.2013 (vedasi allegato 1 - verbale (...)) è emerso che le emergenze morfologiche presenti nel territorio comunale sono esclusivamente riferibili al tematismo "grotte". Sono state pertanto individuate e cartografate le "grotte naturali", di cui quattro costituiscono un nuovo inserimento". Il Comune di Bari ha inoltre rappresentato che in sede di aggiornamento di alcuni elementi della Carta Idrogeomorfologica non sono state inserite:

- la grotta denominata "Grotticella Sant'Angelo" riportata nel Catasto delle grotte pugliesi (al n. 491), poiché *"cancellata a causa di lavori per estrazione della pietra"*;
- "Inghiattitoio Mungivacca" poiché *"dal sopralluogo effettuato con i tecnici dell'AdB in data 28/05/2013 si è condiviso di "non confermare l'ipotesi della presenza della voragine."*

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 (cfr. TAVV n. 1B,...,8B catasto grotte serie n. 4 bis PUTT/P), ha individuato n. 13 grotte definendo solo per alcune l'area di pertinenza e le relative aree annesse. In particolare dalla consultazione degli elaborati non risultano perimstrate le aree annesse delle grotte Scizzo 1, Scizzo 2, Scizzo 3, grotta in località Torre a Mare, grotta Fontanaviva e grotta in località Fontanaviva.

Si ritengono condivisibili le discipline di tutela previste per i predetti ATD; con riferimento alla mancata perimetrazione delle aree di pertinenza e annesse delle grotte Scizzo 1, Scizzo 2, Scizzo 3, grotta in località Torre a Mare, grotta Fontanaviva e grotta in località Fontanaviva, si ritiene di dover considerare l'area di pertinenza coincidente con l'individuazione puntuale e considerare l'area l'annessa come costituita da una fascia della profondità costante di 100 m in coerenza con gli indirizzi seguiti dal Comune per le altre grotte censite.

Con riferimento alla grotta individuata come da "Relazione Geologica" (cfr. pagg. 2, 3) sulla destra idraulica di Lama Misciano e ad eventuali nuove cavità di origine naturale o antropica che possono essere successivamente inserite all'interno della Carta Idrogeomorfologica dell'AdB, resta inteso

che le stesse con la relativa area annessa della profondità di 100 m debbano considerarsi sottoposte ai regimi di tutela di cui all' art. 70 delle NTA dell' Adeguamento al PUTT/P del PRG.

Emergenze morfologiche doline

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010, con riferimento alle "doline" non ha individuato alcuna località interessata dalla presenza delle predette emergenze.

Il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che con riferimento alle doline a "seguito delle indagini dirette svolte sul territorio comunale e sulla base della documentazione (...) nonché dagli ulteriori approfondimenti svolti nella relazione geologica, il tematismo "doline" non è stato individuato in alcuna località del territorio comunale e conseguentemente tali emergenze non sono state riportate".

Si prende atto di quanto prospettato dal Comune.

Emergenze idrogeologiche

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010, non ha individuato, in analogia alle carte tematiche del PUTT/P, alcuna emergenza idrogeologica.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che per quanto attiene "al tematismo "sorgenti" l' Adeguamento al PUTT/P del PRG, non ha individuato alcuna località interessata dalla presenza delle predette emergenze. Tuttavia da accertamenti d'ufficio si rileva che l' Autorità di Bacino nella Carta Idrogeomorfologica (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009) riporta nel tratto di costa a Sud-Est del territorio di Bari la presenza delle "sorgenti".

Pertanto la Regione ha prescritto che: "per la predetta emergenza, previo approfondimento di dettaglio da parte dell' Amministrazione Comunale, vengano definite l' area di pertinenza (area direttamente interessata dal "bene" oggetto di tutela) e la relativa area annessa, nonché specifiche norme di

tutela. Per tale emergenza come localizzata dalla Carta Idrogeomorfologica e per un area annessa di 150 mt si prescrive la cosiddetta "tutela integrale" di cui all' art. 3.06 delle NTA del PUTT/P. Si prende atto di quanto prospettato dal Comune per le emergenze idrogeologiche e si prescrivono ulteriori approfondimenti posto che dagli elaborati prodotti non si evince se la ricognizione delle predette emergenze, a prescindere dall' assenza di specifiche indicazioni rivenienti dal PUTT/P, risulti essere stata (o meno) effettuata dall' Adeguamento al PUTT/P del PRG per il territorio oggetto di pianificazione."

Il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che "da approfondimenti è emerso che le emergenze idrogeologiche presenti nel territorio comunale sono esclusivamente riferibili al tematismo "sorgenti". Sono state pertanto individuate e cartografate sette sorgenti di tipo sottomarino nel tratto di costa a Sud-Est del territorio di Bari."

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 (cfr TAVV n. 1B,..., 8B Decreti Galasso serie n. 2 PUTT/P e art. 157 d.lgs. 42/2004) idrologia superficiale e assetto geo- morfologico (serie n.6 PUTT/P e art. 142 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. 42/2004) ha individuato n. 7 sorgenti definendo le relative aree annesse con buffer della profondità di 150 metri esclusivamente nella porzione marittima. Con riferimento al regime di tutela il Comune di Bari ha previsto per l' area annessa esclusivamente indrizzi di tutela (art. 70 delle NTA dell' Adeguamento al PUTT/P del PRG).

Nel prendere atto di dette perimetrazioni, si prescrive di considerare quale area annessa alle sorgenti anche la porzione a terra dell' area demaniale per una profondità di 150 metri.

COSTE ED AREE LITORANEE (3.07- NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010, ha individuato, nella relativa cartografia allegata (TAVV n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 serie 2 - 6 scala 1:10.000) le suddette componenti proce-

dendo ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle:

- "aree litoranee" (coincidente sostanzialmente con una fascia della profondità costante di 100 metri dal perimetro interno del demanio marittimo) e delle relative "aree annesse" (fascia della profondità costante di 100 metri a partire dal confine delle zone litoranee e utilizzando in alcuni tratti quali limiti fisici la viabilità esistente o di previsione di PRG);
- dei "territori costieri" così come cartografati nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera a), D.lgs 42/2004).

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD ha prescritto:

- (i) di perimetrare sia l'area litoranea che l'area annessa attestandosi su elementi fisici riconoscibili del territorio (confini stradali, recinzioni, ecc) escludendo quindi la viabilità di progetto prevista dal PRG e conservando per quanto possibile una profondità di 300 mt. Nel caso dell'area annessa la perimetrazione potrà, in funzione del rapporto del bene con il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva, assumere una dimensione superiore ovvero anche inferiore rispetto ai 200 mt previsti dal PUTT/P, non rilevandosi in atti, sufficienti indicazioni per operare la riduzione della fascia costiera come previsto dal vigente PUTT/P (mt 300);
- (ii) a seguito di quanto detto nel punto (i) di considerare quale area litoranea l'intera area destinata dal PRG a "verde pubblico-verde urbano" o "zone per attività primarie tipo A" laddove libera da edificazione, ai fini di assicurare continuità ecologica alla fascia costiera zone di riqualificazione ambientale confermandone l'idea del piano urbanistico generale.

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che:

- la perimetrazione sia della zona litoranea che di quella annessa è stata effettuata attestandosi su elementi fisici riconoscibili del territorio (linea ferroviaria, confini stradali, infrastrutture, recinzioni,

muri a secco, ecc) e, in assenza, facendo riferimento ai diversi usi del suolo desunti dalla Carta dell'uso del suolo della Regione Puglia (volo aereo 2006 - 2007) o ai confini catastali. In tal modo non è stata considerata la viabilità di progetto prevista dal PRG e non realizzata e si è comunque cercato di conservare per quanto possibile una profondità complessiva di 300 m. In tal modo la perimetrazione dell'area annessa potrà assumere una dimensione superiore ovvero anche inferiore rispetto ai 200 mt previsti dal PUTT/P, in funzione del rapporto del bene (costa) con il suo intorno espresso sia in termini ambientali, sia di contiguità e integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva;

- *si è scelto di considerare quale area litoranea l'intera area destinata dal PRG a "verde pubblico-verde urbano" o "zone per attività primarie tipo A" laddove libera da edificazione, ai fini di assicurare continuità ecologica alla fascia costiera zone di riqualificazione ambientale confermandone l'idea del piano urbanistico generale. In applicazione di tale principio se l'area destinata dal PRG a "verde pubblico-verde urbano" o "zone per attività primarie tipo A" è caratterizzata da edificato sparso (e comunque non abusivo) si è inteso attestarsi per l'area litoranea su elementi certi del territorio seguendo per quanto possibile la fascia di profondità pari a 100 metri dal perimetro interno del demanio marittimo e comunque, ampliando la medesima fascia (dei 100 m), qualora esistano parti di territorio non edificate al fine di mantenere per quanto possibile la continuità ecologica ed evitare la frammentazione del territori.*

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 (cfr TAVV n. 1B,...,8B Decreti Galasso serie n.2 PUTT/P e art. 157 d.lgs. 42/2004) idrologia superficiale e assetto geo- morfologico (serie n.6 PUTT/P e art. 142 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. 42/2004), ha rappresentato la zona litoranea e la relativa area annessa, e le aree assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. a D.lgs. 42/2004 nonché individuando un regime di tutela di cui all'art. 71 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG.

Si prende atto di quanto prospettato dal Comune con riferimento alla individuazione della zona litoranea e relativa area annessa.

Con riferimento invece alle "aree assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. a D.Lgs. 42/2004", si rileva che l'individuazione operata in sede di Adeguamento al PUTT/P del PRG nelle tavole (Regime giuridico delle aree tutelate (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su RAFG, su PRG, su catastale - tavole da n. 1 a n. 8 - scala 1:10.000, Ambiti Territoriali Distinti: Decreti Galasso. (serie n. 2 PUTT/P e art. 157 D.lgs 42/2004) Idrologia superficiale e Assetto geomorfologico (serie n.6 PUTT/P e art 142 co.1 lett. a) e c) del D,Lgs 42/2004) - su RAFG, su catastale - tavole da n. 1 a n. 8 - scala 1:10.000) risulta incompleta rispetto alla richiamata definizione ex art. 142 D.lgs 42/2004, co. 1, lett. a. Pertanto si ritiene necessario in questa sede ribadire che tutte le aree comprese "in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia", sono da considerare assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. "a" con le sole eccezioni previste dallo stesso art 142 al comma 2.

Inoltre il Comune con riferimento alla normativa di tutela di cui all'art. 71 delle NTA, ha ritenuto, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, integrare autonomamente la stessa introducendo ex novo alcune specifiche norme relative alle aree incluse negli ambiti territoriali individuati dal Documento Preliminare per la Rigenerazione Urbana, (LR Puglia 29 luglio 2008 n. 21). In particolare al comma 3 del suddetto art., ha previsto che: "Nelle aree indicate ai commi precedenti, ferme le previsioni di cui agli artt. 142 e seguenti del D.Lgs. 42/04, per il miglioramento delle condizioni urbanistiche e ambientali, ove incluse negli ambiti territoriali individuati dal Documento Preliminare per la Rigenerazione Urbana, gli interventi ammessi sono quelli previsti da programmi integrati di rigenerazione urbana, redatti ed approvati ai sensi della LR Puglia 29 luglio 2008 n. 21"

Le modifiche introdotte all'art. 71 delle NTA non si ritengono ammissibili nella presente fase procedimentale in quanto innovative rispetto agli atti adottati che peraltro riguardano specifici rilievi per i quali sono stati richiesti dalla GR con Delibera n.

1812/2011 controdeduzioni e/o adeguamento. Pertanto si ritiene necessario ripristinare la precedente versione normativa dovendosi rinviare la possibilità di variare detta norma a distinto e separato atto consiliare rispetto al presente procedimento.

CORSI D'ACQUA (3.08- NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010, ha individuato, nella relativa cartografia allegata (TAVV n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 serie 2 - 6 scala 1:10.000) la presenza delle predette componenti idrologiche "lame" procedendo ad una individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza e delle relative aree annesse nonché alla definizione di un regime di tutela sostanzialmente analogo a quello definito dalle NTA del PUTT/P (art. 71 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG). Nel dettaglio la suddetta Variante del PRG ha:

- esteso le individuazioni di corsi d'acqua del PUTT/P all'intero tracciato di: "Lama Balice", "Lama Lamasinata", "Lama Baronali", "Lama Montoni", "Lama Valenzano", "Lama San Giorgio" e "Lama Giotta";
- individuato nell'area di pertinenza delle suddette "lame" le aste fluviali, ovvero i "corsi d'acqua, iscritti negli elenchi delle acque pubbliche" presenti nel territorio e alcune aste fluviali del "reticolo idrografico";
- riportato le aste fluviali del "reticolo idrografico" così come individuato dall'Autorità di Bacino in sede di Carta Idrogeomorfologica (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009), senza individuare per le aste fluviali non ricadenti nell'area di pertinenza delle "lame", l'area di pertinenza, l'area annessa, e la specifica disciplina di tutela;
- in riferimento ai "corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche" l'Adeguamento del PRG al PUTT/P, laddove questi coincidono con i canali artificiali, ha inteso individuare quale area annessa una fascia della profondità compresa tra i 10-20 metri.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD ha prescritto di:

- (i) di approfondire per le aste fluviali del "reticolo idrografico" non ricadenti nell'area di pertinenza delle "lame", la valenza paesaggistica individuando di conseguenza ai fini della tutela, l'area di pertinenza e l'area annessa nonché una specifica disciplina d'uso nelle NTA;
- (ii) di individuare una profondità minima di 30 metri per le aree annesse ai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche coincidenti con i canali artificiali, individuando per esse una disciplina di tutela che orienti gli interventi verso la riqualificazione/rigenerazione delle opere idrauliche esistenti anche in relazione alla valenza di connessione ecologica urbana di detti corsi d'acqua;
- (iii) di perimetrare l'area annessa alle "lame" attestandosi su elementi fisici riconoscibili del territorio (confini stradali, recinzioni, ecc) privilegiando la coincidenza con il perimetro del Decreto Galasso (DM 1 agosto 1985 -ex L. 431/85) ove esistente, ai fini di una semplice gestione dei regimi di tutela, valutando anche la possibile esclusione delle aree di densa edificazione esistente, ovvero forme di intervento in grado di favorire la rilocalizzazione e/o riqualificazione dell'esistente;
- (iv) rappresentare con simbologia grafica differente le aree annesse e le aree di pertinenza delle "lame" nella relativa cartografia di Adeguamento del PRG al PUTT/P;
- (v) di estendere, per quanto attiene all'area annessa della Lama Baronali, come cartografata nella Tav 4 serie 2 - 6, il perimetro di quest'ultima all'antico alveo della "lama" così come oggi visibile dal canale deviatore fino alla Tangenziale di Bari attestandosi ove possibile sul limite del Decreto Galasso, valutando anche la possibile esclusione delle aree di densa edificazione esistente, ovvero forme di intervento in grado di favorire la rilocalizzazione e/o riqualificazione dell'esistente. L'area inoltre risulta, come successivamente descritto, essere interessata da insediamenti rupestri;
- (vi) di estendere, per quanto attiene all'area annessa della Lama Montrone, come cartografata nella Tav 4 serie 2 - 6, il perimetro di quest'ultima all'antico alveo della "lama" così come oggi visibile dal canale deviatore fino alla Tangenziale di Bari attestandosi, ove possibile su

elementi fissi e riconoscibili sul territorio (strade, muri a secco, recinzioni) posti a monte della "ripa di erosione fluviale", così come cartografata dalla Carta Idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009) e valutando anche la possibile esclusione delle aree di densa edificazione esistente ovvero forme di intervento in grado di favorire la rilocalizzazione e/o riqualificazione dell'esistente. L'area inoltre risulta, (...), essere interessata da insediamenti rupestri;

Il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che:

- per i reticoli idrografici come Lama Lamberti o Lama San Marco non sono stati considerati quali "corsi d'acqua" in quanto si tratta di depressioni morfologiche con dislivelli rispetto alle aree esterne assolutamente poco significativi e quindi non riconducibili alla definizione di corso d'acqua cui all'art.3.07 delle NTA. del PUTT/P;
- per le acque pubbliche la larghezza dell'area annessa è variata da 10÷20 metri circa a 30 metri e nelle norme tecniche è stata introdotta una disciplina di tutela che orienti gli interventi verso la riqualificazione/rigenerazione delle opere idrauliche esistenti anche in relazione alla valenza di connessione ecologica urbana di detti corsi d'acqua;
- l'area annessa alle "lame" è stata ridefinita attestandosi su elementi fisici riconoscibili del territorio (confini stradali, recinzioni, ecc) privilegiando la coincidenza con il perimetro del Decreto Galasso (D.M. 1 agosto 1985 - ex L. 431/85) ove esistente, (...);
- negli elaborati grafici della 'area di pertinenza e l'area annessa delle lame è stata distinta graficamente(...);
- il perimetro dell'area annessa della Lama Baronali, come cartografata nella Tav. 4 serie 2 - 6 della "Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P", è stato esteso comprendendo l'antico alveo della "lama" così come oggi visibile dal canale deviatore fino alla Tangenziale di Bari attestandosi (ove possibile) sul limite del Decreto Galasso, escludendo le aree di densa edificazione esistente,(...);

- il perimetro dell'area annessa della Lama Montrone, come cartografata nella Tav. 4 serie 2 - 6 della "Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P", è stato esteso comprendendo l'antico alveo della "lama" così come oggi visibile dal canale deviatore fino alla Tangenziale di Bari attestandosi, ove possibile su elementi fissi e riconoscibili sul territorio (strade, muri a secco, recinzioni, ecc.) posti a monte della "ripa di erosione fluviale", così come cartografata dalla Carta Idrogeomorfologica (...).

Per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, dalla consultazione delle tavole (TAVV n. 1B, ..., 8B Decreti Galasso serie n.2 PUTT/P e art. 157 d.lgs. 42/2004) idrologia superficiale e assetto geomorfologico (serie n.6 PUTT/P e art. 142 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. 42/2004) il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, ha rappresentato l'area annessa e l'area di pertinenza delle lame, nonché le aree assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 co.1 lett. c D.Lgs.42/2004 "Corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle "Acque Pubbliche" (art.142 co.1 lett. b D.Lgs. 42/2004), sottoponendole a un regime di tutela di cui all'art. 72 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG.

Pertanto, in linea generale, si ritengono condivisibili le descritte perimetrazioni e discipline relative ai predetti ATD; in particolare si rileva quanto segue:

- **in riferimento all'asta fluviale a Ovest dello Stadio San Nicola nella porzione a monte della SP 110 Modugno-Carbonara (strada Torrebella) non interessata dalla perimetrazione dei "Territori Costruiti" (come individuati nell'elaborato Tav. 4 - Aree escluse dalle norme in scala 1:10.000) si ritiene che la stessa rivesta un significativo ruolo di connessione idraulica ed ecologica risultando meritevole della tutela riservata ai corsi d'acqua di cui all'art. 72 delle NTA dell'Adeguamento, e pertanto detta asta fluviale si ritiene sia da sottoporre a tutela, per una fascia profonda 100 metri da entrambi i lati dall'asse del reticolo, applicando il regime di tutela di cui al punto 3 comma 3 dell'art. 72 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG;**

- **con riferimento ai "corsi d'acqua pubblici" tutelati ai sensi dell'art. 142, co. 1, lett. "c" d.lgs. 42/2004 si rappresenta che con DGR n. 1503 del 24.07.2014 la Regione ha approvato, l' "Elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici", ai sensi dell'art. 142, co. 3, del D.Lgs. 42/2004, nel quale risultano inclusi tratti dei corsi d'acqua denominati "Torrente Valenzano", "Torrente Montrone", "Torrente Picone" e "Lama Lamasinata". Detti tratti dunque non risultano tutelati ai sensi dell' art. 142, co. 1, lett. "c" d.lgs. 42/2004 e quindi non sottoposti alle procedure di cui all' art 146 del D.lgs 42/2004, ma restano tutelati come "corsi d'acqua" dalla Variante di Adeguamento del PRG, secondo le perimetrazioni ivi riportate, con conseguente applicazione dei regimi di tutela previsti dall'art. 72 delle NTA.**

Con riferimento dunque alle "aree assoggettate a tutela ai sensi dell'art. 142 co.1 lett. c D.Lgs.42/2004", si rileva che l'individuazione operata in sede di Adeguamento al PUTT/P del PRG nelle tavole (Regime giuridico delle aree tutelate (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su RAFG, su PRG, su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000, Ambiti Territoriali Distinti: Decreti Galasso (serie n.2 PUTT/P e art. 157 D.lgs 42/2004) Idrologia superficiale e Assetto geomorfologico (serie n.6 PUTT/P e art 142 co.1 lett. a) e c) del D.Lgs 42/2004) - su RAFG, su catastale - tavole da n. 1 a n. 8 - scala 1:10.000) risulta incompleta rispetto alla richiamata definizione ex art. 142 D.lgs 42/2004, comma 1, lett. "c".

Pertanto si ricorda che tutti i "corsi d'acqua pubblici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" sono da considerare assoggettati a tutela ai sensi dell'art. 142 co. 1 lett. c, con le sole eccezioni previste dallo stesso art 142 al comma 2 e con l'esclusione dei tratti appartenenti al succitato "Elenco dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici" (DGR n. 1503 del 24.07.2014).

Inoltre il Comune con riferimento alla normativa di tutela di cui all'art. 72 delle NTA, ha ritenuto, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, integrare autonomamente la stessa introducendo ex novo alcune

specifiche norme relative alle aree incluse negli ambiti territoriali individuati dal Documento Preliminare per la Rigenerazione Urbana, (L.R. Puglia 29 luglio 2008 n. 21). In particolare al comma 3 ha previsto che "Nelle aree indicate ai commi precedenti, ferme le previsioni di cui agli artt. 142 e seguenti del D.Lgs.42/04, per il miglioramento delle condizioni urbanistiche e ambientali, ove incluse negli ambiti territoriali individuati dal Documento Preliminare per la Rigenerazione Urbana, gli interventi ammessi sono quelli previsti da programmi integrati di rigenerazione urbana, redatti ed approvati ai sensi della L.R. Puglia 29 luglio 2008 n. 21"

Le modifiche introdotte all'art. 72 non si ritengono ammissibili nella presente fase procedimentale in quanto innovative rispetto agli atti adottati che peraltro riguardano specifici rilievi per i quali sono stati richiesti dalla GR con Delibera n.1812/2011 controdeduzioni e/o adeguamento. Pertanto si ritiene necessario ripristinare la precedente versione normativa dovendosi rinviare la possibilità di variare detta norma a distinto e separato atto consiliare rispetto al presente procedimento.

VERSANTI E CRINALI (3.09 - NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 nella relativa cartografia allegata (TAVV n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 serie 2 - 6 scala 1:10.000), ad eccezione della componente "Ciglio di lama", non ha individuato la presenza delle predette componenti e non ha introdotto una specifica disciplina di tutela.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD ha prescritto di *"esplicitare la ricognizione degli stessi, anche in considerazione delle individuazioni operate dall'Autorità di Bacino in sede di Carta Idrogeomorfologica (approvata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 48/2009 del 30.11.2009), con perimetrazione di aree di pertinenza e aree annesse e la predisposizione di una specifica normativa di tutela.*

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che *"da approfondi-*

menti (vedasi pag. 7 del verbale del "sopralluogo congiunto per la verifica congiunta degli elementi idrogeomorfologici del territorio comunale di Bari, (...)) è stato possibile verificare la presenza di un "orlo di superficie delimitante forme semispianate" nell'area compresa fra Lama Balice (quartiere San Paolo) fino alla zona industriale di Bari. In tali aree tale elemento - pur essendo percepibile a causa dei dislivelli altimetrici presenti sul territorio, risulta per estese porzioni totalmente frammentato e occultato dalla densa edificazione esistente (quartiere San Paolo) e dall'infrastrutturazione viaria, rimanendo riconoscibile solo in una modesta porzione territoriale caratterizzata da condizioni di naturalità. Conseguentemente solo in quest'area e limitatamente al lato settentrionale dell'orlo di scarpata è stata individuata un'area annessa opportunamente cartografata (il lato meridionale dell'orlo è invece interessato da una densa edificazione)."

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 (cfr TAVV n. 1B,...,8B Decreti Galasso serie n. 2 PUTT/P e art. 157 d.lgs. 42/2004) idrologia superficiale e assetto geo- morfologico (serie n.6 PUTT/P e art. 142 co. 1 lett. a) e c) d.lgs. 42/2004), ha rappresentato l'area annessa e l'area di pertinenza dei "versanti e crinali", sottoponendole a un regime di tutela di cui all' art. 73 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG.

Si prende atto di quanto operato dal Comune.

SISTEMA BOTANICO-VEGETAZIONALE CULTURALE E DELLA POTENZIALITA' FAUNISTICA

Con riferimento al sistema della copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 4 e n. 9 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo III delle NTA del PUTT/P (artt. 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14) si evidenzia quanto segue:

BOSCHI E MACCHIE (3.10 - NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 in riferimento alla predetta definizione, ha individuato nella relativa cartografia

riferita ad una sola porzione del territorio comunale, (TAVV n. 1, 2, 3, 4, serie 4 scala 1:10.000), le compagini a bosco-macchia ai sensi dell'art. 3.10 delle NTA.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che:

- nella relativa cartografia predisposta poiché è stata utilizzata la stessa simbologia non appare chiara, per le suddette componenti la distinzione di queste, con le componenti "beni naturalistici" di cui all'art. 3.11 delle NTA del PUTT/P;
- delle cinque compagini boschive individuate dagli atlanti cartografici del PUTT/P il PRG ha provveduto a perimetrare solo n. 4 compagini boschive, con l'esclusione di quella ricadente a confine con il Comune di Bitonto lungo "Lama Balice", e ha provveduto ad individuare una ulteriore compagine boschiva in località "Torre San Bartolomeo";
- non ha provveduto a riportare ulteriori componenti botanico-vegetazionali, così come rilevato da approfondimenti d'ufficio, e altresì cartografate nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142 lettera "g", D.lgs 42/2004) validata in data 18 gennaio 2010 dalla direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.

Pertanto la Regione ha prescritto per i predetti ATD:

- (i) di considerare appartenenti a tale categoria, al minimo, in considerazione della scala regionale cui è stata svolta la ricognizione, le aree cartografate dal menzionato strato conoscitivo prodotto dall'Ente Regione in sede di redazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);
- (ii) la puntuale individuazione dell'area annessa per tutte le componenti individuate in funzione del contesto paesaggistico attestandosi, ove possibile, su elementi fisici riconoscibili e riportando tale perimetrazione anche su cartografia catastale;
- (iii) di distinguere nelle relative tavole le componenti "boschi e macchie" così come definite dall'art.3.10 delle NTA del PUTT/P, dalle compo-

nenti "beni naturalistici" così come definite dall'art.3.11 delle NTA del PUTT/P;

- (iv) in relazione a quanto innanzi si suggerisce di utilizzare gli strati conoscitivi prodotti dallo stesso Comune nell'ambito della redazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) del Piano Urbanistico Generale così come adottato il 31.03.2009 dalla Giunta Municipale;

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che: "sono stati svolti ulteriori approfondimenti anche attraverso la consultazione dei "quadri conoscitivi" del PPTR del 2010 e di quello adottato ad agosto 2012 (più specificamente tav.6.2.1 "Sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici. Struttura eco sistemica e ambientale. Componenti botanico-vegetazionali" del PPTR) e dei "quadri conoscitivi del DPP del comune di Bari. Da tali approfondimenti è emerso che le emergenze relative alla componente in questione sono riferibili ad entrambi i tematismi boschi e macchie".

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 (cfr. TAVV n. 1,...,8 Sistema botanico-vegetazionale, colturale e faunistico. Serie n.4 PUTT/P Parchi naturali regionali e zone SIC), ha rappresentato l'area annessa e l'area di pertinenza dei "boschi e macchie", nonché l'area di pertinenza dei soprassuoli percorsi dal fuoco (L. n.353/2000) sottoponendole a un regime di tutela di cui all' art. 74 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG.

In proposito si rileva che il Comune di Bari non ha provveduto a riportare i boschi e le macchie cartografati nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142 lettera "g", D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42) del PPTR, bensì ha perimetrato esclusivamente ulteriori n. 5 compagini boschive.

Si ritengono condivisibili le discipline relative ai predetti ATD; nel contempo, in termini ricognitivi del territorio si ricorda che vanno considerate quali aree boscate, sottoposte ai regimi di cui al art. 142 comma 1 lettera "g", D.lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art art. 74 delle NTA dell'Adeguamento al

PUTT/P, oltre alle n. 5 compagini boschive perimetrate negli elaborati dell'Adeguamento al PUTT/P, tutte le aree cartografate nella tav. 6.2.1 "Sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici. Struttura eco sistemica e ambientale. Componenti botanico- vegetazionali" del PPTR adottato con DGR n. 1435 del 02.08.2013 e DGR n. 2022 del 29.10.2013 e la relativa area annessa per una profondità di 100 m;

BENI NATURALISTICI (3.11- NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 ha individuato nella relativa cartografia, (TAVV n. 1, 2, 3, 4, serie 4 scala 1:10.000), la presenza delle predette componenti procedendo all'individuazione delle aree di pertinenza ma non delle relative aree annesse. Con riferimento alla presenza di un biotopo riconosciuto dal PUTT/P come "Lama Balice" in corrispondenza della omonima lama, il Comune di Bari ha individuato nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P la suddetta componente coincidente con il perimetro del "Parco Naturale di Lama Balice" istituito con LR n. 5 giugno 2007, per il quale il Comune ha provveduto ad introdurre, le relative norme di tutela (art. 73 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG) del "Parco Naturale di Lama Balice" disciplinate dalla LR n. 5 giugno 2007.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha prescritto per i predetti ATD:

- (i) *di adeguare gli elaborati in relazione all'accoglimento della osservazione n. 5 (...);*
- (ii) *la puntuale individuazione dell'area annessa, per i siti di riconosciuto e rilevante valore scientifico e naturalistico (Lama San Giorgio e Lama Giotta) e per il Parco Regionale "Lama Balice", perimetrata in funzione del contesto paesaggistico e riportando tale perimetrazione anche su cartografia catastale; nonché attestandosi su elementi fisici riconoscibili del territorio (confini stradali, recinzioni, ecc) e privilegiando la coincidenza con il perimetro del Decreto Galasso (DM 1 agosto 1985 - ex L.431/85) ove esistente, ai fini di una semplice gestione dei regimi di tutela. Tale operazione potrà valutare anche la possibile esclusione delle aree di densa edificazione esistente ovvero forme di intervento in*

grado di favorire la rilocalizzazione e/o riqualificazione dell'esistente. Quanto innanzi dovrà coordinarsi con la prescrizione di cui al punto (iii) dei CORSI D'ACQUA (3.08)(...);

- (iii) *la puntuale individuazione negli elaborati grafici del SIC ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE. - Pseidoneto San Vito-Barletta IT912000 (DM 157 del 21.07.2005);*
- (iv) *la distinzione nelle relative tavole delle componenti "beni naturalistici" così come definite dall'art. 3.11 delle NTA del PUTT, dalle componenti "boschi e macchie" così come definite dall'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P;*

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che:

- *è stata perimetrata l'area di pertinenza e quella annessa della proposta in itinere di parco regionale di Lama San Giorgio - Giotta;*
- *è stata perimetrata l'area annessa, per i siti di riconosciuto e rilevante valore scientifico e naturalistico (Lama San Giorgio e Lama Giotta) e per il Parco Regionale "Lama Balice", in funzione del contesto paesaggistico e riportando tale perimetrazione anche su cartografia catastale; nonché attestandosi su elementi fisici riconoscibili del territorio (confini stradali, recinzioni, ecc) e privilegiando la coincidenza con il perimetro del Decreto Galasso (DM 1 agosto 1985 - ex L.431/85) ove esistente, ai fini di una semplice gestione dei regimi di tutela. Tale operazione è stata effettuata valutando l'esclusione delle aree di densa edificazione esistente ovvero forme di intervento in grado di favorire la rilocalizzazione e/o riqualificazione dell'esistente;*
- *sono stati individuati negli elaborati grafici il SIC ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE - Pseidoneto San Vito- Barletta IT912000 (DM 157 del 21.07.2005);*
- *è stata effettuata la distinzione con campiture e colori diversi nelle relative tavole delle componenti "beni naturalistici" così come definite dall'art.3.11 delle NTA del PUTT, dalle componenti "boschi e macchie" così come definite dall'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P.*

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari in sede di con-

trodeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, (cfr. TAVV n. 1,...,8 Sistema botanico-vegetazionale, colturale e faunistico. Serie n. 4 PUTT/P Parchi naturali regionali e zone SIC) ha rappresentato l'area annessa e l'area di pertinenza dei "beni naturalistici" (Beni naturalistici, Parco naturale regionale di Lama Balice) e la sola area di pertinenza di n. 5 Parchi Urbani, sottoponendoli a un regime di tutela di cui all' art. 75 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG.

Con riferimento alla perimetrazione dei Parchi Urbani, (Area Verde di Villa De Grecis, Parco due giugno, Pineta san Francesco, Pineta Tiro a Volo e Area Verde di Villa La Vela) si ritiene di poter condividere la scelta operata dal Comune di non perimetrare la relativa area annessa atteso che per il caso di specie non trattasi di parchi comunali a valenza naturalistica per i quali le NTA del PUTT (art. 3.11) prevedono un area annessa.

Con riferimento infine alla area annessa, del bene naturalistico "Parco Naturale di Lama Balice" si precisa che sebbene nella legenda delle suddette tavole non risulti esplicitato, il tratteggio azzurro inclinato è da intendersi come rappresentativo di detta area annessa.

Si ritengono condivisibili le descritte perimetrazioni e discipline relative ai predetti ATD con le precisazioni su descritte.

ZONE UMIDE (3.12 - NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 in riferimento alla predetta componente, non ha individuato, in analogia alla cartografia tematica del PUTT/P, alcuna delle predette emergenze.

Si prende atto di quanto prospettato dal Comune.

AREE PROTETTE (3.13 - NTA PUTT /P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 in riferimento alla predetta componente, non ha individuato, in analogia alla cartografia tematica del PUTT/P, alcuna delle predette componenti.

Si prende atto di quanto prospettato dal Comune.

BENI DIFFUSI DEL PAESAGGIO AGRARIO (3.14 - NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 in riferimento alla predetta componente non ha:

- individuato, all'interno di tutto il territorio comunale, alcuna delle suddette componenti, né ha fissato per esse alcuna disciplina di tutela;
- provveduto a censire la eventuale presenza di alberature che presentano i caratteri di monumentalità, come definiti dall'art. 2 della LR 4/6/2007 n. 14, finalizzata alla "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" (BURP n. 83 del 7/6/2007).

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha prescritto per i predetti ATD: "la completa ricognizione delle aree di pertinenza e relative aree annesse, dei beni diffusi nel paesaggio agrario, con particolare riferimento a quanto indicato (...) nonché agli eventuali uliveti monumentali, anche secondo quanto disposto dalla citata LR n.14/2007, a cui riferire il regime di tutela previsto, tenuto conto del primo elenco provvisorio degli ulivi monumentali della Puglia di cui alla DGR n. 345 del 8 marzo 2011, ed eventuali successivi aggiornamenti. A tal fine si suggerisce di utilizzare gli strati conoscitivi prodotti dallo stesso Comune nell'ambito della redazione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) del Piano Urbanistico Generale".

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che: *dalla documentazione in possesso e dalla consultazione dell'elenco aggiornato degli Ulivi Monumentali di Puglia (giusta DGR 345/2011 e DGR 357/2013) si è potuto comunque constatare l'assenza di alberature che presentano i caratteri di monumentalità, come definiti dall'art. 2 della LR 4/6/2007 n. 14, finalizzata alla "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia". In conformità alle prescrizioni e modifiche richieste nella DGR n.1812/2011, sono stati svolti ulteriori approfondimenti anche attraverso i "quadri conoscitivi" del DPP*

del comune di Bari e sono stati individuati i muretti a secco prevedendo opportune norme di tutela nelle zone con destinazione urbanistica ad attività primarie.

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, (cfr. TAVV n. 1,...,8 Sistema botanico-vegetazionale, colturale e faunistico. Serie n. 4 PUTT/P Parchi naturali regionali e zone SIC), ha rappresentato la sola area di pertinenza di alcuni "beni diffusi nel paesaggio agrario" ovvero nel dettaglio i muretti secco, sottoponendoli ad un regime di tutela di cui all'art. 76 delle NTA. Con riferimento ai beni diffusi nel paesaggio agrario come definiti ai commi 1 e 2 dell'art. 76 delle NTA e non cartografati dalla Variante al PRG di Adeguamento al PUTT/P, il Comune di Bari rimanda l'individuazione e censimento da operarsi nella relazione paesaggistica redatta in analogia a quanto previsto dal DPCM 12 dicembre 2005, da allegare in sede di istanza di autorizzazione paesaggistica.

Si prende atto di quanto operato dal Comune.

SISTEMA DELLA STRATIFICAZIONE STORICA

Con riferimento al *sistema della stratificazione storica*, come individuato dalla cartografia tematica del PUTT/P (serie n. 5, n. 7, n. 8 degli atlanti della documentazione cartografica) e disciplinato dal Titolo III, Capo IV delle NTA (artt. 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, delle NTA del PUTT/P) si evidenzia quanto segue.

ZONE ARCHEOLOGICHE (3.15 - NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 in riferimento alla predetta componente ha individuato nella relativa cartografia (TAVV n. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B serie 5 scala 1:10.000), nella Relazione Generale Allegato 2 e Allegato 3 la denominazione, la località, e il codice assegnato alle singole aree archeologiche (VAK per le aree archeologiche vincolate e SAK per le aree archeologiche segnalate). Il Comune di Bari ha dichiarato nella Relazione Generale (pag 24) che per quanto attiene le:

- "zone archeologiche sottoposte a vincolo" di far coincidere l'area di pertinenza di tale componente intesa come area assoggettata a vincolo indiretto ex art. 21 della L.1089/1939 con l'area annessa, senza operare quindi alcuna distinzione;
- "zone archeologiche segnalate" di aver proceduto alla individuazione di dettaglio ovvero alla graficizzazione e definizione delle specifiche aree di pertinenza (area direttamente interessata dal "bene" oggetto di tutela) e delle relative aree annesse, dimensionate con una larghezza media di mt 100.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che:

- le zone archeologiche sottoposte a vincolo diretto della Soprintendenza ai sensi della L. 1089/1939 individuate nell'elaborato n. 6B del Comune di Bari, con il codice VAK 114 (denominata Ipogeo Rupestre C. La Fitta)" e con il codice VAK 2 (denominata "Cinta Muraria"), nell'elaborato 4B con il codice VAK 117 (denominata "Menihir") evidenziando differenze rispetto a quanto indicato dalla stessa Soprintendenza in occasione della ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera "m", Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
- le zone archeologiche individuate nell'elaborato n. 4B con il codice VAK 103, VAK 104, VAK 102, VAK 106, VAK 107, VAK 110, VAK 111, VAK 115, VAK 125 (chiese e ipogei rupestri) e nell'elaborato n. 3 B con il codice VAK 113 come zone sottoposte a vincolo, esse non sono state individuate dalla stessa Soprintendenza in occasione della ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera "m", Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), e validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Tuttavia da accertamenti d'ufficio si rileva che tali beni come individuati nella "*Carta dei Beni Culturali*",

di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 dell'11 gennaio 2010, risultano essere sottoposti a vincolo architettonico (ex art.21 della L. 1089/1939) e per essi risulta un perimetro di area assoggettata a vincolo differente rispetto a quanto cartografato dal PRG. Per le suddette zone, individuate dal Comune di Bari come sottoposte a vincolo archeologico, è necessario riportare i relativi decreti di vincolo e le eventuali mappe ad essi allegati corredati alle perimetrazioni effettuate in fase di Adeguamento del PRG al PUTT/P;

- per le "zone archeologiche segnalate" non è esplicitata chiaramente l'individuazione dell'area annessa e dell'area di pertinenza.
- che per le predette componenti il PRG ha inoltre individuato in cartografia anche il tracciato tratturale ed in particolare il "Tratturello via Traiana" contraddistinto con il codice TR 94. Per il predetto tratturo si rileva che lo stesso, rappresentato nell'elaborato 1B, 2B, 3B, è considerato quale segnalazione archeologica, pur gravando su di esso vincolo archeologico. In ordine al predetto tracciato tratturale il PRG ha fissato gli obiettivi di tutela (art. 77 delle NTA di PRG) senza provvedere ad individuare una disciplina di tutela del suddetto bene.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha prescritto per i predetti ATD:

- (i) *l'approfondimento delle perimetrazioni su base catastale con individuazione delle aree di pertinenza e aree annesse, relative ai vincoli e alle segnalazioni archeologiche nonché ai tracciati tratturali, anche in relazione a quanto identificato nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art.142 lettera "m", Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), validata in data 18 novembre 2010 dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e dal Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia nell'ambito dell'accordo di copianificazione per l'approvazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e con la Carta dei Beni Culturali elaborata nell'ambito della redazione dello stesso Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, documentandone opportunamente ogni scostamento;*

- (ii) *di definire nelle NTA della Variante al PRG di Adeguamento al PUTT/P una disciplina di tutela per il tracciato tratturale di via "Traiana", in riferimento alla relativa area di pertinenza e area annessa.*

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che: *"le zone archeologiche tutelate dal PUTT/P sono state così definite e distinte:*

- *"zone archeologiche vincolate" quelle assoggettate a tutela ai sensi della seconda parte del D.lgs.42/2004 e ss.mm.ii., individuate con la sigla VAK;*
- *"zone archeologiche segnalate dal PUTT/P" quei beni archeologici considerati "aree a rischio", che richiedono un livello di conoscenza più approfondito del palinsesto archeologico, individuate con la sigla SAK.*

(...) E' stata redatta apposita schedatura sia per le "zone archeologiche vincolate" (con allegati i relativi decreti di vincolo), sia per le "zone archeologiche segnalate dal PUTT/P", in cui le relative perimetrazioni sono riportate anche su base catastale.

Per le zone archeologiche vincolate il perimetro dell'area di pertinenza e dell'area annessa è stato definito come segue:

- *l'area di pertinenza coincide con l'area assoggettata a vincolo diretto;*
- *l'area annessa coincide o con l'area assoggettata a vincolo indiretto ex art.21 della L.1089/1939 o con una fascia della profondità costante di 50 metri intorno all'area di pertinenza, eventualmente riconfigurata laddove si evidenzino oggettive situazioni di fatto, ormai consolidate sul territorio.*

Per le segnalazioni archeologiche il perimetro dell'area di pertinenza e dell'area annessa non sono distinti in quanto tali emergenze necessitano di un livello di conoscenza più approfondito del palinsesto archeologico. Per tali aree "a rischio archeologico" gli interessati (amministrazioni e gli enti pubblici, nonché i soggetti privati interessati) potranno presentare istanza di proposta di perimetrazione delle aree di pertinenza e di quelle annesse sulla base della redazione della Carta del rischio archeologico redatta da archeologo accreditato presso la Soprin-

tendenza per i Beni Archeologici della Regione Puglia ai fini dell'ottenimento del parere da parte della stessa Soprintendenza. In tal modo, potrà essere modificato sulla base di elementi "certi" la perimetrazione della segnalazione archeologica.

Questa scelta è stata indotta dalla consapevolezza che la effettiva consistenza del bene oggetto di tutela sfugge ad una esatta determinazione in mancanza di quelle analisi conseguenti a specifiche ed approfondite indagini e ricognizioni, da condurre di concerto con la Soprintendenza Archeologica della Puglia e in ogni caso in una fase "esecutiva", successiva a quella attuale (di pianificazione generale)."

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, (cfr. TAVV n. 1B,...,8B catasto grotte (serie n. 4 bis PUTT/P) vincoli e segnalazioni archeologici (serie n. 5 PUTT/P) ha provveduto a individuare n. 81 segnalazioni archeologiche (SAK), l'area annessa e l'area di pertinenza di vincoli archeologici (VAK), nonché l'area annessa e di pertinenza del tratturello di via Traiana contraddistinto con il codice TR 94 sottoponendoli rispettivamente ad un regime di tutela di cui all'art. 77 e 80 delle NTA.

Per le "segnalazioni archeologiche" e i "vincoli archeologici" il Comune di Bari ha svolto una ricognizione approfondita e argomentata con schede adeguatamente redatte (Atlante delle Segnalazioni Architettoniche - SA, Atlante dei Vincoli Archeologici - VAK) individuando nel dettaglio su base CTR, catastale e su base aerofotogrammetrico tali componenti nonché i dati identificativi.

Si rappresenta che risulta acquisita agli atti d'Ufficio giusta nota prot. n. 222005 del 08.10.2014 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot. n. 12031 del 09.10.2014 in ottemperanza a quanto richiesto con DGR n. 1812 del 02.08.2011, per alcuni vincoli archeologici (indicati dalla Variante con le sigle VAK 001, VAK 001 VAK 001, VAK 002, VAK 003, VAK 005, VAK 006, VAK 112, VAK 116, VAK 117, VAK 118, VAK 119, VAK 120, VAK 124, VAK 127), copie dei decreti di vincolo e delle relative mappe allegate.

Con riferimento alla procedura di definizione delle perimetrazioni di area di pertinenza e area

annessa dei beni archeologici segnalati di cui all'art. 77.4 delle NTA della Variante di Adeguamento, pur condividendo la necessità di un livello di conoscenza più approfondito al fine di individuare detti perimetri, non si ritiene condivisibile la procedura proposta. Si ritiene opportuno, fermo restando le perimetrazioni proposte, di sottoporre le aree perimetrate come "segnalazioni archeologiche" ad uno specifico ed adeguato regime di tutela con l'obbligo documentale in sede di richiesta di autorizzazione paesaggistica di produrre una "Carta del rischio archeologico" come proposta dal Comune.

Si prescrive pertanto di integrare e modificare l'art 77 delle NTA della Variante di Adeguamento al PUTT/P del PRG come segue:

- il comma 1 "Definizioni e individuazione" viene così sostituito:

"1. Sono "beni archeologici" tutelati dal PUTT/P e come tali ricompresi nella presente "Variante di Adeguamento del P.R.G. al PUTT/P":

a. i beni archeologici vincolati ai sensi della seconda parte del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., individuati con la sigla VAK;

b. i beni archeologici segnalati, individuati con la sigla SAK, caratterizzati da un potenziale ritrovamento di materiali archeologici, che richiedono un livello di conoscenza più approfondito del palinsesto archeologico;

2. Per ciascun bene appartenente alla categoria a) sono individuati:

- l'area di pertinenza, che è definita dall'area direttamente impegnata dal bene archeologico, così come riportata sulle cartografie del P.R.G.;

- l'area annessa, che è definita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza. Essa è stata dimensionata nelle cartografie del P.R.G. in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene archeologico ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità da insediamento e da dissesto), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva.

3. L'estensione dell'area di pertinenza e della relativa area annessa dei beni archeologici

vincolati è definita nelle tavole e negli elaborati della "Variante di Adeguamento del P.R.G. al PUTT/P.

4. *Per i beni archeologici segnalati soggetti alle disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 77 vale il perimetro individuato negli elaborati n. 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B catasto grotte (serie n. 4 bis PUTT/P) vincoli e segnalazioni archeologici (serie n. 5 PUTT/P)"*

- *il comma 4 viene così sostituito:*

"Ogni intervento di trasformazione ricadente nel perimetro delle aree interessate dalle "segnalazioni archeologiche" deve essere realizzato previa individuazione delle eventuali presenze archeologiche nel territorio, con l'obbligo documentale, in sede di richiesta di autorizzazione paesaggistica, di produrre una "Carta del rischio archeologico" al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio. In particolare in dette aree si applicano gli indirizzi di tutela relativi agli A.T.D. di valore distinguibile "C" (salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica) e le direttive di tutela relative agli A.T.D. di valore relativo "D" (va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione).

L'istanza, in sede di richiesta di autorizzazione paesaggistica per interventi di trasformazione ricadenti nelle aree interessate dalle "segnalazioni archeologiche", deve essere sottoposta anche alla Soprintendenza Archeologica competente.

L'istanza deve essere corredata dagli elementi utili per la valutazione preliminare sullo stato dell'area, e in particolare di una "Carta di rischio archeologico" redatta da archeologo dotato di adeguato curriculum professionale, con allegati, oltre agli elaborati progettuali, la seguente documentazione tecnica essenziale, sia su supporto cartaceo che su supporto digitale (formato vettoriale georeferito):

- *Relazione tecnico-scientifica sulle presenze archeologiche nel territorio a seguito di raccolta*

bibliografica e d'archivio, analisi delle fotografie aeree, ricognizioni di superficie: nella relazione andrà specificata la metodologia adottata per le indagini (es. modalità di svolgimento della ricognizione di superficie, numero di ricognitori, data, eccetera) e bibliografia di riferimento;

- *Carta della visibilità e dell'utilizzo dei suoli;*
- *Schede delle aree di ricognizione archeologica e delle unità topografiche individuate. Nel caso di rinvenimenti di interesse archeologico si dovrà procedere alla redazione della scheda SITO completa della documentazione fotografica e dei riferimenti (coordinate, eccetera) di inquadramento topografico e territoriale;*
- *Scheda Tabella Materiali Archeologici (TMA) dei reperti con relativa documentazione fotografica e inquadramento cronologico;*
- *Carta archeologica con ubicazione dei siti archeologici noti da archivio e bibliografia e riferimenti alla viabilità antica;*

L'autorizzazione paesaggistica potrà essere rilasciata solo a seguito di favorevole pronunciamento della Soprintendenza Archeologica competente."

Si ritengono condivisibili le descritte perimetrazioni e discipline relative ai predetti ATD con l'introduzione delle suddette modifiche.

BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI (3.16 - NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 in riferimento alla predetta componente ha individuato nei relativi elaborati grafici (TAVV n. 1A, 2A, 2A.1, 3A, 4A, 5A, 6A serie n. 1 e n. 5 scala 1:10.000), e nella Relazione Generale (pag 34-38) la denominazione, la località, e il relativo codice assegnato alle singole componenti (VA per i beni architettonici extraurbani vincolati, PAE per i beni di decreti ex lege 1497/39 e SA per i beni architettonici extraurbani segnalati). Il Comune di Bari ha dichiarato nella Relazione Generale (pag 24) che per quanto attiene i:

- *"beni architettonici vincolati" l'area di pertinenza intesa come area assoggettata a vincolo indiretto ex art.21 della L.1089/1939 risulta coincidere con l'area annessa;*
- *"beni architettonici segnalati" (...)l'area annessa è risultata, per tutti i beni esaminati riconducibili ad*

una fascia di profondità costante di metri 50 lungo tutto il contorno dell'area di pertinenza, eventualmente riconfigurata laddove si evidenzino oggettive situazioni di fatto, ormai consolidate sul territorio, come la presenza di opere infrastrutturali e insediative".

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che:

- per alcuni "beni architettonici vincolati" non sempre appaiono chiari i relativi criteri di perimetrazione poiché l'area di pertinenza risulta essere più estesa dell'area assoggettata a vincolo architettonico ex art. 21 della L. 1089/1939, non segnalando quindi per taluni casi se sia stata individuata o meno anche l'area annessa. Nel dettaglio si fa riferimento ai "beni architettonici vincolati" distinti con i codici VA 2, VA 3, VA 4, VA 11, VA 14, VA 15, VA 18, VA 34, VA 38, VA 46.
- l'individuazione del vincolo architettonico extraurbano operato dal PRG e indicato con il codice VA 17 "Chiesa rupestre e ipogeo dei Romiti" non risulta essere coincidente con il perimetro individuato nella Carta dei Beni Culturali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 dell'11 gennaio 2010.
- per quanto riguarda i beni individuati nella Tav. 4A (serie n.1 e n.5) e indicati con i codici VA 28, VA 30, VA 31, si ritengono necessari chiarimenti e precisazioni da parte del Comune in ordine alla sussistenza o meno del relativo vincolo architettonico e ciò alla luce di quanto riportato in proposito nella Delibera di CC n.13/2011.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha prescritto per i predetti ATD (beni architettonici extraurbani) che:

- (i) *per le componenti per le quali il PRG non ha proceduto a individuare l'area annessa o ha individuato la stessa come fascia costante della profondità di 50 mt, di ridefinirne il perimetro in funzione del contesto paesaggistico di riferimento attestandosi, ove possibile, su elementi fisici riconoscibili nel suo intorno (muri di recinzione, filari d'alberature, siepi, strade bianche) e riportando tale perimetrazione anche su cartografia catastale, motivando adeguatamente le nuove configurazioni;*

- (ii) *l'approfondimento delle individuazioni dei vincoli e delle segnalazioni architettoniche extraurbane operate dal PRG anche in relazione ai beni identificati nella "Carta dei Beni Culturali" di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1 dell'11 gennaio 2010;*

- (iii) *la puntuale individuazione su cartografia catastale delle aree di pertinenza e delle aree annesse a detti vincoli e segnalazioni, nonché la predisposizione di schede di analisi tecniche e documentali a corredo dei medesimi ATD che integrino, anche con una descrizione, le schede già predisposte;*

- (iv) *di perimetrare in condivisione con la competente Soprintendenza, le aree di pertinenza e le aree annesse degli insediamenti rupestri (chiese, ipogei, ecc.), nei tratti degli antichi alveoli delle lame "Baronali" e "Montrone", per le porzioni comprese tra i relativi canali deviatori e la Tangenziale di Bari, in riferimento non solo a quelli oggetto di vincolo, ma anche a quelli segnalati dalla Soprintendenza o se ritenuti dalla letteratura rilevanti testimonianze delle forme insediative storiche;*

- (v) *risulta altresì necessario correggere l'incongruenza grafica presente nella tavola Tav 4A Serie n. 1 e n.5 ove risulta il riporto del vincolo architettonico "VA7- Villa Lucae via Bitritto" indicato graficamente come "bene architettonico segnalato" e nella stessa tavola, il riporto del codice SA48 a cui non risulta corrispondere alcuna localizzazione di bene architettonico, anche in riferimento al relativo Allegato n.3 della Relazione Generale;*

- (vi) *in accordo a quanto previsto dalla Lr 14/2008 di individuare gli elenchi di cui all'art.12 della stessa, inerenti la individuazione di opere di architettura moderna e contemporanea da sottoporre a tutela.*

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che i "beni architettonici extraurbani" tutelati dal PUTT/P sono stati così definiti e distinti:

- VA per i beni architettonici extraurbani vincolati ai sensi della seconda parte del D.Lgs.42/2004 e ss.mm.ii.;

- SA per i beni architettonici extraurbani segnalati.

(...)Per i beni architettonici extraurbani vincolati e per i beni assoggettati a tutela ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.42/2004 (...):

- l'area di pertinenza coincide con l'area assoggettata a vincolo diretto;
- l'area annessa è stata individuata in base all'effettivo stato dei luoghi, sulla scorta di valutazioni afferenti la funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene architettonico ed il suo intorno, espresso in termini ambientali (vulnerabilità da insediamento o da dissesto), di contiguità integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva (così come disposto dall'art. 3.15.3 delle NTA del PUTT/P), attestandosi, ove possibile, su elementi fisici riconoscibili nel suo intorno (opere infrastrutturali ed insediative, muri di recinzione, filari d'alberature, siepi, strade bianche, diverso uso del suolo).

(...) Per i beni architettonici extraurbani segnalati (...):

- l'area di pertinenza coincide con la zona di pertinenza coincide con l'area direttamente impegnata dal "bene architettonico" inteso come perimetro che individua materialmente i manufatti meritevoli di salvaguardia e valorizzazione;
- l'area annessa è stata individuata in base all'effettivo stato dei luoghi, sulla scorta di valutazioni afferenti la funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene architettonico ed il suo intorno, espresso in termini ambientali (vulnerabilità da insediamento o da dissesto), di contiguità integrazione delle forme d'uso e di fruizione visiva (così come disposto dall'art. 3.15.3 delle N.T.A. del PUTT/P), attestandosi, ove possibile, su elementi fisici riconoscibili nel suo intorno (opere infrastrutturali ed insediative, muri di recinzione, filari d'alberature, siepi, strade bianche, diverso uso del suolo).

Sia per i "beni architettonici extraurbani vincolati" (con allegati i relativi decreti di vincolo), sia per i beni assoggettati a tutela ai sensi dell'art.136 del D.Lgs.42/2004 (ex lege 1497/1939), sia per i "beni architettonici extraurbani segnalati dal PUTT/P", in cui le relative perimetrazioni (ampiamente motivate) sono riportate anche su base catastale.

La Variante di Adeguamento del P.R.G. al PUTT/P" comprende le "opere di architettura moderna e contemporanea" definite dall'art.12 della legge regionale Puglia 10 giugno 2008, n. 14 "Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio", individuate con la sigla AM.

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, (cfr. TAVV n. 1A,...,8A aree di notevole interesse pubblico (serie n. 1 PUTT/P e art. 136 d.lgs. 42/2004) vincoli e segnalazioni architettonici (serie n. 5 PUTT/P) opere di architettura moderna e contemporanea (LR. Puglia n. 14/2008), ha provveduto a individuare:

- l'area annessa e l'area di pertinenza di n. 67 "beni architettonici extraurbani vincolati" (VA) e di n. 95 "beni architettonici extraurbani segnalati" (VAK) sottoponendole al regime di tutela di cui all'art. 78;
- l'area di pertinenza degli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art.136 D.Lgs. 42/2004) (PAE), di cui alla "dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune nel comune di Bari" (DM 09.07.1990), "Villa Romanazzi Carducci (aree verde)" (DGR 14.02.1983) sottoponendole al un regime di tutela di cui all'art. 79;
- l'area di pertinenza degli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art.136 D.Lgs. 42/2004) (PAE), di cui alla "proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area centrale della città di Bari (quartieri San Nicola, Murat, Libertà e Madonnella) ai sensi dell'art.136 lett. c) e d)";
- n. 47 "opere di architettura moderna e contemporanea" (AM) di cui all'art. 12 della LR 14/2008 sottoponendole al un regime di tutela di cui all'art 83 delle NTA.

Per le predette componenti il Comune di Bari ha svolto una ricognizione approfondita e argomentata con schede adeguatamente redatte (Atlante dei Vincoli Architettonici - VA, Atlante delle Segnalazioni Architettoniche - SA, Atlante degli Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - PAE) individuando nel dettaglio su base ortofoto, RAFG, Carta

d'Uso del Suolo, cartografia catastale, PRG e cartografia topografica IGM serie 25/V tali componenti con relativa documentazione fotografica nonché i dati identificativi, i criteri di perimetrazione dell'area di pertinenza e annessa.

In particolare con riferimento alle masserie Arbinetto, Torre Rossa (o villa Di Cagno), (indicate negli elaborati del 2011 come VA 28, VA 30 e VA 31) dalla consultazione dei suddetti elaborati "Atlante dei vincoli architettonici VA" e "Atlante dei vincoli architettonici- SA", si evince che in ragione delle sentenze TAR 1435, 1436, 1437 e 1438 del 2008 di annullamento dei decreti di vincolo (DM 12.12.1991, DM 17.04.1999):

- con riferimento all'annullamento del DM 12.12.1991 il comune ha riportato le aree originariamente interessate dal vincolo indiretto (indicate negli elaborati del 2011 come VA 28) come area annessa al vincolo architettonico masseria Arbinetto (indicandola come VA 29);
- con riferimento all'annullamento del DM 17.04.1999, il comune ha riportato le aree originariamente interessate dal vincolo e dalla relativa area annessa (indicate negli elaborati del 2011 come VA 30) come area di pertinenza e area annessa della segnalazione architettonica Masseria Torre Rossa o villa Di Cagno (indicandola come SA 30);
- il Comune non ha riproposto alcuna tutela per l'area indicata nel 2011 come VA31.

Con nota prot. n 222005 del 08.10.2014 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con prot al n. 12031 del 09.10.2014 il Comune di Bari facendo seguito ad un'osservazione pervenuta via e-mail alla Ripartizione (prot. n. 102294 del 24.04.2014) ha segnalato, condividendone sulla base delle verifiche effettuate dall'Ufficio della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, la non corretta individuazione nelle tavole dell'immobile di notevole interesse pubblico individuato come PAE 43 relativo a "Villa Luisa".

Per le "opere di architettura moderna e contemporanea" la ricognizione nell'Atlante è stata redatta su base ortofoto, RAFG con relativa documentazione fotografica indicando i dati identificativi, l'evoluzione storica e lo stato di conservazione. Si rappresenta che nelle tavole n. 3, 4, 6, 8 "Opere di

architettura moderna e contemporanea" (LR Puglia n. 14/2008) il Comune di Bari ha individuato i predetti beni cerchiandoli al fine di rendere evidenti le perimetrazioni della consistenza fisica del bene, a volte poco evidenti in ragione della scala grafica dell'elaborato; detto cerchio, peraltro non riportato in legenda, è da intendersi quale mero simbolo grafico non rappresentativo di alcuna perimetrazione.

Con riferimento alla perimetrazioni in atti dell'area interessata dalla "proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area centrale della città di Bari" si chiarisce che detta perimetrazione non rientra nel procedimento della Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P, atteso che afferisce al procedimento ex art 138 e succ. del D.lgs 42/2004, e come tale non può allo stato essere oggetto di valutazione in questa sede.

Si fa riferimento alle perimetrazione delle aree interessate dalla "dichiarazione di notevole interesse pubblico di aree e ville significative per il loro interesse paesistico site nel comune nel comune di Bari" (DM 09.07.1990, PAE 01, 03- 50), tutelate ai sensi dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004, e alla individuazione operata in sede di Adeguamento al PUTT/P del PRG nelle tavole (Regime giuridico delle aree tutelate (serie n.11 PUTT/P - art. 2.01 delle NTA) - riporto su RAFG, su PRG, su catastale - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000, Ambiti Territoriali Distinti: Aree di notevole interesse pubblico, (serie n.1 bis PUTT/P e art 136 D.lgs 42/2004) vincoli e segnalazioni architettonici (serie n. 5 PUTT/P) opere di architettura moderna e contemporanea (LR Puglia n.14/2008) riporto su RAFG - tavole da n.1 a n.8 - scala 1:10.000 su catastale - tavole da n. 1 a n. 8 - scala 1:10.000). Detta perimetrazione presenta differenze rispetto a quella condivisa in sede di PPTR con il Ministero dei Beni Culturali e pertanto in questa sede si ribadisce che indipendentemente dalla individuazione operata in sede di Adeguamento al PUTT/P del PRG allo stato sono vigenti, ai fini della tutela paesaggistica, le indicazioni riportate nel DM 9.7.1990.

Quanto innanzi in riscontro alla segnalazione di errore materiale di cui alla nota prot. 222005 dell'8.10.2014 del Comune di Bari.

Con riferimento alle opere di architettura moderna e contemporanea si precisa che, ai fini della tutela paesaggistica, come richiesto dalla

DGR n. 1812 del 02.08.2011 i soli manufatti non ricadenti nei cosiddetti "Territori Costruiti" sono riconducibili all'art. 78 "Beni architettonici extraurbani" con l'applicazione dei regimi di tutela di cui dall'art 78.3.1 delle NTA.

Viceversa per quanto attiene all'inserimento delle complessive opere di architettura moderna e contemporanea negli elenchi di cui all'art. 12 della LR 14/2008 ai fini della tutela di dette opere, si rappresenta la necessità di perfezionare con separato e distinto atto consiliare la procedura di variante urbanistica di cui al comma 3 dell'art. 12 della LR 14/2008. Conseguentemente, allo stato e nelle more di detti adempimenti comunali si sopprime l'art 83 delle NTA.

Si ritengono pertanto condivisibili le perimetrazioni e discipline relative ai predetti ATD proposti dal Comune con l'introduzione delle descritte specificazioni precisando che eventuali nuovi vincoli archeologici, architettonici e paesaggistici decretati successivamente alla redazione degli elaborati del piano o comunque non cartografati negli elaborati, sono da considerare sottoposti ai regimi di tutela di cui all' art. 78 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG con la relativa area annessa della profondità di 100 m.

PAESAGGIO AGRARIO (3.17 - NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 non ha individuato alcuna delle predette componenti nè relative norme di tutela. La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 rappresentando che una parte del territorio comunale, risulta diffusamente caratterizzato dalla presenza dei "segni" della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa nell'agro (lamie, pagliai, architetture rurali in pietra a secco, muretti a secco, ecc.) e delle tecniche di conduzione agricola (campi parietali, pozzi e cisterne, etc.) ha prescritto "l'individuazione dei lembi e degli elementi costruttivi ancora integri che caratterizzano con la loro presenza il "paesaggio agrario" (così come definito dall'art. 3.17 delle NTA del PUTT/P)".

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che: "Per quanto attiene all'individuazione dei siti del "paesaggio agrario" di

interesse storico-culturale la "Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P" ha censito tali siti (come ad esempio, edicole votive, piccole cappelle) quali segnalazioni architettoniche, stante la scarsa vocazione agricola del territorio comunale in questione."

Rilevato che quanto operato dal Comune attiene specificatamente ai beni diffusi nel paesaggio agrario e non già l'individuazione del paesaggio agrario come definiti dall'art 3.17 delle NTA del PUTT/P, si ritiene necessario considerare quali "paesaggi agrari" alla luce dell'adottato PPTR, i "paesaggi rurali" che il PPTR individua nella porzione di territorio comunale a confine con i comuni di Giovinazzo e Bitonto appartenenti al paesaggio rurale denominato "Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord barese" (cfr tav. tav. 6.2.3 "Sistema delle tutele: beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici. Struttura antropica e storico culturale" del PPTR adottato con DGR n. 1435 del 02.08.2013 e DGR n. 2022 del 29.10.2013) assumendo allo stato per detta componente di paesaggio la norma paesaggistica di tutela di cui al punto 3.2 dell'art. 3.17 delle NTA del PUTT/P.

PUNTI PANORAMICI (3.18- NTA PUTT/P)

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 non ha individuato alcuna delle predette componenti ne relative norme di tutela.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che: "dagli elaborati prodotti non si evince se la ricognizione delle predette componenti, a prescindere dall'assenza di specifiche indicazioni rivenienti dal PUTT/P, risulti essere stata (o meno) effettuata dall'Adeguamento del PRG al PUTT/P per il territorio oggetto di pianificazione. Pertanto, si rileva la necessità di approfondimenti sul tema."

Il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che: "sono stati svolti ulteriori approfondimenti anche attraverso la consultazione dei "quadri conoscitivi" del PPTR e dei "quadri conoscitivi" del DPP del comune di Bari. Tali approfondimenti hanno consentito di individuare tali emergenze determinando ulteriori modifiche rispetto ai precedenti elaborati della "Variante di

Adeguamento”, prevedendo apposita disciplina normativa.”

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011, (cfr TAVV n. 1A,..., 8A aree di notevole interesse pubblico (serie n.1 PUTT/P e art. 136 d.lgs. 42/2004) vincoli e segnalazioni architettonici (serie n.5 PUTT/P) opere di architettura moderna e contemporanea (LR puglia n. 14/2008), ha provveduto a individuare n. 3 punti panoramici e alcune strade panoramiche, sottoponendoli a un regime di tutela di cui all' 81 delle NTA.

La norma del suddetto art. 81 sottopone a regime di tutela le aree comprese nelle visuali panoramiche (co. 3 art 81 delle NTA) senza che dette visuali panoramiche siano individuate e/o rappresentate. Detta norma risulterebbe quindi di difficile applicabilità, e pertanto si condividono solo i punti 81.1 e 81.2, mentre il punto 81.3 è sostituito con il seguente:

“Lungo le strade panoramiche e in corrispondenza dei punti panoramici non sono consentiti:

- a) la privatizzazione degli eventuali punti di vista “belvedere” accessibili al pubblico;***
- b) la installazione di segnaletica e cartellonistica stradale o di altri mezzi pubblicitari che compromettano (per dimensione, materiali e forma) le visuali panoramiche.”***

Si ritengono pertanto condivisibili le descritte perimetrazioni e discipline relative ai predetti ATD, con l'introduzione delle modifiche sopra descritte.

ALTRE COMPONENTI

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 ha inteso individuare, negli elaborati grafici (TAVV n. 1A, 2A, 2A.1, 3A, 4A, 5A, 6A serie n. 1 e n. 5 scala 1:10.000) per l'Adeguamento del PRG al PUTT/P, quale ulteriore Ambito Territoriale Distinto (ATD) (art 3.04, punto 2 comma 2.01 e 2.02) i “centri e i nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante” (art 3.04 comma 1.07 delle NTA del PUTT/P) ai sensi dell' art.136 lettera “c”, D.lgs 42/2004. Per quanto attiene la individuazione delle predette componenti il Comune di Bari

rappresenta nella Relazione Generale (pag. 25) di considerare:

- *“l'area di pertinenza costituita dall'area direttamente impegnate dal complesso di cose immobili che compongono il caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale che include il centro ed i nuclei storici della città corrispondenti alle zone ZTO A1, A2, B1 del vigente PRG e comprendenti al loro interno beni architettonici urbani di valore paesaggistico “ quali:*
 - *beni architettonici vincolati ai sensi della parte seconda del D.lgs 42/04 e ss.mm.ii;*
 - *beni urbani segnalati per l'inopportunità della sostituzione anche ai sensi dell'art 47 delle NTA del PRG;*
 - *elementi di cortina edilizia;*
- *“l'area annessa costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che è stata dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra i nuclei storici ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità dei valori testimoniali rispetto ai processi di trasformazione), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e delle percezioni visive con il tessuto urbano”.*

Per quanto attiene alla disciplina di tutela dei predetti Ambiti Territoriali Distinti (centri e i nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante) il PRG, così come riportato nelle norme tecniche di attuazione allegate (art. 76 delle NTA), applica per l'area di pertinenza e per l'area annessa al “bene” individuato un regime di tutela.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha rappresentato che in riferimento “all'area centrale di Bari costituita dai Quartieri di San Nicola, Murat, Libertà e Madonnella, oggetto sostanzialmente di individuazione come ATD nei termini sopra riportati, con nota n. 11314 del 26.11.2010 acquisita al protocollo del Servizio Assetto del Territorio con n. 145 del 10.01.2011, la Direzione Regionale della Soprintendenza ha comunicato, per la suddetta area, la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art 138 del D.lgs 42/04 e ss.mm.ii sia per le caratteristiche urbanistiche ed architettoniche, espressione di qualità, valore estetico e tradizionale, sia per i valori paesaggistici che si determinano attraverso le visuali panoramiche di particolare suggestione percepibili dal mare e/o dalla

costa. A tal proposito in sede di commissione regionale (art 137 del D.lgs 42/04) per l'ambito territoriale di Bari e Foggia del 21.06.2011 la Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici ha condiviso con la Regione Puglia Servizio Assetto del Territorio e il Comune di Bari la suddetta proposta di dichiarazione di interesse pubblico, nel dettaglio descrivendo le aree interessate dalla proposta, le motivazioni della tutela e della disciplina e le prescrizioni paesaggistiche proposte per la gestione degli interventi."

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha inoltre prescritto, "fatto salvo l'iter di approvazione del vincolo ex D.lgs 42/04, (...) di approfondire la disciplina di tutela prospettata in modo da tenere conto delle ulteriori componenti del paesaggio urbano, quali spazi aperti, piazze storiche, giardini storici, viali e corsi alberati, unitamente anche ai cortili e ai giardini interni degli isolati, in aggiunta alle indicazioni contenute in atti."

In relazione a quanto innanzi con riferimento ai "Centri e nuclei urbani di antico impianto" già individuati in sede di adozione della Variante di Adeguamento (2010), il Comune di Bari in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che sono stati individuati nella predetta componente "gli immobili ed aree urbane corrispondenti alle zone urbanistiche omogenee A1, A2, B1, B2, B6, B7 e B9, comprese le zone di uso pubblico (aree destinate alla viabilità, aree ad uso delle attrezzature di livello urbano e regionale, aree per i servizi della residenza), (...) e comprendono, al loro interno, beni architettonici urbani di valore paesaggistico suddivisi in:

- beni architettonici vincolati ai sensi della parte seconda del D.lgs. 42/04 e ss.mm.ii;
- edifici isolati e cortine edilizie espressamente segnalati e individuati per l'inopportunità della sostituzione con appositi atti dei competenti organi di governo comunale. I centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante sono individuati nel presente PRG con elencazioni e/o specifiche rappresentazioni cartografiche del PRG;

Ai fini della tutela dei "centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante" e della

applicazione delle prescrizioni di base, il PRG, individua due differenti regimi di salvaguardia, relativi a:

- a. "area di pertinenza" costituita dall'area direttamente impegnata dal complesso di cose immobili che compongono il caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale che include il centro ed i nuclei storici della Città corrispondenti alle zone urbanistiche omogenee A1, A2, B1 del vigente PRG e comprendenti, al loro interno, beni architettonici urbani di valore paesaggistico;
- b. "area annessa", costituita dall'area contermina all'intero contorno dell'area di pertinenza, che è stata dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra i nuclei storici ed il suo intorno espresso in termini sia ambientali (vulnerabilità dei valori testimoniali rispetto ai processi di trasformazione), sia di contiguità e di integrazione delle forme d'uso e delle percezioni visive con il tessuto urbano storico.

Per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, Il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 (cfr. TAVV n. 1, ..., 8 centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante), ha provveduto a individuare quale area di pertinenza la "Città Vecchia - quartiere San Nicola", i "Beni urbani e cortine edilizie - quartiere Murat Borgo Nuovo, post-Murattiano" e le "zone di interesse ambientale A2", sottoponendoli a un regime di tutela di cui all' art. 82 delle NTA dell'Adeguamento al PUTT/P del PRG.

Con riferimento alla perimetrazione in atti dell'area interessata dalla "proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area centrale della città di Bari", come già riportato al punto "Beni architettonici extraurbani" del presente parere, si chiarisce che detta perimetrazione non rientra nel procedimento della Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P, atteso che afferisce al procedimento ex art 138 e succ. del D.lgs 42/2004, e come tale non può allo stato essere oggetto di valutazione in questa sede.

Inoltre si rappresenta che nell'ambito della consultazione dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale del procedimento VAS, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per

le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia ha rimesso con propria nota prot. 13159 del 31.10.2013 il parere endoprocedimentale di competenza in merito alla Variante in questione.

Per quanto riguarda il procedimento ex art 6 del D.lgs 152/2006 si prende atto del parere motivato del Servizio Ecologia VIA-VAS della Regione giusta determina n. 49 del 07.02.2014, restando demandati al Comune di Bari gli aspetti di competenza richiamati nello stesso parere.

AMBITI TERRITORIALI ESTESI (ATE)

Con riferimento alla ricognizione ed all'individuazione cartografica, degli Ambiti Territoriali Estesi (ATD) si premette che gli elaborati della serie "Ambiti Territoriali Estesi (riporto su RAFG, riporto su catastale, riporto su PRG)" sono rappresentati in funzione del valore paesaggistico delle aree, a prescindere dallo stato giuridico delle aree stesse ed in particolare dalla loro inclusione all'interno dei cd "Territori Costruiti" e/o aree esentate dalla tutela paesaggistica ai sensi dell'art 142, comma 2 del D.lgs 42/2004. Dalla lettura congiunta di elaborati grafici e norme resta evidente che i regimi di tutela si applichino esclusivamente al di fuori delle cd "aree escluse" (siano "Territori Costruiti" e/o aree esentate dalla tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004).

Il Comune di Bari nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P come adottata con Delibera di CC n. 56 del 09.07.2010 ha ridefinito oltre a tutti gli ATD anche gli ATE ovvero i diversi livelli di tutela per gli ambiti territoriali presenti nel territorio comunale. In particolare l'Adeguamento del PRG al PUTT/P ha cartografato, nelle Tavv 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ambiti Territoriali Estesi riporto su RAFG scala 1:10.000; Tavv 1, 2, 3, 4, 5, 6 -Ambiti Territoriali Estesi- riporto su PRG. scala 1:10.000, Tavv 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ambiti Territoriali Estesi riporto su PRG Variante scala 1:10.000, Tavv 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ambiti Territoriali Estesi riporto su RAFG Variante, nella Tav. S1 -regime giuridico delle aree tutelate riporto su PRG Variante scala 1:25.000, nella Tav. S2 regime giuridico delle aree tutelate riporto su RAFG Variante scala 1:25.000, nella Tav. S3 regime giuridico delle aree tutelate riporto su RAFG e PRG Variante scala 1:25.000, i seguenti Ambiti Territoriali Estesi:

- ambito di "valore rilevante B";

- ambito di "valore distinguibile C";
- ambito di "valore normale E".

Nel dettaglio gli ATE individuati dal PRG sono stati rimodulati sia come configurazione planimetrica che come classificazione, rispetto alla configurazione originaria degli ATE, riportata nelle Tavole Tematiche degli Atlanti Cartografici del PUTT/P. Gli ATE così come riconfigurati dall'Adeguamento del PRG al PUTT/P e cartografati nella Documentazione Cartografica allegata della Delibera di CC n. 13 del 03.03.11 del Comune di Bari, derivano dalla configurazione, dal numero e dalla localizzazione degli ATD individuati nel PRG.

La Regione con DGR n. 1812 del 02.08.2011 ha prescritto che: "poiché gli ATE sono da individuarsi a partire dalla definizione degli ATD, data la marcata incompletezza di questi ultimi, specie per quando riguarda le componenti emergenze morfologiche "grotte" (3.06), emergenza idrogeologica "sorgente" (3.06), "versanti e crinali" (3.09), "boschi e macchie"(3.11), "beni diffusi nel paesaggio agrario" (3.14), "paesaggio agrario" (3.17), "punti panoramici" (3.18), si prescrive di riperimetrare gli ATE alla luce del quadro completo degli ATD da costruire in adempimento delle prescrizioni regionali.

Si evidenzia che la stessa finalità degli ATE, volti a tutelare "estesi ambiti di valore paesaggistico" contrasta con la puntuale indicazione e perimetrazione di ATE corrispondenti agli ATD, così come operata nella Variante di Adeguamento del PRG al PUTT/P.

Pertanto gli ATE dovranno essere integralmente riperimetrati utilizzando criteri di:

- continuità spaziale;
- integrazione dei beni e delle componenti del paesaggio individuate;

nonché tenendo conto dell'elevata valenza paesaggistica delle residue aree agricole in relazione alla estensione dell'area urbanizzata.

Al fine di garantire una più chiara distinzione delle procedure in materia di tutela del paesaggio, e quindi una più semplice gestione del piano adeguato, si suggerisce di integrare gli elaborati prodotti dal Comune di Bari e innanzi indicati con la rappresentazione cartografica, su base rispettivamente RAFG e PRG, separata e distinta, delle zone sottoposte ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del PUTT/P e delle zone sottoposte ad autorizzazione

paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. lgs 42/2004.

Con riferimento agli ATE il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 ed in particolare nella Relazione Generale (REL) ha rappresentato che: *"sono stati modificate le perimetrazioni degli ATE per le seguenti motivazioni:*

- *modificazioni determinate dalla ripermetrazione e aggiornamento degli ATD;*
- *modificazioni determinate da criteri di continuità spaziale; integrazione dei beni e delle componenti del paesaggio individuate; nonché tenendo conto dell'elevata valenza paesaggistica delle residue aree agricole in relazione alla estensione dell'area urbanizzata."*

Pertanto per quanto attiene alle perimetrazioni dei predetti ATD, il Comune di Bari, in sede di controdeduzioni alle prescrizioni e rilievi di cui alla DGR n. 1812 del 02.08.2011 (cfr TAVV n. 1B,...,8B Ambiti Territoriali Estesi - riporto su RAFG, su catastale, su PRG- scala 1:10.000), ha provveduto a individuare i seguenti Ambiti Territoriali Estesi:

- ambito di "valore rilevante B";
- ambito di "valore distinguibile C";
- ambito di "valore normale E".

Si condivide la rimodulazione degli ATE come prospettati in sede di controdeduzioni dal Comune di Bari, e ciò anche in ragione del riconoscimento di paesaggi rurali nella porzione di territorio comunale a confine con i comuni di Giovinazzo e Bitonto si prescrive per detto territorio quale ATE di tipo D in corrispondenza dei suddetti paesaggi rurali individuati dal PPTR.

5. Conclusioni degli aspetti paesaggistici

Rilevato che con la deliberazione consiliare n. 4/2014 il Comune di Bari ha provveduto a fornire le proprie valutazioni in merito ai rilievi e alle modifiche formulati dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 1812/2011, si ritengono le determinazioni comunali di cui alle deliberazioni CC n. 56 del 9 luglio 2010 e n. 13 del 9 marzo 2011 (adozione) e n. 4 del 18 marzo 2014 ammissibili dal punto di vista paesaggistico con l'introduzione negli atti della variante di adeguamento delle

modifiche e prescrizioni di cui alla deliberazione di G.R. n. 1812 del 2 agosto 2011, così come in questa sede esaustivamente determinate e nei limiti e nei termini della relazione sopra riportata.

Considerato che in atti si sono rilevate incongruenze tra gli elaborati delle serie "Ambiti Territoriali Distinti (riporto su RAFG, riporto su catastale)" e della serie "Aree escluse dalle norme Titolo II e Titolo III delle NTA del PUTT/p e art 142 co. 2 del D.lgs 42/2004 - riporto (riporto su RAFG, riporto su catastale, riporto su PRG)" - tavole da n.1 a n.8, nonché incongruenze tra queste ultime, le NTA e gli elaborati della serie "Regime giuridico delle aree tutelate" (riporto su RAFG, riporto su catastale, riporto su PRG), ai fini di una migliore leggibilità e univoca interpretazione degli elaborati cartografici si suggerisce al Comune di provvedere ad armonizzare gli elaborati scritto-grafici sulla scorta di quanto determinato e rilevato nel presente provvedimento.

A titolo esemplificativo, in ordine alle incongruenze rilevate, si fa riferimento alle aree tutelate per legge (art. 142 del D.lgs 42/2004 lettere a) e c) del comma 1), alla perimetrazione delle aree litoranee già ricadenti nei c.d. territori costruiti, alla individuazione delle grotte in località Scizzo e Fontanaviva e alle aree vincolate dal D.M. 9 luglio 1990 (art. 136 del D. lgs 42/2004).

Si suggerisce inoltre, al fine di perseguire una più agevole individuazione dei regimi di tutela delle aree, in fase di attuazione, di evidenziare sugli elaborati delle serie "Ambiti Territoriali Estesi (riporto su RAFG, riporto su catastale, riporto su PRG)" e "Ambiti Territoriali Distinti (riporto su RAFG, riporto su catastale, riporto su PRG)" il perimetro delle c.d "aree escluse" ("Territori Costruiti" e/o aree esentate dalla tutela paesaggistica ai sensi del D. lgs 42/2004) e di evidenziare sugli elaborati della serie "Regime giuridico delle aree tutelate (riporto su RAFG, riporto su catastale, riporto su PRG)", come già richiesto dalla DGR 1812/2011, le zone sottoposte ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del PUTT/p e quelle sottoposte ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art 146 del D.lgs 42/2004.

Infine si rappresenta che avendo il Comune di Bari provveduto ad integrare ed adeguare gli elaborati scritto-grafici adottati ai rilievi ed alle prescrizioni e modifiche formulate dalla Giunta Regionale con deliberazione 1812 del 2 agosto 2011 gli elabo-

rati scritto-grafici definitivi e sostitutivi di quelli originariamente adottati sono quelli trasmessi dal Comune di Bari con nota prot. n. 126507 del 26.05.2014, acquisita dal Servizio Urbanistica con prot. n. 4323 del 03.06.2014, ed in precedenza elencati.

6. Aspetti urbanistici

Come già rilevato nella deliberazione di G.R. n. 1812 del 2 agosto 2011, gli aspetti urbanistici relativi alla Variante di adeguamento del PRG di Bari al PUTT/p riguardano specificamente:

- a) recepimento ed implementazione delle tutele previste dal PUTT/p, con rimodulazione degli Ambiti Territoriali Estesi e Distinti rispettivamente e ridefinizione delle aree di pertinenza ed aree annesse per taluni beni;
- b) integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del PRG con l'introduzione di nuovi articoli (dal 66 al 84);

Dette operazioni hanno comportato modifiche delle previsioni cartografiche dello stesso PUTT/p nonché integrazioni delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione che, per effetto dei rilievi e prescrizioni, introdotte d'ufficio negli atti della variante di adeguamento dalla Regione con deliberazione di G.R. n. 1812/2011 e degli approfondimenti ed integrazioni contenuti nelle controdeduzioni e/o adeguamenti prospettati dal Comune di Bari con deliberazione consiliare n. 4 del 18 marzo 2014, si sono tutte definitivamente formate così come **esaustivamente determinate in questa sede e nei limiti e nei termini delle valutazioni paesaggistiche operate nella relazione sopra riportata, qui in toto condita**.

Si prende atto che la Variante in questione non comprende alcuna modifica delle destinazioni urbanistiche di zona del PRG attualmente vigente, come rappresentato nella documentazione trasmessa dal Comune di Bari.

Con riferimento al riporto cartografico informatizzato di cui alla Delibera di CC n. 3 del 17.01.2013, citata in atti, si rappresenta che eventuali modifiche ascrivibili alle tipologie di cui all'art. 12 della Legge 20/2001 e in detta sede operate, rientrano nella competenza comunale nell'intesa che le stesse modifiche non comportino alcuna variazione dei carichi insediativi né della zonizzazione delle aree interessate.

7. Conclusioni generali

Tutto ciò premesso e sulla scorta della istruttoria operata dai competenti Uffici per gli aspetti paesaggistici ed urbanistici si ritiene di poter proporre alla Giunta l'approvazione della variante di adeguamento al PUTT/P, approvato con deliberazione di G.R. n.1748 del 15 dicembre 2000, del PRG del Comune di Bari, di cui alle deliberazioni consiliari n. **56 del 9 luglio 2010 e n. 13 del 9 marzo 2011 (adozione) e n. 4 del 18 marzo 2014 (di controdeduzioni e/o adeguamento); il tutto subordinatamente alla introduzione negli atti della variante di adeguamento delle modifiche e prescrizioni di cui alla deliberazione di G.R. n. 1812 del 2 agosto 2011, così come in questa sede esaustivamente determinate e nei limiti e nei termini della relazione sopra riportata.**

Si prende atto, infine, del parere motivato del Servizio Ecologia VIA-VAS della Regione giusta determina n. 49 del 07.02.2014.

(Adempimenti finali)

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della LR 7/97.

"Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01"

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI APPROVARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 -decimo comma-della LR n.56/1980 e dell'art. 5.06 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/P, per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione in premessa, la "Variante di adeguamento al PUTT/P (approvato con deliberazione di G.R. n.1748 del 15 dicembre 2000) del PRG del Comune di Bari, di cui alle deliberazioni consiliari n. 56 del 9 luglio 2010 e n. 13 del 9 marzo 2011 (adozione) e n. 4 del 18 marzo 2014 (di controdeduzioni e/o adeguamento); il tutto subordinatamente alla introduzione negli atti della variante di adeguamento delle modifiche e prescrizioni di cui alla deliberazione di G.R. n. 1812 del 2 agosto 2011, così come in questa sede esaurientemente determinate e nei limiti e nei termini della relazione sopra riportata che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritta;

DI PRENDERE ATTO del parere motivato del Servizio Ecologia VIA-VAS della Regione giusta determina n. 49 del 07.02.2014.

DI TRASMETTERE, a cura del Servizio Assetto del Territorio, il presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di BARI.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 2253

Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) 2007/2013 - Accordo di Programma Quadro rafforzato "Beni ed Attività Culturali" - DGR n. 2165/2013 (delibera CIPE 92/2012) e s.m.i. e DGR n. 2787/12. Approvazione nuovi schemi di disciplinare.

L'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo,

prof.ssa Silvia Godelli, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente ad interim del Servizio Cultura e Spettacolo, Direttore d'Area e Responsabile dell'Asse IV dott. Francesco Palumbo, riferisce quanto segue:

Premesso:

che con deliberazione CIPE n.92 del 3 agosto 2012, sono state programmate le risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000 - 2006 e 2007/2013, relative alla Regione Puglia ed, in particolare, è stato assegnato per interventi a favore delle attività culturali (filiera dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti contemporanee) l'importo di 20 Meuro per il periodo 2007/2013 per il periodo di programmazione 2007/2013;

che con deliberazione n.2787 del 14 dicembre 2012, di presa d'atto, tra le altre, della deliberazione CIPE n.92/2012, la Giunta Regionale ha disposto che gli interventi nella stessa previsti, nella ipotesi in cui i soggetti attuati non fossero costituiti da concessionari di pubblici servizi di rilevanza nazionale, dovessero essere attuati mediante la stipulazione di specifici Accordi di Programma Quadro;

che, con la medesima Deliberazione n. 2787/2012, è stato approvato, tra gli altri, il piano finanziario dell'APQ Beni culturali, con l'individuazione del capitolo di bilancio n. 1147080, al quale risultano imputate le risorse stanziare dalla citata deliberazione CIPE n.92/2012;

che, con Deliberazione n. 1606 del 3 settembre 2013, successivamente rettificata dalla deliberazione n. 1808/2013, è stata disposta, tra le altre, la nomina del Dirigente pro tempore del Servizio Cultura e Spettacolo a responsabile per gli interventi in materia di attività culturali (RUA), autorizzandolo ad operare sul capitolo 1147080, per la parte relativa agli interventi di competenza;

che in data 13 novembre 2013 il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Puglia, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro "Beni ed Attività Culturali";

che con Deliberazione n. 2165 del 19 novembre 2013, la Regione Puglia ha ratificato il predetto Accordo di Programma Quadro rafforzato "Beni ed Attività Culturali";

che per il settore Attività Culturali, come stabilito dalla DGR n. 1458 del 15/07/2014, rettificata dalla DGR n. 1644 del 29/07/2014, la dotazione complessiva passa da 20 Meuro a € 17.872.078,49, secondo lo schema riportato nelle stesse deliberazioni;

che il predetto APQ, all'allegato n.1 (Settore Attività Culturali) individua n. 14 (quattordici) interventi immediatamente cantierabili di sviluppo e modernizzazione della filiera dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti contemporanee, che danno seguito e completano le azioni e gli interventi avviati a valere sull'Asse IV - Linea 4.3 - sviluppo di attività culturali e dello spettacolo, del P.O. FESR Puglia 2007/2013;

che il programma operativo (PO) FESR Puglia 2007/2013, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 5726 del 20.11.2007, da ultimo rimodulato con decisione della Commissione Europea C(2012) 9313 del 6.12.2012, ha individuato nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio di risorse naturali e di beni culturali di pregio, diffuso su tutto il territorio pugliese, la condizione essenziale per sostenere le dinamiche positive dei flussi turistici nonché per promuovere l'uso sostenibile delle risorse stesse garantendo la crescita economica, ed ha dedicato a questo obiettivo l'Asse IV e, nell'ambito della Linea 4.3, servizi di promozione, comunicazione, infrastrutturazione tecnologica e digitale per la valorizzazione turistica del territorio e dei beni contenitori culturali ai fini dell'attrattività delle location pugliesi per produzioni cinematografiche e televisive, promozione di iniziative artistiche e culturali in grado di mobilitare significativi flussi di visitatori;

che con deliberazione n. 2787 del 14/12/2012, la Giunta Regionale, all'Allegato "C", ha, tra l'altro, approvato lo schema di "Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed i soggetti beneficiari per la realizzazione del progetto".

Considerato che:

con Deliberazione n. 2165/2013 di ratifica APQ - Allegato 1 - *"Programma degli interventi immediatamente cantierabili"* - Settore attività Culturali sono stati previsti n. 14 (**quattordici**) interventi immediatamente cantierabili di sviluppo e modernizzazione della filiera dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti contemporanee. Gli stessi risultano coerenti nelle finalità con il Programma Ope-

rativo FESR Puglia 2007/2013 e Programma pluriennale di Attuazione (PPA) 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.3;

per taluni dei **quattordici** interventi, immediatamente cantierabili di sviluppo e modernizzazione della filiera dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti contemporanee, di cui all'Allegato 1 del menzionato Accordo di Programma Quadro rafforzato "Beni ed Attività Culturali" del 13/11/2013, il soggetto beneficiario deve intendersi la Regione Puglia mentre per altri devono intendersi gli Enti Pubblici;

alla luce della coerenza dei predetti interventi al PO FESR e al PPA 2007/2013 ed al fine di assicurare il rispetto della tempistica relativa alla certificazione dei fondi comunitari, è necessario adeguare lo schema di disciplinare, approvato con la citata DGR n. 2787/2012, alle Direttive di attuazione dello stesso PO FESR 2007/2013, approvate con DGR n. 165/2009 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso l'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, e confermate dal Direttore d'Area, responsabile dell'Asse IV, e dal Dirigente pro tempore del Servizio Cultura e Spettacolo, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma IV, lett. K) della L.R. n. 7/97

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

U.P.B. 04.01.01

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Mediterraneo, Cultura e Turismo Prof. Silvia Godelli;

Viste le sottoscrizioni poste al presente provvedimento dai Dirigenti responsabili;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- **di dare atto** di quanto indicato in narrativa e che qui di seguito si intende integralmente riportato;
 - **di dare atto** che, per tutti i 14 (quattordici) interventi immediatamente cantierabili di sviluppo e modernizzazione della filiera dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti contemporanee, di cui all'Allegato 1, dell' Accordo di Programma Quadro rafforzato "Beni ed Attività Culturali" del 13/11/2013, risultano coerenti nelle finalità con il Programma Operativo FESR Puglia 2007/2013 e Programma pluriennale di Attuazione (PPA) 2007/2013 - Asse IV - Linea 4.3;
 - **di dare atto** che per taluni dei **quattordici** interventi summenzionati, il soggetto beneficiario deve intendersi la Regione Puglia mentre per altri devono intendersi gli Enti Pubblici;
- **di approvare**, per i summenzionati interventi, lo schema di disciplinare e lo schema di convenzione regolanti i rapporti fra la Regione Puglia e i soggetti beneficiari e affidatari, allegati sub "A" e "B" parte integrante del presente provvedimento;
 - **di dare** mandato al Dirigente (RUA) Responsabile dell'Attuazione dell'APQ "Beni ed Attività Culturali" di comunicare al Tavolo dei Sottoscrittori le intervenute modifiche del predetto Accordo di Programma Quadro, nonché l'adozione degli atti consequenziali;
 - **di pubblicare** il presente provvedimento sul BURP della Regione Puglia e sul sito istituzionale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

ALLEGATO A

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO REGIONALE MEDITERRANEO, CULTURA e TURISMO

SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
"BENI ED ATTIVITA' CULTURALI"

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE PUGLIA E

L'ENTE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

.....

(Codice Intervento - Importo a valere sulla Delibera Cipe 92/2012- €)

Premesso che:

- con Delibera Cipe n. 92 del 3.8.2012 sono state programmate le risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia ed in particolare è stato assegnato per interventi a favore delle attività Culturali (filiera dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti contemporanee) l'importo di Meuro 20 per il periodo di programmazione 2007-2013;
- con l'Accordo di Programma Quadro, sottoscritto in data 13.11.2013 e ratificato con DGR n. 2165 del 19.11.2013, è stato ricompreso tra i progetti dell'Allegato 1 "Programma degli interventi immediatamente cantierabili" l'intervento denominato: "....." per un importo di € a favore di
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1458 del 15/07/2014 è stato rideterminato l'importo assegnato dall'APQ al Settore Attività Culturali da 20 Meuro a € 17.872.078,49.

ART. 1
(Generalità)

1. I rapporti tra la Regione Puglia e L'Ente beneficiario del finanziamento (di seguito denominato Ente) di cui al Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC)2007- 2013 "Accordo di Programma Quadro - Beni ed Attività Culturali" (di seguito APQ) sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
2. L'Ente è responsabile della realizzazione del progetto "....." finanziato con euro.....

ART. 2
(Esecuzione delle attività di progetto)

1. L'Ente beneficiario del finanziamento dovrà rispettare, in ogni fase di realizzazione dell'attività di progetto, oggetto del presente disciplinare, la normativa nazionale e comunitaria ed in particolare del D.Lgs. n. 163 del 12/04/06 e successive modifiche ed integrazioni e il DPR n. 207 del 5/10/2010.

ART. 3
(Responsabile unico del Procedimento per l'attuazione del progetto)

1. Il Responsabile Unico del Procedimento per l'attuazione del progetto, individuato dall'Ente beneficiario, ad integrazione delle funzioni previste dagli artt. 9 e 10 del DPR del 5 ottobre 2010 n. 207, si obbliga, ai fini dell'APQ, a:

a) inviare al RUA, entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla sottoscrizione del presente disciplinare:

1) il **livello unico di progettazione** approvato dall'Ente composto da:

- relazione tecnica-illustrativa con indicazione delle procedure di selezione e di affidamento dei servizi e delle forniture per la realizzazione del progetto,
- l'oggetto ed il cronoprogramma delle attività di progetto, il prospetto economico finanziario, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'attività;

c) monitorare il rispetto del cronoprogramma indicato nel progetto, nonché l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'attività, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione della stessa nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro e al Responsabile Unico delle Parti gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione, nonché ogni ostacolo finanziario che si frapponga alla realizzazione dell'attività e la proposta delle relative azioni correttive;

d) Iscrivere il progetto al sistema CUP (codice Unico Progetto);

e) provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese relative all'attività oggetto del presente disciplinare, mediante registrazione delle stesse nel Sistema informativo MIRWEB;

trasmettere al Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro, **entro il**, la relazione finale, contenente la descrizione dell'attività realizzata il rendiconto finanziario consuntivo dell'attività, conformemente a quanto stabilito al successivo art. 8 ed omologato dal Legale Rappresentante, accompagnato dalla documentazione in copia conforme all'originale delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui alla lettera "a" del presente articolo, l'Ente non adempia agli obblighi sopra elencati, la Regione, salvo motivato ritardo comunicato entro lo stesso termine, provvede alla revoca dell'intervento finanziario.

ART. 4**(Soggetto Responsabile dell'Attuazione dell'APQ)**

1. Il Responsabile Unico dell'Attuazione dell'APQ (RUA) rappresenta il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che, tenuto conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato tra i dirigenti regionali responsabili del settore;
2. Al RUA sono demandate le attività di coordinamento, di controllo e di gestione finanziaria sull'attuazione dell'APQ.

ART. 5**(Primi adempimenti dell'Ente)**

1. L'Ente, entro 15 giorni dalla notifica del presente schema di disciplinare, si obbliga ad inviare alla Regione:
 - a) il presente disciplinare debitamente compilato e sottoscritto per accettazione sia da parte del Legale Rappresentante dell'Ente, sia dal Responsabile unico del procedimento designato dallo stesso soggetto beneficiario;
 - b) i provvedimenti di copertura finanziaria;
 - c) il provvedimento di nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP). Ogni successiva variazione del Responsabile del Procedimento deve essere comunicata alla Regione entro i successivi dieci giorni dalla variazione stessa.

2. L'iscrizione del progetto al sistema CUP (codice Unico Progetto).

Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 il soggetto beneficiario non adempia al relativo obbligo, la Regione provvede alla revoca del contributo finanziario concesso, salvo motivato ritardo comunicato dal soggetto assegnatario entro lo stesso termine di cui al comma 1.

ART. 6**(Cronoprogramma dell'attività di progetto)**

1. L'Ente, si impegna:
 - a) porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'attività di progetto nel rispetto del cronoprogramma presentato e, comunque entro e non oltre il:
 - approvazione del progetto di attività,
 - avvio delle procedure per l'affidamento/acquisizione dei servizi/forniture nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici,
 - assunzione degli obblighi giuridicamente vincolanti (aggiudicazione definitiva) l'affidamento/acquisizione dei servizi/forniture,
 - conclusione fisica e finanziaria dell'attività di progetto;
 - b) trasmettere entro e non oltre il:
 - la relazione finale, contenente la descrizione del progetto realizzato,
 - la rendicontazione consuntiva delle spese sostenute conformemente a quanto stabilito al successivo art. 8, accompagnato dalla documentazione in copia conforme all'originale delle spese ammissibili effettivamente sostenute;
 - la documentazione indicata nel successivo art. 9 ed afferente l'erogazione del saldo finale (5%) effettuando contestualmente l'inserimento dei mandati di pagamento o dei bonifici bancari nel sistema informativo telematico MIRWEB.
2. Nella circostanza in cui l'Ente non abbia ancora provveduto al completamento delle procedure amministrative propedeutiche all'approvazione del progetto, lo stesso si impegna a rispettare il seguente cronoprogramma:
 - approvazione del progetto attività entro la data del.....;
 - avvio della procedura per l'affidamento/acquisizione dei servizi/forniture, nel rispetto del D.Lgs. n. 163/06, entro la data del.....;
 - assunzione dell'obbligo giuridicamente vincolante (aggiudicazione definitiva) per l'affidamento di cui sopra, entro la data del.....;
 - avvio concreto dell'attività entro la data del.....;
 - conclusione fisica e finanziaria dell'intervento entro la data del.....

Per ciascuno dei tempi previsti, l'Ente è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti probanti. Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali sopra indicati per ciascuno delle singole fasi di attuazione dell'intervento, la Regione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del termine ultimo di completamento fissato al

ART. 7**(Riduzione finanziamento)**

1. A seguito della notifica di assegnazione del finanziamento, la Regione e l'Ente concordano la possibilità di procedere ad una riduzione a consuntivo del piano finanziario presentato, a seguito di apposita motivata istanza, purché:
 - a) non siano modificati i contenuti artistico-culturali dell'attività finanziata;
 - b) non sia ridotto per una percentuale superiore al 20 per cento il numero di eventi o di giornate di attività previsti dal progetto di attività;
 - c) non sia ridotto per una percentuale superiore al 20 per cento il totale delle spese ammissibili indicato a preventivo;
 Nel caso in cui il piano finanziario presentato a consuntivo operi una riduzione del totale delle spese ammissibili per una percentuale superiore al 20 per cento, il RUA procede con proprio provvedimento, comunicato al soggetto interessato, alla riduzione dell'intervento assegnato in misura pari alla percentuale di riduzione eccedente il 20 per cento.
2. Le economie resteranno a disposizione della Regione Puglia per essere riprogrammate, a seguito dell'accertamento delle medesime e dei relativi importi, tramite gli organi e secondo le procedure previste dall'APQ.

Art. 8**(Spese ammissibili)**

1. L'importo del finanziamento definitivamente concesso, costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile.
2. Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle previste dall'APQ "Beni ed Attività Culturali (FSC 2007/2013)" e dal DPR 196/2008, "Regolamento di esenzione del Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", nonché le disposizioni in tema di spese ammissibili contenute nella DGR n. 165/2009 e DGR n. 651/2010 relative alle "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO Fesr Puglia 2007/2013".
3. Per essere considerate ammissibili le spese devono:
 - a) essere accompagnate da copia degli atti giuridicamente vincolanti (contratti, ordini, lettere d'incarico, ecc...) da cui risulti chiaramente ed inequivocabilmente l'oggetto della prestazione, il suo importo e la sua pertinenza con l'attività oggetto del presente disciplinare;
 - b) essere rappresentate da fatture e/o giustificativi di spesa fiscalmente validi, da presentare in copia conforme, sui cui originali deve essere apposta, in modo indelebile, a cura del RUP, un timbro di imputazione della spesa recante la dicitura:

Fondo per lo sviluppo e coesione - APQ "Beni ed Attività Culturali" 2007/2013 coerenti PO Fesr 2007/2013	
Spesa imputata al progetto	
(nome del progetto, come denominata all'art.1)	
rendicontata per euro	CUP

- c) essere accompagnate da copia conforme all'originale, sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal RUP, dei documenti attestanti i pagamenti effettuati, secondo quanto disposto dalla Legge n.136/2010: atti di liquidazione, mandati di pagamento e documenti giustificativi di spesa, con indicazione nella causale degli estremi del documento di spesa cui il pagamento si riferisce. Qualsiasi altra forma di pagamento implica la mancata documentazione della spesa e comporta la inammissibilità della spesa medesima.
 - d) I documenti di cui sopra devono essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le attività di verifica e controllo.
4. Non saranno considerate in ogni caso ammissibili le spese relative ad impegni sottoscritti **antecedentemente al** o successivamente al, nonché quelle relative ad impegni assunti dall'Ente senza rispettare le normative comunitarie in materia di trasparenza e di concorrenza (appalti/bandi pubblici) per l'affidamento dei servizi e delle forniture nonché la normativa nazionale in materia di appalti pubblici (Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.).
5. Le spese considerate non ammissibili rimangono a totale esclusivo carico dell'Ente;
6. Il finanziamento, di cui all'art. 1, non potrà in ogni caso eccedere il disavanzo consuntivo (differenza negativa fra totale delle spese ammissibili e totale delle entrate);
7. Ai sensi dell'art. 51 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 e dell'art. 2 comma 7 del DPR n. 196/2008, sono considerati **contributi in natura** gli apporti in servizi o forniture, quali il lavoro volontario non retribuito, la messa a disposizione gratuita di attrezzature, terreni o edifici, le attività di ricerca o professionali rese a titolo gratuito. Detti "contributi in natura" devono essere documentati in sede di rendicontazione consuntiva, attraverso idonea certificazione che ricostruisca il calcolo utilizzato per quantificarne l'importo;

8. L'intervento finanziario assegnato non può essere liquidato in misura superiore alla differenza fra il totale dei costi ammissibili rendicontati, escluso il valore dei "contributi in natura" e le entrate rendicontate;

9. L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente sostenuto dal soggetto beneficiario in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se non ancora materialmente recuperata, non è ammissibile.

10. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.

11. Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione del progetto sono a totale carico dell'Ente beneficiario.

Art. 9

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. L'erogazione del finanziamento di €....., avverrà con le seguenti modalità:

- **erogazione pari al 35% del finanziamento, previa trasmissione da parte del RUP della seguente documentazione:**
 - presentazione della domanda di pagamento;
 - attestazione di concreto inizio dell'attività di progetto;
 - attivazione del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB;
 - provvedimenti di approvazione riferiti all'eventuale affidamento dell'attività da realizzare, secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 163/2006;
- **erogazione successiva pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:**
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'attività finanziata, per un importo pari almeno al 65% del finanziamento assegnato dalla Regione;
 - documentazione contabile relativa alle spese sostenute: mandati di pagamento o bonifici bancari con relativa quietanza, fatture debitamente annullate, provvedimenti di liquidazione;
 - aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico MIRWEB relativo ai dati finanziari, fisici e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- **erogazione successiva pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:**
 - presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'attività finanziata, per un importo pari almeno al 95% del finanziamento assegnato dalla Regione;
 - documentazione contabile relativa alle spese sostenute: mandati di pagamento o bonifici bancari con relativa quietanza, fatture debitamente annullate, provvedimenti di liquidazione;
 - aggiornamento del sistema di monitoraggio informativo telematico MIRWEB relativo ai dati finanziari, fisici e procedurali, con registrazione dei pagamenti effettuati;
- **erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, previa:**
 - presentazione di domanda di saldo;
 - presentazione della relazione finale, sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal RUP, contenente la descrizione del progetto realizzato;
 - presentazione del rendiconto finanziario consuntivo del progetto, conformemente a quanto stabilito nel precedente art. 8 ed omologato dal Legale Rappresentante, accompagnato dalla documentazione in copia conforme all'originale delle spese ammissibili effettivamente sostenute, nonché delle entrate generate dall'attività medesima;
 - documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità, conforme al Regolamento UE 1828/2006;
 - attestazione, sottoscritta dal Legale Rappresentante, o dal RUP da cui risulti che:
 - a) si è provveduto a registrare tutte le spese a consuntivo relative al progetto realizzato, sul sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB;
 - b) sono state rispettate tutte le norme comunitarie vigenti ed in particolare quelle riguardanti i principi di parità di trattamento, di non-discriminazione, di trasparenza ed adeguata pubblicità, nonché di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;

- c) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- d) il progetto, oggetto del presente disciplinare, è stato sottoposto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, nonché alla concordanza tra dati contabili e relativi documenti giustificativi e comunque nel rispetto del cronoprogramma presentato;
- e) si tratta della rendicontazione finale del progetto e la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
- f) per le spese rendicontate non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura).
- g) altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese dell'attività ed ad essa riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di finanziamento.

La richiesta di saldo con la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione entro e non oltre il, pena la revoca del finanziamento.

2. Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nei modi di legge.
3. In caso di mancato completamento del progetto ammesso a finanziamento per il quale si sia provveduto ad erogare quota del finanziamento stesso, il Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) procederà alla revoca e al recupero delle somme già erogate.
4. Le erogazioni vengono disposte, di norma, nel termine di 90 giorni dalla richiesta e restano, comunque, subordinate all'effettivo trasferimento alla Regione Puglia delle risorse assegnate nell'ambito dei programmi cui fa riferimento la fonte finanziaria e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

ART. 10 (Monitoraggio)

1. L'Ente si obbliga a fornire alla Regione ogni dato, atto e documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione del progetto oggetto del presente disciplinare, secondo le richieste della Regione.
2. La trasmissione dei dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote del finanziamento, così come definite nel precedente art. 9.

ART. 11 (Controlli)

1. I competenti Servizi della Regione, dello Stato e della Commissione europea, per tutti i progetti dell'APQ si riservano il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario del progetto da realizzare.
2. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare esecuzione dell'attività.
3. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione del progetto oggetto della presente convenzione. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente beneficiario.

ART. 12 (Revoca del finanziamento)

1. Al RUA, previa diffida, è riservato il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni e agli obblighi previsti del presente disciplinare, a leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.
2. Lo stesso potere di revoca il RUA lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, l'Ente comprometta la tempestiva esecuzione o buona riuscita del progetto oggetto del presente disciplinare.
3. Il RUA, in presenza di elementi di fatto o di diritto che possono dar luogo alla revoca, comunica all'Ente l'avvio del procedimento, ai sensi della Legge n.241/1990 e s.m.i., assegnando un termine di 10 giorni decorrente dalla data di ricezione della comunicazione, entro il quale l'Ente può presentare memorie scritte, in carta semplice, ed ogni altra eventuale documentazione.

4. Il RUA, esaminate le risultanze istruttorie, qualora ritenga non fondati i motivi che hanno dato origine al procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione; in caso contrario, con provvedimento motivato, dispone la revoca del finanziamento, dandone comunicazione all'Ente.

5. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, nonché le modalità di restituzione delle stesse. L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata. Decorso 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, nel caso in cui l'Ente non abbia provveduto a restituire quanto dovuto, la Regione procederà all'iscrizione a ruolo delle somme richieste e non restituite tramite gli Uffici preposti.

6. In caso di revoca parziale, riferita alla parte di finanziamento relativa a spese dichiarate non ammissibili, le stesse restano a totale carico esclusivo dell'Ente.

ART. 13

(Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa)

Il Soggetto attuatore è obbligato al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..

ART.14

(Informazione e pubblicità)

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Disciplinare saranno ampiamente pubblicate, sulla base un piano di comunicazione predisposto dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e in coerenza con quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del Regolamento CE 1828/2006.

2. L'Ente beneficiario si impegna a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione/DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

ART. 15

(Norme di salvaguardia)

1. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione del progetto oggetto del presente disciplinare. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente beneficiario.

2. Per quanto non previsto espressamente dall'articolo precedente, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché alle prescrizioni dell'APQ oggetto del presente disciplinare.

ART. 16

(Durata del disciplinare)

Fermo restando che le attività oggetto del presente disciplinare deve essere realizzata e conclusa entro e non oltre il, il presente disciplinare scade con l'approvazione della rendicontazione consuntiva e comunque, non oltre il


PER ACCETTAZIONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE ASSEGNATARIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE UNICO DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

_____ (Luogo e data)

 **IL DIRETTORE**

ALLEGATO B

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO REGIONALE MEDITERRANEO, CULTURA e TURISMO

SERVIZIO CULTURA E SPETTACOLO

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007-2013
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
"BENI ED ATTIVITA' CULTURALI"

CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA LA REGIONE PUGLIA E

ENTE AFFIDATARIO

.....

Per la realizzazione del progetto

.....

(CUP - Importo a valere sulla Delibera Cipe 92/2012: €)

Premesso che:

1. con Delibera Cipe n. 92 del 3.8.2012 sono state programmate le risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 e 2007-2013 relative alla Regione Puglia ed in particolare è stato assegnato per interventi a favore delle attività Culturali (filiera dello spettacolo, dell'audiovisivo e delle arti contemporanee) l'importo di Meuro 20 per il periodo di programmazione 2007-2013;
2. con l'Accordo di Programma Quadro, sottoscritto in data 13.11.2013 e ratificato con DGR n. 2165 del 19.11.2013, è stato ricompreso tra i progetti dell'Allegato 1 "Programma degli interventi immediatamente cantierabili" l'intervento denominato: "....." per un importo di € a favore degli Enti strumentali della Regione Puglia in continuità con quanto già attivato nell'ambito del PO FESR Puglia 2007/2013 – Asse IV – Linea 4.3 – Azione 4.3.1 e Azione 4.3.2, nel rispetto del D.Lgs n. 163/2006;
3. con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1458 del 15/07/2014 è stato rideterminato l'importo assegnato dall'APQ al Settore Attività Culturali da 20 Meuro a € 17.872.078,49.
4. con atto dirigenziale n. 177 del 31/07/2014 si è proceduto ad affidare alcuni interventi individuati nell'Accordo di Programma Quadro rafforzato "Beni e Attività Culturali" in favore degli Enti strumentali della Regione Puglia, quali Fondazione Apulia Film Commission ed il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese;
5. L'Ente strumentale, in data prot., ha trasmesso al Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro (RUA) l'aggiornamento del progetto esecutivo del progetto....., contenente tutte le informazioni necessarie, ovvero descrizione delle attività, modalità attuative, il cronoprogramma ed il relativo quadro economico.

**ART. 1
(Generalità)**

1. I rapporti tra la Regione Puglia e l'Ente affidatario dell'Intervento.....(di seguito nominato Ente), sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.
2. La Regione Puglia ha assegnato all'Ente il finanziamento di euro € per la realizzazione del progetto "....."

**ART. 2
(esecuzione dell'intervento)**

1. L'Ente dovrà procedere all'esecuzione dell'intervento nel rispetto della normativa nazionale ed in particolare del Decreto L.vo n.163 del 12/04/06 e ss.ms.ii. e il DPR n. 207 del 5/10/2010. Per quanto non in contrasto con la normativa nazionale sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R. n.13/01 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 3
(Responsabile del progetto)**

1. Il Responsabile per l'attuazione del progetto, individuato dall'Ente, ad integrazione delle funzioni previste dagli artt. 9 e 10 del DPR n. 5 ottobre 2010 n. 207, svolge, ai fini dell'APQ, i seguenti compiti:
 - a) inviare al RUA, entro il termine di **30 (trenta) giorni** dalla sottoscrizione del presente disciplinare:
 - 1) il **livello unico di progettazione** approvato dall'Ente composto da:
 - relazione tecnica-illustrativa con indicazione delle procedure di selezione e di affidamento dei servizi e delle forniture per la realizzazione del progetto,
 - l'oggetto ed il cronoprogramma delle attività di progetto, il prospetto economico finanziario.
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione del progetto;
 - c) monitorare il rispetto del cronoprogramma indicato nel progetto, nonché l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'attività, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione della stessa nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro e al Responsabile Unico delle Parti gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne

dilazionano e/o impediscono l'attuazione, nonché ogni ostacolo finanziario che si frapponga alla realizzazione dell'attività e la proposta delle relative azioni correttive;

- d) trasmettere al Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo di Programma Quadro, **entro il** la relazione finale, contenente la descrizione del progetto realizzato, il relativo rendiconto finanziario consuntivo, conformemente a quanto stabilito al successivo art. 8 ed omologato dal Legale Rappresentante, accompagnato dalla documentazione in copia conforme all'originale delle spese ammissibili effettivamente sostenute.

Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui alla lettera "a" del presente articolo, l'Ente non adempia agli obblighi sopra elencati, la Regione, salvo motivato ritardo comunicato entro lo stesso termine, provvede alla revoca del finanziamento.

ART. 4

(Soggetto Responsabile dell'Attuazione dell'APQ)

1. Il RUA rappresenta il soggetto incaricato del coordinamento e della vigilanza sulla complessiva attuazione dell'Accordo, che, tenuto conto degli atti di organizzazione della Regione, è individuato tra i dirigenti regionali responsabili del settore;
2. Al RUA sono demandate le attività di coordinamento, di controllo e di gestione finanziaria sull'attuazione dell'APQ.

ART. 5

(Primi adempimenti dell'Ente affidatario)

1. L'Ente entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente schema di disciplinare, si obbliga a:
 - A. Inviare al RUA la presente convenzione, debitamente sottoscritta per accettazione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente;
 - B. Inviare il provvedimento di nomina del Responsabile di progetto. Ogni successiva variazione del Responsabile di progetto, deve essere comunicata alla Regione entro i successivi dieci giorni dalla variazione stessa;
2. Nel caso in cui alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, l'Ente non adempia al relativo obbligo, la Regione provvede alla revoca del finanziamento assegnato, salvo motivato ritardo comunicato dal soggetto entro lo stesso termine di cui al comma 1.

ART. 6

(Cronoprogramma del progetto)

1. L'Ente si impegna a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione del progetto nel rispetto del cronoprogramma presentato e, comunque, entro e non oltre il
2. L'Ente si impegna ad assicurare la chiusura delle attività previste trasmettendo entro e non oltre il la documentazione indicata nel successivo art. 10;
3. L'Ente si impegna a presentare una relazione esplicativa, **almeno per ogni quadrimestre**, sullo stato di avanzamento del progetto contenente la descrizione dei risultati conseguiti, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione del progetto e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal RUA.
4. Nel caso di mancato rispetto dei termini fissati nel presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento assegnato.

ART. 7

(Spese ammissibili)

1. L'importo del finanziamento, costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto affidatario ed è fisso ed invariabile.
2. Le spese ammissibili a finanziamento sono quelle previste dall'APQ "Beni ed Attività Culturali (FSC 2007/2013)" e dal DPR 196/2008, "Regolamento di esenzione del Regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di

coesione", nonché le disposizioni in tema di spese ammissibili contenute nella DGR n. 165/2009 e DGR n. 651/2010 relative alle "Direttive concernenti le procedure di gestione del PO Fesr Puglia 2007/2013".

3. Sono considerate ammissibili a finanziamento, le spese effettuate dall'Ente affidatario comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Devono inoltre essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità, per le attività di verifica e controllo.

4. Sugli originali di spesa deve essere apposto, in modo indelebile, a cura dell'ente, un timbro di imputazione della spesa recante la dicitura:

Fondo per lo sviluppo e coesione - APQ "Beni ed Attività Culturali" 2007/2013 coerenti PO Fesr 2007/2013

Spesa imputata al progetto

(nome del progetto, come denominata all'art.1)

rendicontata per euro CUP

5. La documentazione di spesa non conforme a quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili.

6. Le spese non ammissibili ai sensi della citata normativa rimangono a totale carico dell'Ente affidatario.

7. Il finanziamento non potrà, in ogni caso, eccedere la quota dei costi di progetto non coperta dall'eventuale cofinanziamento dell'Ente ovvero da eventuale autofinanziamento generato dal progetto (cfr il successivo art. 8)

ART. 8

(Rendicontazione)

1. La documentazione di avvenuta spesa è rappresentata dalla **ricevuta contabile del bonifico** o altro **documento bancario** di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del documento di spesa cui il pagamento si riferisce. Non saranno considerati validi (e pertanto non saranno considerati utili ai fini della rendicontazione delle spese) pagamenti effettuati in difformità a quanto stabilito dalla legge 136/2010 e s.m..

2. La documentazione di avvenuta spesa deve riferirsi a titolo definitivo alla prestazione liquidata e non saranno considerati validi pagamenti effettuati sulla base di fatture proforma o titoli di spesa non validi ai fini fiscali.

La **Regione** si riserva di richiedere l'esibizione degli originali di spesa.

3. Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese ammissibili e del disavanzo consuntivo.

4. Per il riconoscimento delle spese dovrà inoltre essere rilasciata dall'Ente affidatario una attestazione ove risulti che:

- sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
- sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale, nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabile, in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
- la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità dell'APQ "Beni ed Attività Culturali";
- non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura).

7. Per il riconoscimento della spesa finale e la relativa certificazione, le seguenti dichiarazioni:

- attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'intervento;
- attestazione di regolare esecuzione di tutte le attività del progetto;

dichiarazione che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto ed ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di finanziamento.

ART.9

(Eventuali entrate generate dal progetto)

1. Le eventuali entrate generate dalla realizzazione del progetto devono essere preventivamente dichiarate nel quadro economico contenuto nel Piano Esecutivo e comunque obbligatoriamente certificate in sede di rendicontazione. Nel caso in cui le eventuali entrate non siano reinvestite nel progetto, l'erogazione del finanziamento è sottoposto agli adempimenti previsti dall'art 8 della DGR 651 del 9/3/2010.
2. Le entrate generate dal progetto e non investite nel progetto, anche se non previste in anticipo, diminuiscono il valore della spesa ammissibile e devono essere obbligatoriamente dichiarate alla Regione anche se generate nei cinque anni successivi al completamento del progetto.

ART. 10

(Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Per la realizzazione del progetto è riconosciuto all'Ente affidatario un finanziamento di importo massimo complessivo di euro (Iva inclusa).
2. L'erogazione del finanziamento avverrà con le seguenti modalità:
 - a) **anticipazione** pari al 35% del finanziamento assegnato, dopo aver provveduto a quanto descritto al precedente art. 5, nonché l'adempimento, da parte del Legale Rappresentante, di quanto segue:
 - presentazione di specifica domanda di pagamento;
 - presentazione di apposita fattura;
 - attestazione di avvenuto concreto inizio delle attività;
 - b) **seconda tranche** pari al 30% del finanziamento assegnato, a seguito di:
 - presentazione di domanda di pagamento;
 - presentazione di apposita fattura;
 - rendicontazione delle spese ammissibili, secondo quanto disposto dai precedenti artt. 7 e 8, sostenute e debitamente documentate, per un importo almeno pari all'80% delle somme già erogate dalla Regione;
 - c) **terza tranche** pari al 30% del finanziamento assegnato, dopo che il RUP ha provveduto a quanto segue:
 - presentazione di domanda di pagamento;
 - presentazione di apposita fattura;
 - rendicontazione delle spese ammissibili, secondo quanto disposto dai precedenti artt. 7 e 8, sostenute e debitamente documentate, per un importo almeno pari all'80% delle somme complessivamente già erogate dalla Regione;
 - d) **saldo** finale del residuo 5% del finanziamento assegnato, a seguito di:
 - presentazione di domanda di pagamento;
 - presentazione di apposita fattura;
 - attestazione di regolare esecuzione di tutte le attività del progetto;
 - rendicontazione finale delle spese ammissibili, secondo quanto disposto dai precedenti artt. 7 e 8, sostenute e debitamente documentate, per la quota parte non ancora rendicontata fino alla concorrenza del 100% delle spese indicate nel Progetto Esecutivo approvato dalla Regione;
 - presentazione di copia del materiale prodotto per la pubblicizzazione del progetto.
3. In caso di mancato completamento dell'attività ammessa a finanziamento per la quale si sia provveduto ad erogare quota del finanziamento stesso, il Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) procederà alla revoca del contributo finanziario e al recupero delle somme già erogate, fatta salva la spesa sostenuta per il progetto, purché riconosciuta ammissibile e coerente rispetto alle previsioni del progetto esecutivo.

4. Le eventuali economie di risorse, derivanti da una nuova rideterminazione della spesa complessiva, saranno oggetto di eventuale riprogrammazione da parte della Regione.
5. Eventuali nuove entrate generate dal progetto, non previste dal Progetto Esecutivo, potranno essere investite nelle attività progettuali; in alternativa il finanziamento è sottoposto agli adempimenti previsti dall'art. 8 della deliberazione della Giunta regionale n. 651/2010.
6. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche e controlli al fine di accertare la puntuale ed esatta rispondenza di quanto dichiarato dal soggetto beneficiario a giustificazione delle richieste di erogazione delle singole tranches di finanziamento.
7. La Regione, una volta effettuato l'accredito, è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla utilizzazione dell'accredito stesso.

ART. 11 **(Monitoraggio)**

1. L'Ente affidatario si obbliga a fornire alla **Regione**, dati, atti e documentazione relativi alle varie fasi di realizzazione e al monitoraggio dell'intervento e dei risultati conseguiti.
2. In assenza di avanzamento della spesa rispetto al quadrimestre precedente, L'Ente affidatario deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
3. Nell'eventualità che per dodici mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procederà alla revoca dell'ammissione a finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate.

ART. 12 **(Controlli)**

1. I competenti Servizi della Regione, dello Stato e della Commissione Europea, per tutti i progetti dell'APQ si riservano il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione del progetto.
2. L'Ente affidatario è obbligato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa al progetto finanziato, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie, per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale del Programma.
3. In caso di verifica e/o di controllo, ove si riscontrasse il mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate.

ART. 13 **(Revoca del finanziamento)**

1. La Regione, previa diffida, si riserva il potere di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui l'Ente affidatario incorra in violazioni o negligenze in ordine alle condizioni della presente convenzione, a leggi, a regolamenti e a disposizioni amministrative vigenti, nonché alle norme di buona amministrazione.
2. La Regione, in presenza di elementi di fatto o di diritto che possono dar luogo alla revoca, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m., comunica all'Ente affidatario l'avvio del procedimento, assegnando il termine di 10 giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione, entro il quale l'Ente può presentare memorie scritte, in carta semplice, ed ogni altra eventuale documentazione.
3. La Regione, esaminate le risultanze istruttorie, qualora ritenga non fondati i motivi che hanno dato origine al procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione; in caso contrario, con provvedimento motivato, dispone la revoca del finanziamento, dandone comunicazione all'Ente affidatario.
4. Con il provvedimento di revoca è disposta, fatta salva la spesa già sostenuta per il progetto, purché riconosciuta ammissibile e coerente rispetto alle previsioni del Progetto esecutivo, la restituzione delle somme già erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente,

nonché le modalità di restituzione delle stesse. L'atto di revoca costituisce in capo alla Regione Puglia il diritto ad esigere immediatamente la somma ivi determinata. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento di revoca, nel caso in cui l'Ente affidatario non abbia provveduto a restituire quanto dovuto, la Regione procederà all'iscrizione a ruolo delle somme richieste e non restituite tramite gli Uffici preposti.

5. In caso di revoca parziale, riferita alla parte di finanziamento relativa a spese dichiarate non ammissibili, le stesse restano a totale carico dell'Ente affidatario.

ART. 14
(Trasparenza)

1. L'Ente affidatario è tenuta ad osservare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 15 del 20.6.2008 e Regolamento regionale n.20/2009 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa ed in particolare le disposizioni di cui all'art.21, in tema di conferimento di incarichi professionali e di consulenza esterna.

ART.15
(Informazione e pubblicità)

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati del presente Disciplinare saranno ampiamente pubblicizzate, sulla base un piano di comunicazione predisposto dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e in coerenza con quanto disposto dagli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 1828/2006.

2. L'Ente si impegna a fornire tutti i dati richiesti dalla Regione/DPS al fine di consentire la comunicazione di informazioni ai cittadini attraverso sistemi "Open data".

ART. 16
(Norme di salvaguardia)

1. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'attività oggetto della presente convenzione. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'Ente attuatore.

2. Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia, nonché alle prescrizioni dell'APQ oggetto del presente disciplinare.

ART. 17
(Durata della convenzione)

1. Fermo restando che il progetto deve essere realizzato e concluso entro e non oltre il, la presente Convenzione scade con l'approvazione della rendicontazione consuntiva e comunque, non oltre il

2. Le parti convengono che il presente atto sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 131/86 s.m.i. a cura e spese della parte richiedente.

ART. 18
(Definizione delle controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Ente e la Regione dovranno essere sottoposte ad un tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal fine l'Ente, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda alla Regione, la quale provvederà nel termine di 60 giorni dalla notifica.

3. L'Ente non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che la Regione abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

4. Per tutte le controversie giudiziarie che saranno eventualmente adite il Foro competente sarà quello di Bari

PER ACCETTAZIONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE AFFIDATARIO

IL RESPONSABILE UNICO DELL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO

(Luogo e data)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 2254

Seguito DGR 1403/2014. Individuazione struttura Responsabile attuazione D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

L'Assessore al Welfare, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, confermata dal Dirigente del Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, riferisce quanto segue:

Il Titolo II del D.Lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ha disciplinato le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio Sanitario Regionale (Regioni, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, Istituti Zooprofilattici), ed ha dettato i principi contabili cui gli stessi enti devono attenersi per l'attuazione delle disposizioni normative;

Tra gli enti individuati dal Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011, all'art. 19, comma 2 lett. b), punto i) sono incluse le Regioni, per la parte del finanziamento del Servizio Sanitario direttamente gestito, rilevato secondo scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le Regioni esercitino la scelta di gestire direttamente, presso la Regione, una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario;

L'art. 22 del medesimo Decreto Legislativo prevede l'istituzione presso le Regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, di uno specifico centro di responsabilità, denominato Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) presso la Regione, deputato alla introduzione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola Regione, lo Stato, le altre Regioni/Province Autonome, le Aziende Sanitarie, gli altri Enti Pubblici ed i terzi vari, inerenti le ope-

razioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi Servizi Sanitari Regionali;

Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2469 del 27.11.2012 avente in oggetto "Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118- individuazione del responsabile della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e del responsabile regionale certificatore" si è provveduto ad incardinare la suddetta gestione nell'Area Politiche per la Salute, le Persone e le Pari Opportunità Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, ed a nominare, quale responsabile, il dirigente del medesimo Servizio, d.ssa Caterina M. Angiolillo, affiancato, per il supporto tecnico-operativo, dal dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie dr. Benedetto G. Pacifico;

Con la stessa delibera di Giunta Regionale n. 2469 del 27.11.2012, ai sensi dell'art. 22, è stato individuato inoltre, il responsabile regionale Terzo Certificatore;

Con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1403 del 4/7-2014 si è proceduto alla approvazione definitiva del Piano Operativo 2013/2015 che all'Intervento 2.1 - "Individuazione della struttura responsabile dell'attuazione del decreto legislativo 118/2011 nell'ambito del Programma Operativo e controlli" ha previsto che con successiva deliberazione di Giunta Regionale si provveda all'individuazione della struttura/dirigente responsabile dell'attuazione del decreto legislativo 118/2011 nell'ambito del medesimo Programma Operativo;

In coerenza con quanto disposto dalla DGR 2469/2012 si propone di individuare nel Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale, incardinato nell'Area Politiche per la Salute le Persone e le Pari Opportunità, la struttura responsabile dell'attuazione del D.Lgs.vo 118/2011 e nominare quale responsabile il dirigente del medesimo Servizio, d.ssa Caterina M. Angiolillo, affiancato, per il supporto tecnico-operativo, dal dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie dr. Benedetto G. Pacifico;

L'adozione del presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4 comma 4 lettera K) della L.R. n. 7/97.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e s.m. ed i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore proponente, che quivi si intende integralmente riportata;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, dal Dirigente del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale e dal competente Direttore di Area,

A voti unanimi espressi dai presenti;

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato che qui si intende integralmente riportato e confermato;

- di dare seguito alla DGR 1403 del 4/7/2014 di approvazione del Piano Operativo 2013/2015 con riferimento a quanto previsto dall'Intervento 2.1 - "Individuazione della struttura responsabile dell'attuazione del decreto legislativo 118/2011 nell'ambito del Programma Operativo e controlli";
- di individuare nel Servizio Gestione Accentrata Finanza Sanitaria Regionale incardinato nell'Area Politiche per la Salute, le Persone e le Pari Opportunità la struttura responsabile dell'attuazione del D.Lgs.vo 118/2011 e nominare quale responsabile il dirigente del medesimo Servizio, d.ssa Caterina M. Angiolillo, affiancato, per il supporto tecnico-operativo, dal dirigente dell'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie dr. Benedetto G. Pacifico;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 2255

Piano Regionale Screening. Modifica DGR 1768/2013.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue:

Gli screening oncologici, costituiscono un "profilo assistenziale complesso", basato su evidenze scientifiche (Raccomandazioni del Ministero della Salute). Essi coinvolgono un elevato numero di professionalità e diverse strutture che devono integrarsi al fine di raggiungere gli obiettivi di salute proposti quali la diminuzione della mortalità specifica (mammella) e/o l'incidenza delle lesioni neoplastiche (cervice e colon retto).

I Programmi di Screening sono Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) che, pertanto, devono essere garantiti a tutta la popolazione bersaglio.

Nell'ambito di questi percorsi organizzati il soggetto target viene chiamato attivamente dalla ASL di residenza attraverso una lettera di invito per effettuare il test di screening. Tutto il percorso è monitorato e valutato attraverso un sistema di indicatori di processo e di esito, sia a livello regionale che nazionale. L'efficacia dei Programmi di Screening è, quindi, strettamente correlata al raggiungimento della popolazione bersaglio e ad un'adeguata partecipazione della stessa al test di screening.

La Giunta Regionale, in attuazione dell'Intesa Stato-Regioni del 23.03.2005, ha approvato con DGR n. 824/2005 e s.m.i. il Piano Regionale della Prevenzione 2005-2009. Tale Piano contempla, tra le sue linee di attività, l'esecuzione di screening oncologici suddivisi in:

1. Programma di screening cervico-vaginale
2. Programma di screening mammografico
3. Programma di screening del carcinoma del colon retto.

La realizzazione dei programmi di screening è stata affidata alle Aziende Sanitarie Locali sulla base delle linee guida nazionali e degli indirizzi approvati dalla Regione Puglia con la richiamata DGR n.824/2005.

Già nel 2004 il legislatore, con l'art.2 bis della L. n. 138/2004 ha destinato risorse aggiuntive e promosso un intervento speciale per il triennio 2004-2006, per la diffusione degli screening del cancro del colon-retto, del cancro della mammella e del cervico-vaginale.

Per il perseguimento dell'intervento speciale di diffusione degli screening oncologici, l'art.1 della L.296/2006 (finanziaria 2007) ha riservato la concessione, da parte del Ministero della Salute, di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed insulari.

Con Decreto del Ministro della Salute datato 08.06.2008 è stato approvato il "Piano per lo Screening del cancro del seno, della cervice uterina e del colon retto per il triennio 2007-2009" che ha, in particolare, definito modalità e criteri di realizzazione dei programmi per il superamento delle criticità nelle Regioni meridionali e insulari. Per accedere a queste risorse, Regioni e Province autonome hanno presentato dei progetti per raggiungere gli obiettivi di qualità ed estensione previsti dal Piano.

Il Piano Screening della Regione Puglia per gli anni 2007-2009 ha ottenuto l'approvazione da parte del Dicastero con successiva erogazione dei fondi relativi alla prima annualità.

Con DGR n. 2374 del 01.12.2009, quindi, la Regione puglia ha provveduto alla istituzione del Centro Regionale Screening prevedendo che la struttura tecnico-amministrativa dello stesso "possa essere incardinata, **in un momento iniziale**, presso l'Agenzia Regionale Sanitaria - ARES Puglia al fine di garantire l'immediata attivazione dello stesso Centro e la definizione dell'organico da adibire, salvaguardando le professionalità già esistenti".

Con DGR n. 914 del 25.03.2010, si è successivamente istituita la Cabina di Regia regionale Screening composta dal Servizio PATP, dall'AREs Puglia, dall'Osservatorio Epidemiologico della Regione

Puglia- OER Puglia e dal RIP NSISR, prevedendo la possibilità di supporti tecnici da parte di nelle diverse discipline afferenti ai programmi di screening, senza oneri a carico del bilancio regionale; a modificare e ad integrare le competenze assegnate dalla DGR n.2374/2009 al Centro Screening,

Con DGR n. 1768 del 24 settembre 2013 si sono approvate i percorsi scientifici per la organizzazione dello screening mammografico e cervico uterino e si è dato atto della creazione di un Centro Regionale Screening, individuando un'ideale sede per l'allocatione delle strumentazioni e delle risorse umane. Nel contempo si è proceduto alla sottoscrizione di una convenzione con la società in house Innovapuglia spa per assicurare la piena disponibilità delle attrezzature tecnologiche di ICT, hardware e software, necessarie per rendere operativo il Call Center telefonico del Centro Regionale Screening, nonché, la relativa fornitura tecnica e la formazione del personale.

Il Centro Regionale Screening ad oggi gestisce le attività di screening mammario e cervico uterino per le ASL di Bari e Taranto, nonché lo screening del colon retto per le ASL BT e Bari.

Per la gestione del Centro Regionale Screening, AREs Puglia, in conformità al mandato ricevuto con DGR 914/2010, ha proceduto alla contrattualizzazione, a valere sui finanziamenti ministeriali destinati all'implementazione delle attività di screening, con contratto a tempo determinato, di n. 15 unità di personale suddiviso in n. 6 amministrativi e 9 assistenti sanitari per lo svolgimento delle seguenti attività:

1. gestione del numero verde gratuito 800.995.800;
2. richiesta ai centri della disponibilità allo svolgimento dell'attività di screening;
3. elaborazione dei calendari e stampa delle lettere di invito;
4. elaborazione e stampa risposte di negatività;
5. gestione e aggiornamento periodico dell'archivio anagrafico;
6. raccolta e richiesta inserimento anagrafiche nuovi comuni;
7. archiviazione e registrazione della posta non recapitata;
8. controllo periodico sull'inserimento dati del I e del II livello;

9. elaborazione periodica dei risultati statistici;
10. gestione aggiornamenti periodici del Software in dotazione;
11. archiviazione dei dati su CD Rom (backup);
12. informazioni alla popolazione delle campagne screening in atto;
13. promozione di campagne di comunicazione sociale e sensibilizzazione della popolazione e dei MMG e PLS;
14. contatto del cittadino ed invito a presentarsi presso il centro diagnostico di II livello in caso di necessità di ulteriori approfondimenti diagnostici;
15. interazione costante ed assidua con il RIP Regione Arianna Screening, InnoVaPuglia per le attività finalizzate al sistema informativo regionale screening (correzione di errori e anomalie, richiesta implementazione modifiche software e operative in ragione della organizzazione dei servizi presso i centri periferici coinvolti, etc.);
16. sostegno alla formazione e all'uso del sistema informativo regionale screening, e consulenza nella gestione dei programmi di screening;
17. supporto alla predisposizione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento delle attività di cui ai programmi di screening;
18. supporto al monitoraggio dell'adesione al programma di screening ed alla rendicontazione, su richiesta delle Aziende Sanitarie Locali;
19. assistenza rispetto a specifiche necessità manifestate (contatti diretti, spostamenti, cancellazioni, preparazioni, suggerimenti, valutazioni, ecc.)

La citata DGR ha stabilito, tra l'altro, l'accentramento a far data dal 1 gennaio 2014 di tutte le procedure di invito allo screening, di pertinenza delle Asl interessate, presso il Centro Regionale Screening, dando mandato al Servizio PATP di calendarizzare l'accentramento delle funzioni di I livello presso il Centro Regionale Screening, procedere all'individuazione delle criticità esistenti in ciascuna Azienda Sanitaria, provvedere al superamento delle stesse al fine di rispettare la scadenza innanzi fissata.

Ha, inoltre, disposto che le Aziende Sanitarie debbano assicurare un'organizzazione interna orientata alla effettiva ed efficace presa in carico del cittadino, specie nel secondo livello di diagnosi.

Tuttavia, la fase sperimentale del progetto di accentramento delle attività di chiamata allo screening presso il Centro Regionale, nelle Aziende Sanitarie gestite con questa modalità, non ha prodotto i risultati sperati, evidenziando da subito un profondo scollamento tra i diversi livelli di responsabilità. Tale scollamento, unitamente a difficoltà di comunicazione e coordinamento del personale, assunto a tempo determinato e allocato presso la sede di InnoVaPuglia in Valenzano, ha concorso a determinare una progressiva riduzione delle prestazioni di screening oncologici, circostanza rilevata anche in sede di verifica LEA.

Di tali criticità ha preso atto la cabina di regia nella riunione del 20.10.2014, condividendo la necessità e l'urgenza di riconsiderare l'organizzazione dell'attuale sistema degli screening oncologici, prevedendo la riassegnazione alle ASL competenti delle funzioni di primo livello relative ai rispettivi territori, già attribuite al Centro Regionale. Tanto, al fine di incardinare definitivamente la responsabilità dell'intera gestione degli screening, rientranti nei LEA, in capo alle Aziende, e di promuovere un diretto coinvolgimento delle stesse in tutte le fasi del procedimento di chiamata attiva, oltre che di presa in carico del paziente nel secondo livello di diagnosi.

A riguardo si evidenzia che la Direzione dell'Area ha attivato incontri con i Direttori Generali delle Asl diretti ad illustrare l'orientamento regionale e ad acquisire proposte di riorganizzazione interne alle Aziende, idonee ad assicurare maggiore efficacia alle attività di screening mediante assunzione diretta della responsabilità gestionale di tutte le fasi del procedimento, nonché del conseguimento dei risultati attesi sulla base degli indicatori LEA.

Considerato, pertanto, che gli screening oncologici rappresentano attività prioritaria nella programmazione regionale e che risulta necessario, a garanzia del corretto espletamento dell'attività di screening oncologico rientrante nel citato DPCM che identifica i LEA, stabilire che le funzioni assegnate al Centro Regionale Screening rappresentano un'attività istituzionale ed ordinaria delle Aziende Sanitarie Locali Territoriali;

ritenuto necessario, per garantire l'esecuzione delle attività degli screening oncologici in modo effi-

ciente, che ciascuna ASL territoriale, nei limiti, anche finanziari, e nel rispetto delle normative e delle disposizioni vigenti, preveda una dotazione organica specificamente dedicata alle suddette attività, comprese quelle sinora assicurate dal Centro Screening, sulla base delle linee guida allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

preso atto che, nelle more della rideterminazione degli assetti organizzativi e gestionali e dell'adozione da parte delle ASL degli atti riorganizzativi e delle procedure dirette all'acquisizione delle figure professionali necessarie (profili amministrativi e assistenti sanitari) e a seguito della espressa richiesta, pervenuta dalla Asl di Bari con nota prot. n. 116040 del 30/06/2014, di confermare in via temporanea le funzioni del Centro Screening al fine di non interrompere servizi pubblici e Livelli Essenziali di Assistenza, il Direttore Generale ARES ha proceduto ad un rinnovo tecnico per anni 1 (uno) del personale adibito alle funzioni del Centro Regionale Screening, sulla base dell'accordo decentrato già sottoscritto in data 2 luglio 2014 dal Direttore Generale ARES Puglia e le OO.SS. CGIL FP e CISL FP ai sensi dell'art. 5 co. 4bis del d.lgs. n.ro 368/2001, ratificato con Deliberazione n. 75/2014 del medesimo D.G. ARES;

visto il disposto di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'art.2 co.71, legge 23 dicembre 2009, n. 191;

acquisite le note della ASL BA n.ro 179660/UOR1 del 13.10.2014, acclarata al protocollo del Servizio al n.ro AOO152/14.10.2014/12394 e della ASL TA prot. n.ro 113035 del 7.10.2014 con le quali entrambe le Aziende comunicano di avere disponibilità finanziaria per personale a tempo determinato sull'anno 2014;

al fine di evitare l'interruzione delle attività in corso e assicurare continuità e uniformità alle procedure in essere sino al completamento della riorganizzazione delle ASL BA, TA e BT, per quanto attiene agli screening di rispettiva competenza gestiti attualmente dal personale del Centro Regionale Screening.

Tanto premesso, si ritiene che in via transitoria il personale stesso resti funzionalmente affidato ad ARES Puglia, per conto della Cabina di Regia e in conformità con gli indirizzi da questa stabiliti.

Richiamato, inoltre, quanto approvato dalla Cabina di Regia degli screening oncologici in data 20.10.2014

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E S. M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n.7/97, art. 4, comma 4, lettera d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Direttore dell'Area;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto esplicitato in narrativa e quivi riportato per farne parte integrante e sostanziale:

1. di modificare la DGR n. 1768/2013, stabilendo che le funzioni di chiamata allo screening assegnate al Centro Regionale Screening rappresentano un'attività istituzionale delle Aziende Sanitarie Locali territoriali;
2. di incardinare definitivamente la responsabilità dell'intera gestione degli screening, rientranti nei LEA, in capo alle Aziende Sanitarie Locali;
3. di stabilire che ciascun Dipartimento di Prevenzione organizzi le attività di primo livello e sviluppi azioni coordinate di promozione, sensibilizzazione ed informazione alla popolazione sui

programmi di screening oncologici (mammografico, cervico-uterino e colon retto);

4. di dare mandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie di procedere alla riorganizzazione interna del servizio e all'adeguamento delle dotazioni organiche in modo da garantire le professionalità necessarie per il compiuto svolgimento di tutte le attività connesse all'esecuzione degli screening oncologici, sulla base delle linee guida allegate al presente provvedimento (Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale;
5. di stabilire che le Aziende Sanitarie Locali trasmettano entro il 30.12.2014 i piani di organizzazione degli screening;
6. di prevedere che il personale adibito allo svolgimento delle funzioni assegnate al Centro Regionale Screening, come stabilite dalla DGR 914/2010 e richiamate in narrativa, resti assegnato ad ARES Puglia per il necessario coordinamento regionale delle procedure per conto della Cabina di Regia e in conformità con gli indirizzi da questa stabiliti e sino al completamento delle procedure di riorganizzazione delle ASL

BA, TA e BT, per quanto attiene agli screening di competenza attualmente gestiti dal personale del Centro Regionale Screening;

7. di stabilire che, ai soli fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'art.2 co.71, legge 23 dicembre 2009, n. 191, la spesa sostenuta dall'Ares Puglia correlata al rinnovo del personale adibito alle funzioni del centro Regionale Screening, di cui in narrativa, sia compensata da corrispondente riduzione di spesa per personale a tempo determinato a valere su bilanci delle Aziende Sanitarie Locali territoriali fruitrici delle attività gestionali e amministrative connesse all'esecuzione degli screening oncologici;
8. di notificare il presente provvedimento alle Direzioni Generali delle AA.SS.LL. e delle AA.OO. nonché al Servizio P.A.O.S. per quanto di competenza;
9. di stabilire, infine, che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

Attività di Screening

La metodologia di seguito utilizzata per la rilevazione del fabbisogno di personale tiene conto degli studi relativi ai tempi medi di assistenza per ciascuna figura professionale rapportati a ciascun livello di complessità ed ai volumi di attività previsti per l'assolvimento delle attività degli screening oncologici analogamente a quanto applicato nel calcolo eseguito per valutare il fabbisogno di personale per le Unità Operative con posti letto di assistenza ospedaliera, tenuto conto delle indicazioni operative a tal proposito prodotte nell'ambito di iniziative dell'Osservatorio Nazionale Screening già attuate in talune Regioni.

Una riorganizzazione sostenibile in tal senso prevede che all'interno di ciascun percorso di screening siano presenti strutture funzionali deputate ad assicurare gli eventuali step delle procedure operative attivate dagli screening garantendo standard organizzativi uniformi e parametrati alla popolazione target delle varie Aziende Sanitarie Locali con il fine di ottimizzare le risorse e l'offerta assistenziale garantendo equità, qualità e sostenibilità.

Le ore medie annue lavorate utilizzate nelle formule sono: per il personale dirigente 1433 e per il personale del comparto 1450, oltre alle riduzioni previste per il rischio anestesiologicalo e radiologico.

Convenzionalmente, si stabilisce che nell'ipotesi in cui il calcolo del fabbisogno determini un numero non intero ma decimale e maggiore di 0,49 rispetto alla cifra intera ottenuta, si procede all'arrotondamento all'unità superiore.

Per l'attività ambulatoriale si dovranno considerare solo le visite e le prestazioni di diagnostica strumentale anche in consulenza (in particolare non devono far parte del conteggio le prestazioni di laboratorio).

Centro Screening

Per assicurare le attività di gestione di tutti gli aspetti organizzativo-gestionali, informativi finalizzati sia alla produzione delle liste di convocazione che al monitoraggio degli indicatori necessari alla valutazione e verifica del programma, occorrono n. 1 unità di personale amministrativo affiancata da n.2 assistenti sanitari ogni 400.000 abitanti.

Diagnostica Strumentale

Poiché le attività di screening devono integrarsi e non sovrapporsi con le attività assistenziali orientando le stesse per ottimizzare le risorse dedicabili in termini di appropriatezza alla prevenzione oncologica, si delineano i parametri per il calcolo di fabbisogno del personale necessario a garantire la rapida piena estensione degli screening in rapporto agli obiettivi minimi accettabili di adesione da perseguire ed indicati dall'Osservatorio Nazionale Screening.

Screening del carcinoma cervico-uterino

Fabbisogno Ostetriche per attività del I livello screening.

Per consentire la piena estensione degli inviti occorre calcolare il fabbisogno "ore ostetrica" atteso il tempo medio di esecuzione di 15 minuti per un pap test di screening presso le strutture consultoriali deputate ed a cura delle ostetriche ivi presenti.

Necessita pertanto, con il supporto delle direzioni strategiche, che ciascun distretto fornisca per la propria rete consultoriale la programmazione mensile per sedi di ore ostetrica parametrata alla popolazione target di riferimento distrettuale da invitare attivamente ogni tre anni anche da comuni sprovvisti di consultorio.

Il livello d'adesione minimo accettabile posto è del 50% (40% nel 2008), per cui potrà essere puntualmente e agevolmente valutata la eventuale carenza di organico da integrare per ogni distretto, considerando che, già dalle indicazioni del POMI, il 40% dell'orario di servizio ostetrica è da riservare allo screening.

Come esempio, considerato il target regionale di 1.128.192 donne su 4.050.803 residenti in Puglia, se la popolazione target, donne tra 25 e 64 anni, da invitare è di 100.000 donne (33.000 all'anno) per programmare la piena estensione ed un'adesione del 50% necessitano 4.125 ore ostetrica ovvero occorrono 3 ostetriche a tempo pieno e che, rapportate alle 580 ore che ciascuna ostetrica può dedicare allo screening, produce un fabbisogno reale di 7 ostetriche.

Fabbisogno citoscreener per il livello di lettura pap test

Rapportato ai volumi di attività sopra considerati e tenuto conto che il carico annuo di pap test è di 7.500 letture per citoscreener (biologi o tecnici di laboratorio esperti in citologia di screening) occorrono 2,2 citoscreener per 100.000 donne target, con la supervisione di un anatomico patologo parzialmente dedicato.

Fabbisogno colposcopisti II livello, trattamento e follow up

Considerato l'indice d'invio a colposcopia accettabile se pari o al di sotto del 4% e che il tempo medio di colposcopia è di 20 minuti su 100000 donne target è dato prevedere fino a 660 invii all'anno in colposcopia, con un numero assai più ridotto se attivo il triade HPV e con impegno orario variabile in funzione dell'esito colposcopico.

Essendo le strutture di colposcopia e trattamento ubicate, tuttavia, in ambito prevalentemente nosocomiale già deputato al trattamento e al follow up si considera il fabbisogno relativo al solo I esame che per 100.000 donne target che è di 198 ore medico e ostetrica all'anno, cui vanno aggiunti i tempi dedicati al trattamento e al follow up delle lesioni riscontrate con ipotesi di raddoppio della predetta tempistica, di cui tener conto nell'ambito della programmazione dell'organico nosocomiale ginecologico o di day service ambulatoriale chirurgico.

Screening del carcinoma mammario

Fabbisogno TSRM I e II livello

L'esecuzione della mammografia di screening riservata a tutte le donne tra 50 e 69 anni comporta un tempo medio di 15 minuti a donna prevedendosi tale esame a cadenza biennale.

Il fabbisogno orario di tali figure, atteso che la popolazione target pugliese al 01.01.2013 è di 519.459 donne, se rapportato come esempio ad una popolazione target di 100.000 donne, per garantire la piena estensione e mirare all'adesione corretta accettabile del 60%, è pari a 7.500 ore riferibili a 6 tecnici integralmente dedicati in grado di assolvere

anche alle procedure di richiamo ad approfondimenti, nel limite accettabile del 7% delle donne cui dedicare un'ora di attività finalizzata.

Fabbisogno radiologi senologi

Assunto che il tempo medio di lettura per ciascuno dei radiologi è calcolato in tre minuti a referto e che il 7% di richiami comporta convenzionalmente un'ora di impegno per donna, occorrono 1.500 ore lettura e 210 ore di approfondimenti. Tanto, considerando il debito orario annuo di un radiologo che è di 1339 ore e che è prevista la doppia lettura, rende necessari poco più di due radiologi dedicati ovvero 5 radiologi se dedicati per circa il 50% del loro lavoro a tale attività, garantendo lo standard di lettura previsto di almeno 5000 esami anno. Va sottolineato che a tutt'oggi è ampio il ricorso per mera prevenzione di donne che prenotano la mammografia anche se in fascia di screening ingolfando del tutto inappropriatamente le liste d'attesa anche per esami ecografici spesso del tutto inutili al pari della visita clinica, per di più eseguiti con frequenze troppo spesso ingiustificatamente ravvicinata.

Screening del carcinoma colon rettale

Fabbisogno gastroenterologi e infermieri

Premesso che deve prevedersi una rapida estensione dello screening all'intera regione e che l'ampio target (uomini e donne tra 50 e 69 anni in Puglia sono 997.705) cui estendere la ricerca del sangue occulto ogni due anni, può valutarsi il fabbisogno per la colonscopia di II livello nei positivi a sangue occulto considerando che lo standard di positività al sangue occulto è al 5% e che l'adesione accettabile è del 45%.

L'impegno orario convenuto per una colonscopia completa di screening con eventuale escissione di polipi compatibile in tale procedura è valutato in 60 minuti.

Per assicurare la massima estensione dello screening sono dunque necessarie 1.125 ore lavoro gastroenterologo per un bacino d'utenza pari a 100.000 soggetti target senza considerare l'esigenza di rinnovare tale procedura per i soggetti in follow up post trattamento.

La standardizzazione di fabbisogno, anche tenendo conto del carico in follow up progressivo rende necessario n.1 gastroenterologo integralmente dedicato e altrettanti infermieri per 100.000 persone target, salvo considerare altri impegni professionali da valutare sulla percentuale di debito orario dovuto.

Nell'ambito del Dipartimento occorre prevedere inoltre l'attivazione del Servizio delle professioni della prevenzione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 ottobre 2014, n. 2256

Potenziamento attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal P.S.R. 2007/2013. Approvazione schema "Proroga Protocollo d'intesa" tra Regione Puglia e il Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e AA.GG. confermata dal Direttore dell'Area per lo Sviluppo Rurale, riferisce quanto segue:

PREMESSO che con propria Deliberazione n. 1290 del 21/07/2009 la Giunta regionale ha approvato lo schema di "Protocollo d'intesa" tra la Regione Puglia ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza per il potenziamento delle attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo 2007-2013.

CONSIDERATO che con il "Protocollo d'intesa" è stato stabilito:

- all'articolo 3 (Cabina di regia) che «Al fine di conferire ulteriore valore aggiunto al presente protocollo d'intesa è costituita una "cabina di regia regionale" che: per il Comando Regionale Puglia della G.d.F. viene individuata nel Capo di Stato Maggiore e nel Capo Ufficio Operazioni; per l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale viene individuata nel Direttore e nei dirigenti dei Servizi Agricoltura e Alimentazione.... La cabina di regia ha funzioni di indirizzo in ordine ad eventuali integrazioni o modifiche delle attività promosse, ferme restando l'autonomia e l'indipendenza della Guardia di Finanza e della Regione Puglia nell'espletamento dei propri autonomi compiti d'istituto.»;
- all'articolo 4 (Durata) che «Il Protocollo d'intesa che avrà durata biennale - con possibilità di tacito rinnovo di anno in anno - e potrà essere integrato o modificato in ogni momento di comune accordo tra le parti firmatarie, anche al fine di tenere conto di eventuali nuovi aspetti emergenti dalla collaborazione medesima, decorrerà dalla data di

consegna dei beni e/o fornitura dei servizi previsti dalla presente intesa istituzionale.»

- all'articolo 5 (Oneri finanziari) che «Ai fini dell'esecuzione delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa, l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - si impegna ad assicurare al Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza, con la massima tempestività consentita nel rispetto delle normative in materia di acquisizioni di beni e/o forniture, per un importo complessivo di € 500.000,00 (cinquecentomila), la disponibilità di beni e/o servizi nel dettaglio individuati dalla Cabina di regia, con successivo atto dirigenziale dell'Ente regionale. I predetti mezzi, beni e forniture, saranno finalizzati dalla Guardia di Finanza all'attuazione degli obiettivi indicati nel presente protocollo d'intesa e, relativamente alla somministrazione di automezzi che deriveranno dalla stipula del presente accordo, la Guardia di Finanza sosterrà i soli oneri finanziari per il carburante.»

PRESO ATTO che con verbali della "Cabina di Regia" dell'8 settembre e del 5 novembre 2009 sono state definite le esigenze operative del Comando Regionale della Guardia di Finanza ed è stato dato incarico al dirigente del Servizio Alimentazione di attivare le procedure per la fornitura di autovetture di servizio in favore dello stesso Comando da impegnare nelle attività di controllo oggetto del "Protocollo d'intesa";

RILEVATO che la data di inizio della fornitura dei veicoli è stata 28 dicembre 2009, la stessa aveva valenza di due anni e con D.G.R. n. 15 del 19/01/2012 en. 291 del 07.03.2013 è stata prorogata sino al 31 dicembre 2013;

CONSIDERATO che è chiaro interesse di questa Amministrazione proseguire ulteriormente questa collaborazione ancora per un biennio, per i risultati positivi fin qui conseguiti e che con Determinazione del Direttore di Area n. 591 del 10/12/2013 si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di euro 250.000,00 per il rinnovo del "Protocollo d'intesa" e per il pagamento delle fatture riferite all'utilizzo delle autovetture fino a tutto il 31.12.2013;

PRESO ATTO, altresì, che con verbale dell'ultima "Cabina di Regia" del 25 marzo 2014 sono state illu-

strate le nuove esigenze operative del Comando Regionale della Guardia di Finanza e con esse l'individuazione dei veicoli necessari allo svolgimento delle azioni ispettive natura del protocollo di intesa.

CONSIDERATO che il risparmio economico derivato dall'utilizzo da parte del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza di vetture con caratteristiche meno dispendiose ma che hanno una eguale efficienza per l'attività ispettiva dedicata al controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal P.S.R. 2007/2013 consentono di stipulare un contratto biennale mediante l'impiego di autovetture con le caratteristiche di seguito evidenziate:

- n. 6 FIAT Panda versione Polizia - per un costo di € 91.476,00 IVA inclusa;
- n. 12 FIAT Panda versione civile- per un costo di € 102.804,00 IVA inclusa.

VALUTATO che per i veicoli richiesti sarà stipulata apposita convenzione tramite CONSIP per due anni con un costo totale pari a € 194.280,00 iva inclusa. Per le competenze di che trattasi è incaricato l'Ufficio Amministrazione e AA.GG.

Per quanto sin qui riportato si propone di approvare lo schema di "Proroga Protocollo d'intesa" tra la Regione Puglia ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, che allegato alla presente Deliberazione ne costituisce parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA L. R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28

La previsione di spesa complessiva per due anni di € 194.280,00 derivante dalla stipula dei contratti di noleggio e servizi individuati dal presente atto a seguito della sottoscrizione della proroga del protocollo di intesa, trova copertura sul capitolo **111022** U.P.B. 1.0.1 del Bilancio, a valere sull'impegno di spesa assunto con Determinazione del Direttore di Area n. 591 del 10/12/2013.

Visto l'art. 4, lett. k della L.R. n. 7/97 che iscrive

alla competenza della Giunta Regionale l'iniziativa di cui al presente atto;

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e AA.GG. e dal Direttore dell'Area per lo Sviluppo Rurale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nella premessa;
- di approvare lo schema di "Proroga Protocollo d'intesa" allegato composto da n. 3 fogli, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di incaricare il Direttore dell'Area Politiche per lo sviluppo rurale alla sottoscrizione del Protocollo medesimo ai sensi dell'art. 8 della L.R. 30 aprile 2009 n. 10;
- di incaricare l'Ufficio Amministrazione e AA.GG. agli adempimenti di conseguenza e alla notifica del presente atto al Servizio Affari Generali, per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 2/1977.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

**ATTO DI PROROGA ED IMPLEMENTAZIONE
DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
DELLA REGIONE PUGLIA
E IL COMANDO REGIONALE PUGLIA GUARDIA DI FINANZA**

Il presente atto viene sottoscritto tra:

- la Regione Puglia – CF: 80017210727, rappresentata dal Dott. Gabriele Papa Pagliardini, in qualità di Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;
- il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza di Bari – CF: 80018990723, rappresentato dal Comandante Gen. D. Franco Patroni.

PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale con delibera n. 1290 del 21/07/2009 ha approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Puglia e il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza in ordine al potenziamento delle attività di controllo sulla spesa pubblica in materia di incentivi previsti dal P.S.R. 2007-2013 e in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi;
- che il suddetto protocollo d'intesa è stato sottoscritto da entrambe le parti in data 04 agosto 2009, con durata 24 mesi dalla data di consegna dei beni e/o fornitura dei servizi previsti dall'intesa

istituzionale (la prima delle quali avvenuta in data 28 dicembre 2009);

- che lo stesso protocollo con atti di proroga sottoscritti da entrambe le parti in data 02 febbraio 2012 e 18 giugno 2013 è stato prolungato sino al 31 dicembre 2013;

CONSIDERATO che si è inteso concordare la prosecuzione delle attività in essere e, in relazione alle disponibilità dell'Ente, per due ulteriori annualità sino al 31/12/2015;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

La Regione Puglia ed il Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza di Bari, con la sottoscrizione del presente atto – da considerarsi a tutti gli effetti come prosecuzione del protocollo d'intesa già in essere, sottoscritto in data 04.08.2009 e prorogato in data 02.02.2012 e 18.06.2013 - si impegnano a proseguire le azioni di contrasto nello specifico settore, secondo le modalità già stabilite nel richiamato protocollo iniziale.

Art. 2 (risorse economiche)

Al fine di dare corso alle attività oggetto del presente protocollo d'intesa, la Regione Puglia si impegna ad assicurare al Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza la disponibilità di beni e/o servizi nel dettaglio individuati dalla Cabina di Regia con risorse finanziarie entro i limiti stabiliti con legge di bilancio per l'esercizio

2014 per il Cap. 111022 “Rimborso spese in favore del Comando regionale Puglia della Guardia di Finanza per attività di controllo sulla spesa pubblica in tema di contrasto delle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi”, finalizzate alla prosecuzione delle attività per tutto il periodo concordato nel successivo articolo 3.

Art. 3 (Durata)

Il presente atto di proroga avrà validità sino al 31.12.2015 e sarà rinnovabile previo accordo tra le parti.

Art. 4 (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia all’articolato del protocollo sottoscritto in data 04.08.2009.

Art. 5 (Obblighi di registrazione)

Per quanto concerne tutti gli obblighi di natura tributaria e gli adempimenti amministrativi scaturenti dalla stipula del presente protocollo d’intesa saranno a carico dell’Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

Bari,

Il Direttore

Area Politiche per lo Sviluppo

Rurale della Regione Puglia

Dott. Gabriele Papa Pagliardini

Il Comandante Regionale

Puglia della

Guardia di Finanza

Gen. D. Francesco Petraroli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2263

Comune di Taurisano (Le) - Lavori di istituzione, piantumazione e irrigazione della fascia di rispetto a servizio dell'impianto di depurazione di Taurisano. Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTT/P).

L'Assessore alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce e confermata dal Responsabile della stessa P.O., dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

VISTI:

- la *Convenzione Europea del Paesaggio*, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
- l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, il quale prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedano modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del titolo II del D.vo n. 490/1999, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal Piano (ancorché compresi nei piani di cui al punto 6 dell'art. 2.05 e/o nelle aree di cui agli artt. 2.06, 2.07, 2.08, 2.09) non possano essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico;
- il "Piano Paesaggistico Territoriale Regionale" (PPTR), adottato con DGR n. 1435 del 02/08/2013 e DGR n. 2022 del 29.10.2013 e in particolare l'art. 105 delle NTA.

CONSIDERATO CHE:

(Documentazione agli atti)

Si fa riferimento alla nota protocollo n. 18833 del 25.09.2014 acquisita al protocollo dello scrivente Servizio n. 11581 del 26.09.2014, con la quale, il Comune di Taurisano ha trasmesso, per le determi-

nazioni di competenza ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, gli elaborati tecnici relativi alla proposta progettuale in oggetto costituiti dalla seguente documentazione (in duplice copia):

- DCC n. 23 del 06.09.2014
- All. 01 Relazione Tecnica descrittiva
- All. 02 Piano particellare di esproprio
- All. 03 Allegati al piano particellare di esproprio
- All. 04 Elenco prezzi
- All. 05 Computo metrico estimativo e quadro economico
- All. 06 Disciplinare descrittivo e prestazione degli elementi tecnici
- All. 07 Relazione idrologica per l'acquisizione del vincolo idrogeologico
- All. 08 Relazione paesaggistica
- All. 09 Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS
- All. 10 Relazione di compatibilità con il PPTR
- Tav. 01 Stralcio PRG e catastale
- Tav. 02 Planimetria di variante al PRG
- Tav. 03 Planimetria catastale delle particelle da espropriare
- Tav. 04 Planimetria piantumazione fascia di rispetto
- Tav. 05 Planimetria irrigazione fascia di rispetto

Con nota protocollo n. 11682 del 30.09.2014 lo scrivente Servizio nel chiedere ai sensi dell'art. 10 bis della L.R. 20/2009 come modificata dalla L.R. 19/2010, la certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa in merito agli oneri istruttori, rilevava ""che la variante in oggetto, nell'istituire la fascia di rispetto del depuratore, implica, secondo le disposizioni di cui al R.R. n. 3/89, la piantumazione della stessa. In via preliminare si ritiene di sottoporre all'attenzione dei proponenti per le eventuali valutazioni di merito, la circostanza secondo cui tali piantumazioni potrebbero comportare la formazione di un'area boscata" con la conseguente formazione di un'area annessa da tutelare ai sensi dell'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P nonché dalle disposizioni del PPTR adottato.""

Con nota acquisita al protocollo regionale n. 12060 del 13.10.2014, il Comune di Taurisano ha trasmesso la copia della certificazione di avvenuto pagamento della tariffa ai fini del rilascio del parere paesaggistico eseguito dall'Acquedotto Pugliese Lecce.

(Descrizione intervento proposto)

Come rappresentato nella documentazione in atti, ed in particolare nella Relazione tecnico descrittiva, il progetto prevede la istituzione, mediante variante ai sensi della L.R. n. 13/2001, della fascia di rispetto dell'esistente depuratore con conseguente piantumazione della stessa ai sensi del Regolamento Regionale n. 3/89 articolo 7. Si rileva che il progetto in oggetto attiene al depuratore di proprietà dell'Acquedotto Pugliese, collocato in adiacenza a quello già da tempo esistente di altra proprietà.

(Istruttoria rapporti con il PUTT/P)

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio, si evidenzia quanto segue.

Per quanto attiene agli Ambiti Territoriali Estesi (ATE), dalla documentazione trasmessa, le aree interessate dagli interventi risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal PUTT/P (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P) essendo le stesse ricadenti in un Ambito Territoriale Esteso classificato "C - valore distinguibile".

Gli indirizzi di tutela (art. 2.02 punto 1.3 delle NTA del PUTT/P) per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio, Ambiti Territoriali Distinti (ATD) si evince quanto segue:

- *Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico*: l'area d'intervento non risulta direttamente interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesaggistico-ambientale complessivo dell'ambito di riferimento;
- *Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale*: l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale.

- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*: l'area non risulta interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesaggistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale nel suo complesso interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato da ulteriori specifici ordinamenti vincolistici.

(Conformità con le norme di salvaguardia del Piano Paesistico Territoriale adottato) PPTR

Considerato che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 02 Agosto 2013 e la DGR n. 2022 del 29.10.2013 è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), si rappresenta che, ai sensi dell'art. 105 delle NTA del PPTR "Misure di Salvaguardia", "a far data dalla adozione del PPTR sugli immobili e sulle aree di cui all'art. 134 del Codice non sono consentiti interventi in contrasto con le disposizioni normative del PPTR aventi valore di prescrizione, a norma di quanto previsto dall'art. 143 comma 9, del Codice".

Dalla consultazione degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) si rileva che:

- l'area d'intervento non è interessata da immobili e aree di cui all'art. 134 del Codice ovvero:
 - "immobili e aree di notevole interesse pubblico" di cui all'art. 136 del Codice (art. 38, comma 2.1 delle NTA del PPTR);
 - "aree tutelate per legge" di cui all'art. 142 del Codice (art. 38 comma 2.2 delle NTA del PPTR).

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica, questo Servizio, a seguito dell'esame della proposta di intervento, ritiene di accogliere la richiesta di rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, secondo quanto di seguito motivato e rappresentato.

La variante in oggetto interviene in aree caratterizzate da incolto e circondate in parte da muretti a secco e viabilità poderali, come si evince dagli atti trasmessi e dalla documentazione fotografica.

Inoltre, si rileva che il depuratore è collocato in prossimità di aree sottoposte da attività di cava.

Pur insistendo in un contesto rurale entro cui sono leggibili alcune tracce dell'organizzazione del suolo, quali i suddetti muretti a secco, risultato di un processo dell'azione antropica di modellamento del paesaggio agrario di significato paesaggistico, gli interventi non comportano compromissioni della morfologia e dei caratteri culturali trattandosi sostanzialmente di aree abbandonate e incolte non caratterizzate altresì dalla presenza di formazioni vegetazionali e/o arbustive. Premesso quanto sopra, si ritiene che le trasformazioni proposte, consistenti sostanzialmente nella piantumazione delle aree interessate e nella recinzione a rete delle stesse, pur comportando modificazioni dell'attuale contesto paesaggistico dei luoghi interessati, si collocano in zone incolte sostanzialmente priva di componenti di rilevante valore paesaggistico, e con riferimento specifico alla loro localizzazione e configurazione, non comportano significative interferenze con gli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato né con l'assetto paesaggistico del contesto di riferimento, risultando compatibili con gli obiettivi generali di tutela e con le direttive proprie degli ATE "C", fissate dalle NTA del PUTT/P, e non pregiudizievoli alla qualificazione paesaggistica dell'ambito di riferimento.

Inoltre il progetto proposto non contrasta con le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 105 delle NTA del PPTR adottato, in quanto l'area non è interessata dalla presenza di immobili e aree di cui all'art. 134 del Codice né da "aree tutelate per legge" di cui all'art. 142 del Codice.

(Indirizzi e prescrizioni)

In relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene di poter esprimere **parere favorevole**, con le sottoindicate prescrizioni e i seguenti indirizzi, la cui ottemperanza deve essere verificata in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica da parte del Comune, in quanto le opere in progetto risultano potenzialmente compatibili con gli indirizzi e le direttive di tutela individuate per l'ATE interessato.

Prescrizioni:

- al fine di integrare adeguatamente le piantumazioni previste nel contesto agrario di riferimento,

siano previste piantumazioni appartenenti alla flora autoctona quali:

- Strato arboreo: *Quercus ilex*
- Strato arbustivo: *Euphorbia dendroides*, *Olea europaea* var. *sylvestris*, *Pistacia lentiscus*, *Rhamnus alaternus*, *Lonicera implexa*, *Phillyrea media*
- l'impianto della vegetazione dovrà presentare una struttura quanto più possibile naturale, preferibilmente a mosaico;
- le nuove recinzioni siano preferibilmente costituite da materiali lapidei locali e realizzati con tecniche tradizionali; qualora sia verificata la necessità di ricorrere a recinzioni metalliche, sulle stesse, si prevedano piantumazioni finalizzate a ridurre l'effetto barriera e contestualmente a incrementare i complessi vegetazionali;
- siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.

Indirizzi:

- Si invita il comune a estendere la previsione di fascia rispetto, con relativa piantumazione, all'intero contorno dell'attuale impianto, essendo allo stato prevista solo in parte in attesa "" dei campionamenti sui terreni da effettuarsi a cura dello stesso Comune"" (come emerge dalla Relazione tecnico illustrativa) interessando, ove ce ne siano le condizioni, le particelle 81, 82 e 108 del Foglio 23;
- Si invita altresì il comune a verificare la possibilità di estendere ulteriormente la fascia di rispetto piantumata anche all'altro impianto di depurazione collocato in adiacenza a quello in oggetto ma di altra proprietà.

In fase di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti dovrà essere garantito:

- la fascia di lavoro, in prossimità delle aree caratterizzate dalla presenza di componenti paesaggistiche significative, dovrà essere contenuta, in termini dimensionali, al minimo indispensabile. In particolare non dovranno essere localizzate opere complementari (quali piste di servizio, depositi di

materiale, aree di stoccaggio, accessi e/o altre opere provvisorie) al fine di non realizzare alcun impatto diretto e/o indiretto con i predetti elementi paesaggistici caratterizzanti.

- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
- l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche; gli eventuali materiali di risulta, rivenienti dalle operazioni di scavo, laddove non riutilizzati in loco, siano allontanati e depositati a pubblica discarica con ripristino totale dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesaggistici del sito.
- l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettano le aree attigue a quelle d'intervento, prevedendo anche la predisposizione di opportuni sistemi di schermature;
- al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc.) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesaggistici del sito.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio il rilascio del Parere Paesaggistico con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, in merito alla realizzazione del progetto in esame.

Si fa presente, infine, che permane l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e/o secondo le procedure dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica e Paesaggio di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE al Comune di **Taurisano (Le)** per *Lavori di istituzione, piantumazione e irrigazione della fascia di rispetto a servizio dell'impianto di depurazione di Taurisano*, il Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P con le prescrizioni riportate in narrativa al punto *“Indirizzi e Prescrizioni”* del presente provvedimento parte integrante e per le motivazioni e nei termini precisati nel paragrafo *Valutazione della compatibilità paesaggistica* stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/P;

DI TRASMETTERE a cura del servizio Assetto del Territorio il presente provvedimento, completo degli elaborati progettuali:

- al Sig. Sindaco del Comune di Taurisano (Le)

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2264

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, successive modifiche e integrazioni, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio (XXXVI).

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica. e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

Con il D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integrazioni al del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), e in particolare:

- l'art. 146, comma 6, del Codice stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";
- l'art. 159, comma 1, dello stesso Codice dispone che le Regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico scientifica stabiliti all'art. 146, comma 6, dello stesso Codice, entro il 31 dicembre 2009, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata;
- in mancanza di tale adempimento, le norme statali stabiliscono la decadenza delle deleghe paesaggistiche in essere.

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss. mm. ed ii. sono state approvate le norme che regolamentano la pianificazione paesaggistica, preve-

dendo, tra l'altro che le disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9 e 11 entrano in vigore nel momento in cui cessa il regime transitorio previsto dall'art. 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che, aveva come ultimo termine il 31 dicembre 2009.

Con la stessa legge regionale 20/2009 è stato altresì disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- a norma dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla L.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni";
- a norma dell'art. 7, comma 4, invece, "i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";
- infine, a norma dell'art. 7, comma 5: "ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il Piano di Coordinamento Territoriale Provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico- scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico- scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia; Con la deliberazione n. 2273/2009, si è altresì stabilito, pertanto, che i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, al fine di poter esercitare le funzioni paesaggistiche, devono istituire, in forma associata, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20/2009, la Commissione locale per il paesaggio; mentre i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono destinatari diretti della delega purché abbiano istituito la Commissione locale per il paesaggio.

PREMESSO CHE:

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2905 del 20.12.2012, in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli Enti Locali, la Regione ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate a partire dal 1 gennaio 2013 dagli enti delegati, prevista dal comma 7 dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT, debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione dedicata alla raccolta e gestione delle informazioni relative alle autorizzazioni (accessibile sia dal sito istituzionale [www.regione.puglia.it-sezione DRAG/Pianificazione paesaggistica](http://www.regione.puglia.it-sezione%20DRAG/Pianificazione%20paesaggistica), che all'indirizzo [www.sit.puglia.it-sezione Procedimenti Amministrativi](http://www.sit.puglia.it-sezione%20Procedimenti%20Amministrativi)).

CONSIDERATO CHE

Con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, è stata attribuita ad alcuni Comuni la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

Con DGR 2766 del 14/12/2010 è stata attribuita, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, a far data dal 1 gennaio 2011, alla Provincia di Foggia, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, per gli interventi diversi da quelli indicati al comma 1 dello stesso art. 7, e ricadenti nei comuni della provincia di Foggia che non abbiano ottenuto la delega diretta ai sensi dell'art.7 della L.r. 20/2009.

PREMESSO CHE:

con deliberazione della Giunta Regionale n. 495 del 18.3.2014 è stata attribuita la delega di cui all'art. 7 della L.r. n. 20/2009 ai Comuni di **Candela (FG), Deliceto (FG), Rocchetta S. Antonio(FG) e Sant'Agata di Puglia (FG)**;

CONSIDERATO CHE:

- il Comune di Bovino ha aderito alla convenzione con i predetti comuni per l'esercizio in forma associata della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica con deliberazione del Consiglio comunale n.20/2014 ritualmente trasmessa alla Regione Puglia con nota prot. n. 9780 del 22 settembre 2014, acquisita al prot. regionale n. 11483 del 24/09/2014, oltre ad aver aderito alla Commissione Locale del Paesaggio associata tra i Comuni suindicati, e che la stessa adesione è stata ratificata dal Comune di Candela (Ente Capofila) con deliberazione di consiglio comunale n. 11/2014;

TUTTO CIÒ PREMESSO

si propone alla Giunta di attribuire al comune di **Bovino (FG)** la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7

ottobre 2009, n. 20, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice, riservandosi la stessa Giunta di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

Nello stesso tempo, per quanto attiene alle modalità di esercizio delle funzioni di sub-delega di cui innanzi, si precisa che per gli immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge ex art. 142 del Codice o, in base alla legge, ex art. 136, 143 comma 1, lettera d) e 157 valgono le disposizioni previste dallo stesso art. 146 del Codice; mentre per quanto attiene ai territori e agli immobili sottoposti a tutela dal PUTT/P valgono le disposizioni previste dalle NTA del PUTT/P.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 comma 4° della l.r. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

DI ATTRIBUIRE in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, al comune di **Bovino (FG)**, la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO di comunicare il presente provvedimento ai Comuni e alla provincia interessata nonché ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2265

Comune di Andria (BT). SP 2 (ex SP 231). Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio dal km 52+285 al km 62+598. Parere paesaggistico in deroga (artt. 5.03 e 5.07 NTA del PUTT/P).

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio riferisce quanto segue.

VISTI:

la delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul BURP n. 6 del 11.01.2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio;

la DGR n. 1435 del 2 agosto 2013 (pubblicata sul BURP n. 108 del 06/08/2013) con cui è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), successivamente modificato con DGR n. 2022 del 29.10.2013;

l'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P, "Parere Paesaggistico";

l'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, il quale prevede che nel caso che l'intervento proposto contrasti con le prescrizioni di base del PUTT/P, è possibile realizzare opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base a condizione che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico - ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

CONSIDERATO CHE:

(Iter e documentazione agli atti)

Per quanto riguarda l'iter istruttorio, si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n. 0033842-13 del 10/06/2013, acquisito al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 6169 del 25/06/2013, la Provincia di Barletta-Andria-Trani -Settore infrastrutture, Viabilità e Trasporti ha trasmesso istanza di Parere Paesaggistico in deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P unitamente a copia del progetto preliminare su supporto digitale; la documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati:

- Calcolo sommario
- Planimetria espropri I
- Planimetria espropri II
- Planimetria espropri III
- Planimetria espropri IV
- Planimetria generale I
- Planimetria generale II
- Planimetria generale III
- Planimetria generale IV
- Profilo longitudinale
- QTE
- Relazione generale
- Sezioni tipo
- Sezioni trasversali
- Studio ambientale preliminare
- AQP-Elettricità -Gas -secondo tratto
- Aree protette -secondo tratto
- ATD secondo tratto
- ATE secondo tratto

- Beni culturali -secondo tratto
- Edificato -secondo tratto
- PRAE -secondo tratto
- PTA -secondo tratto

Questo Ufficio, con nota prot. n. 6681 del 09/07/2013, ha richiesto al comune di Andria (BT) chiarimenti circa le procedure che intende adottare per la variante urbanistica e al richiedente n. 2 copie cartacee del progetto e documentazione fotografica dei tracciati stradali e degli intorni interessati dalle opere.

Il Comune di Andria, con nota prot. n. 66414 del 23/08/2013, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 9774 del 04/11/2013, ha ritenuto "che possa applicarsi il modulo procedimentale di cui all'art. 12, comma 3 della LR 22 febbraio 2005, n. 3, che prevede un unico passaggio in consiglio comunale previa valutazione delle osservazioni eventualmente prodotte da terzi interessati".

Questo Ufficio, con nota prot. n. 9955 del 11/11/2013, ha rappresentato che "la LR n.19 del 19/07/2013 ha modificato l'art. 12 della LR n. 3 del 22/02/2005, introducendo chiarimenti in merito alla procedura di approvazione delle varianti urbanistiche. Alla luce di detta precisazione legislativa, il Parere Paesaggistico ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P potrà essere rilasciato da parte della Giunta Regionale dopo che il progetto preliminare sia stato approvato ai fini urbanistici con delibera di Consiglio Comunale e depositato presso la segreteria del Comune (cfr. comma 3 dell'art. 12 della LR n. 3 del 22/02/2005 come modificato dall'art. 6 della LR n. 19 del 19/07/2013)", sospendendo pertanto il parere "in attesa di ricevere la suddetta delibera di Consiglio Comunale, le eventuali osservazioni ricevute e le relative controdeduzioni comunali".

Il Comune di Andria (BT), con nota prot. n. 60529 del 30/07/2014, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio con n. 10557 del 26/08/2014, ha trasmesso la relazione di compatibilità paesaggistica pervenutagli dalla Provincia di BAT "e la copia della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 29/04/2014 di adozione della variante urbanistica".

Come si evince dalla documentazione in atti, e in particolare dalla *Relazione Generale*, il progetto ha lo scopo di completare la SP 2, attualmente in esercizio ma con sezione ridotta a partire dal km 62+598, appena superata l'intersezione con la SP 3

(ex SR 6), sino al km 52+285, per una lunghezza di circa km 10, prevedendo l'adeguamento a tratti dell'attuale piattaforma stradale alla sezione III CNR delle vecchie norme sulla costruzione delle strade. Il tratto compreso tra lo svincolo con la SP 3 (ex SR 6) e lo svincolo con la SP 4 (ex SP 230 già ex SS 97) per Minervino è completo di pavimentazione e risulta adeguato alla sezione III CNR. Seguono tratti con allargamenti eseguiti in parte in rilevato ed in parte in trincea, tutti sino a quota dell'attuale piano stradale. L'andamento planimetrico è tale che gli allargamenti non sempre sono in asse. Il progetto è stato sviluppato sulla base di quanto già realizzato da ANAS SpA sullo stesso tratto, proponendo una piattaforma stradale adeguata alla sezione III CNR di larghezza di 18,60 m.

La soluzione proposta si basa sostanzialmente sulla quella adottata dallo stesso ente ed appaltata negli anni '90 e utilizza tutte le opere già eseguite. Trattandosi di allargamento di sede esistente, in cui gli stessi allargamenti sono già in parte stati eseguiti, si è ritenuto opportuno proporre una soluzione progettuale sulla base di quanto già esistente, in particolare:

- allargamento ambo i lati eseguito con rilevato in quota fino alla attuale sede della SP 2 dal km 61+100 al km 60+000;
- allargamento eseguito solo in SX con rilevato in quota fino alla attuale sede della SP 2 dal km 60+000 al km 59+500;
- allargamento eseguito solo in DX con rilevato in quota fino alla attuale sede della SP 2 dal km 60+000 al km 59+150 (tratto in rilevato con presenza di muri di contenimento);
- allargamento eseguito solo in DX con rilevato in quota fino alla attuale sede della SP 2 dal km 59+150 al km 58+400;
- scavo di sbancamento solo in DX nel tratto in trincea fino alla quota della attuale sede della SP 2 dal km 58+400 al km 57+750;
- seguono fino alla fine del lotto al km 52+285, tratti di parziale allargamento in asse sino alla quota stradale dell'attuale sede, intervallati da altri privi di lavorazioni;
- in corrispondenza dello svincolo con la SP 38 (ex SP 174) per Castel del Monte al km 55+000, nei pressi della Masseria Paporicotta, completamento del rilevato parzialmente realizzato per circa il 60% sulle rampe in SX, e delle rampe in DX di cui

è già realizzato lo scavo di sbancamento e una parte del rilevato stimabile intorno al 15%.

La sezione stradale tipo risultante, con riferimento al B.U. del CNR n. 78 del 28.07.1980, "*Norme sulle caratteristiche geometriche delle strade extraurbane*", è conforme ad una strada a carreggiate separate di tipo III con velocità di progetto 80 km/h < $V_p \leq 100$ km/h e larghezza di 18,60 m. La strada risulta composta da due carreggiate separate ciascuna formata da due corsie di larghezza m 3,50, banchina di m 1,75 e spartitraffico centrale di 1,10 m.

L'andamento planimetrico è caratterizzato da lunghi rettili che ripercorrono perfettamente la sede attuale. Il tracciato ha pendenze longitudinali modeste e segue la morfologia del territorio prevalentemente pianeggiate; le quote, su tutti i 10 km di lunghezza, sono variabili da circa 200 m sul l.m.m a circa m 175.

Le aree di svincolo previste sono:

- in corrispondenza con l'intersezione con la SP 32 (ex SP 149) località Montegrosso e la SP 22 (ex SP 12) per Barletta in corrispondenza delle progressive chilometriche 60+000 e 58+660;
- all'intersezione con la SP 38 (ex SP 174) per Castel del Monte e la SP 24 (ex SP 181), in prossimità della "Masseria Papa ricotta", in corrispondenza della progressiva chilometrica 55+000.

Rispetto all'andamento dell'attuale sede, l'unica variazione altimetrica significativa è quella in cui sono presenti le costruzioni dell'Ente Riforma. È stato previsto un tratto in rilevato di altezza 5-6 m con muri di contenimento lato monte.

Opere d'arte maggiori

L'orografia del territorio attraversato e le problematiche relative all'interfaccia con il tessuto antropico esistente hanno determinato il ricorso ad opere d'arte. Le opere d'arte di nuova costruzione sono:

- sottopasso ad una luce in corrispondenza dell'area di svincolo tra la SP 32 (ex SP 149) località Montegrosso e la SP 22 (ex SP 12) per Barletta tra i km 60+000 e 58+700;
- ponte a tre luci in corrispondenza della progressiva chilometrica 55+000, all'intersezione con la SP38 (ex SP 174) per Castel del Monte e la SP24 (ex SP 181);

- ponticello di attraversamento della sede stradale al km 59+600 a seguito di demolizione dell'esistente;
- ponticello di attraversamento della sede stradale al km 54+589 a seguito di demolizione dell'esistente;
- ponticello di attraversamento della sede stradale al km 54+383 a seguito di demolizione dell'esistente;
- ponticello di attraversamento della sede stradale al km 53+509 a seguito di demolizione dell'esistente;
- muri di sostegno in corrispondenza dell'area di svincolo tra la SP 32 (ex SP 149) località Montegrosso e la SP 22 (ex SP 12) per Barletta tra i km 60+000 e 58+700, in prossimità delle case dell'Ente Riforma, per la parte non ancora realizzata.

Le opere d'arte da adeguare alle N.C.T./2008 e/o modificare, sono relative ai muri di sostegno in corrispondenza dell'area di svincolo tra la strada per Montegrosso e la S.P. per Barletta tra i km 60+000 e 58+700, in prossimità delle case dell'Ente Riforma, per la parte a suo tempo già realizzata.

Opere d'arte minori

Le opere d'arte minori, per la quasi totalità di nuova costruzione, sono le seguenti:

- muri di contenimento a tratti tra le progressive chilometriche km 60+000 e km 58+700;
- tombini tubolari del diametro DN 300, DN 400, DN 1000, da prevedersi all'esito delle conclusioni della relazione idraulica e delle ulteriori relazioni specialistiche integrative da prevedersi nel progetto definitivo;
- muri cunetta e canale in c.a. a sezione rettangolare al piede del rilevato e/o tra sede principale e complanari;
- fosso di guardia in c.a. a sezione trapezia;
- pozzi disperdenti e trattamenti di acque di prima pioggia.

I muri sono previsti su fondazione diretta e sono dimensionati in funzione dell'altezza e delle caratteristiche geotecniche e sismiche del terreno in loco. Le loro altezze previste nell'intervento variano da m 1,50m a m 5,00.

Viabilità di servizio

La sezione stradale tipo utilizzata ha una carreg-

giata di larghezza m 6,00, ed è composta da due corsie di larghezza m 2,75 e banchina di m 0,50. Il tracciato in progetto si snoda lungo tutto il lotto. Per una lunghezza di circa km 9,350 si tratta di viabilità che si sviluppa su aree già in quasi del tutto in possesso dell'amministrazione su tracciato già aperto e pronto per la compattazione e la realizzazione di sovrastruttura e pavimentazione; quelle di nuova realizzazione hanno una lunghezza complessiva di circa m 800, con tracciato da realizzare su nuova sede. E' prevista, infine, la sistemazione, ove necessario della viabilità vicinale esistente in corrispondenza con le loro intersezioni.

(Istruttoria con riferimento al PUTT/P)

Fermo restando che l'intervento proposto ricade in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico (D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.), per quanto di competenza dello scrivente ufficio, si specifica che riguardo ai rapporti del progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) approvato con Delibera di G.R. n. 1748 del 15/12/2000 si ritiene, in questa sede, di evidenziare quanto segue.

Ambiti Territoriali Estesi

L'intervento ricade in Ambiti Territoriali Estesi di tipo B, C, D ed E (art. 2.01 delle NTA del PUTT/P).

Ambiti Territoriali Distinti

- *Sistema geologico, geomorfologico e idrogeologico*: l'intervento intercetta le aree di pertinenza e le aree annesse di componenti geomorfoidrologiche denominate "versanti e crinali" e, precisamente, di n. 2 cigli di scarpata e di n. 6 ripe fluviali, sottoposti alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 delle NTA del PUTT/P;
- *Sistema della copertura botanico-vegetazionale e colturale*: l'intervento intercetta l'area di pertinenza e l'area annessa di una componente botanico-vegetazionale denominata "boschi e macchie" sottoposta alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.10 delle NTA del PUTT/P e cartografata, anche, nella ricognizione delle aree tutelate per legge (art. 142 lettera "f", D.Lgs. 42/04), dell'adottato PPTR; inoltre la complanare nord intercetta l'area di pertinenza di una componente botanico-vegetazionale denominata "aree protette", e precisamente la Zona di ripopolamento e cattura Taverna Vecchia, sottoposta alle prescrizioni di

base di cui all'art. 3.13 delle NTA del PUTT/P; in alcuni tratti, invece, la complanare sud intercetta la Zona a gestione sociale Castel del Monte, non sottoposta a tutela dal PUTT/P.

- *Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa*: l'intervento intercetta l'area di pertinenza e l'area annessa di "zone archeologiche" e, precisamente, del Tratturello Canosa-Ruvo e del Tratturello Via Traiana (fg. 3), sottoposte alle prescrizioni di base di cui all'art. 3.15 delle NTA del PUTT/P.

(Istruttoria con riferimento al PPTR)

Per quanto riguarda gli interventi e le tutele poste in essere dal **PPTR**, considerato che a seguito Deliberazione della Giunta Regionale n. 1435 del 2 agosto 2013, successivamente modificata con DGR del 29.10.2013, è stato adottato il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) e sono vigenti a norma dell'art. 105 delle NTA le misure di salvaguardia sui beni di cui all'art. 134 del D. Lgs. 42/2004 (beni paesaggistici), dall'analisi della documentazione trasmessa si rileva quanto segue.

Struttura idro-geo-morfologica

- *Beni paesaggistici*: l'intervento non interessa beni della struttura idro-geo-morfologica;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'intervento intercetta n. 4 tratti del *Reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale*, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 47 delle NTA del PPTR; in corrispondenza dell'area boschiva, inoltre, uno di questi rami è tutelato anche lama (Lama Loc. Paporicotta) ed è, pertanto, disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 43, dalle direttive di cui all'art. 44 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 54 delle NTA del PPTR.

Struttura ecosistemica e ambientale

- *Beni paesaggistici*: l'intervento di adeguamento della viabilità di servizio nord, in corrispondenza della lama loc. Paporicotta, interessa un *bosco*, risultando potenzialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 62 delle NTA del PPTR;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'intervento di adeguamento della

viabilità di servizio nord, in corrispondenza della lama loc. Paporicotta, interessa l'*area di rispetto del bosco* e un *pascolo naturale*, disciplinati dagli indirizzi di cui all'art. 60, dalle direttive di cui all'art. 61 e dalle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui agli artt. 63 e 66 delle NTA del PPTR.

Struttura antropica e storico-culturale

- *Beni paesaggistici*: l'intervento non interessa beni della struttura antropica e storico-culturale;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'intervento intercetta *testimonianze della stratificazione insediativa* lineari, come il Regio Tratturello Canosa -Ruvo e il Tratturello Via Traiana, e puntuali quali la "Masseria San Domenico e la "Posta di Ponte Liso", disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 81 delle NTA del PPTR; il progetto, inoltre, interessa le terminazioni di due *strade a valenza paesaggistica*, disciplinate dagli indirizzi di cui all'art. 86, dalle direttive di cui all'art. 87 e dalle misure di cui all'art. 88 delle NTA del PPTR.

(Vincoli ministeriali)

Regio Tratturello Canosa Ruvo;
Tratturello Via Traiana;
Area tutelata ex lege o art. 142 D.Lgs. n. 42/2004.
Lettera G "boschi e macchie".

(Valutazione della compatibilità paesaggistica)

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento, pur risultando in parte antropizzato, in quanto interessato da costruzioni rurali anche di tipo produttivo, coltivazioni e viabilità locale, presenta alcune peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela, quali i tratturi, l'area boschiva che interessa la lama loc. Paporicotta, ripe fluviali, reticolo della rete ecologica regionale e cigli di scarpata. L'area, inoltre, risulta caratterizzata da alcuni decenni dalla presenza di una serie di opere non portate a compimento (viabilità di servizio, opere d'arte) sul cui completamento si attestano i lavori previsti nel presente progetto.

Con riferimento specifico all'area d'intervento, si specifica che gli interventi di allargamento stradale,

manutenzione straordinaria del piano viabile e completamento delle opere complementari quali la viabilità di servizio e le opere d'arte interessano alcune componenti di paesaggio con le quali risulterebbero in alcuni casi in contrasto. Nel dettaglio:

- l'intervento di *allargamento della sezione stradale e completamento degli svincoli* interessano direttamente le ripe fluviali, i cigli di scarpata e i tratturi risultando, tuttavia, non in contrasto con le relative prescrizioni di base;
- l'intervento di *completamento della viabilità di servizio a nord* interferisce per i tratti in cui è prevista la regolarizzazione del tratto attualmente non asfaltato e la finitura con i tratturi, le componenti geomorfologiche (ripe fluviali e cigli PUTT/P, Reticolo idrografico della Rete Ecologica PPTR), la lama, come individuata nel PPTR, e il relativo bordo dell'area boscata; tali interventi non risultano in contrasto con le prescrizioni di tutela delle citate componenti. Con riferimento particolare all'interferenza delle opere con l'area boscata, si rappresenta che il progetto non prevede un nuovo tracciato, bensì la rifunzionalizzazione di un percorso secondario esistente; pertanto lo stesso, ove riconfigurato al fine di non compromettere la vegetazione presente, come più avanti specificato nel paragrafo "Conclusioni e prescrizioni", può risultare non in contrasto con le specifiche prescrizioni di tutela;
- l'intervento di *realizzazione di nuovi tratti di collegamento della viabilità di servizio a nord*, invece, non interferiscono con alcuna componente paesaggistica;
- due tratti di nuova realizzazione dell'intervento di *completamento della viabilità di servizio a sud* interessano due ripe fluviali, coincidenti in parte con i bracci del Reticolo idrografico della Rete Ecologica individuata dal PPTR, risultando pertanto in contrasto con le relative prescrizioni di base. Gli altri interventi di regolarizzazione del tratto attualmente non asfaltato e finitura della viabilità di servizio sud interessano i tratturi e le componenti geomorfologiche (ripe fluviali e cigli PUTT/P, Reticolo idrografico della Rete Ecologica PPTR), ma non contrastano con le relative prescrizioni di base.

Trattandosi di opera pubblica, il parere paesaggistico può essere rilasciato in deroga se sussistono

le condizioni indicate all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, ovvero che le opere: i) siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico -ambientali previste nei luoghi; ii) siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente; iii) non abbiano alternative localizzative.

Ciò premesso, considerato che trattasi di lavori di completamento di opere già parzialmente realizzate, la cui presenza incompiuta nel paesaggio è causa di detrimento dei suoi valori e non ne favorisce la fruizione, e di nuove opere strettamente necessarie al perfezionamento delle stesse, si ritiene che le opere in progetto risultano potenzialmente compatibili con gli indirizzi e le direttive di tutela individuate per gli ATD e gli ATE interessati. In particolare, con opportuni accorgimenti, l'intervento di adeguamento del tratto nord di viabilità di servizio potrà risultare compatibile con le prescrizioni di base previste per il bosco e non in contrasto con le NTA del PPTR per la stessa componente.

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di poter esprimere **parere favorevole** per le opere in progetto, **alle condizioni riportate nel paragrafo "Conclusioni e prescrizioni"**, in accordo con quelle riportate nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 1598 del 07/08/2012 con la quale è stato rilasciato Parere Paesaggistico (art. 5.03 NTA del PUTTP) in deroga alle prescrizioni di base (art. 5.07 NTA del PUTT/P) per il tratto adiacente del progetto per la SP2 (ex SP231) "Andria -Canosa di Puglia" Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione di viabilità di servizio dal km 50+000 al km 70+000-I lotto dal km 63+000 al km 70+751, non comportando le opere una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati.

L'ottemperanza alle suddette prescrizioni dovrà essere verificata in sede di rilascio, sul progetto definitivo dell'opera, dell'Autorizzazione Paesaggistica. Trattandosi, infatti, di opera di rilevante trasformazione ex art. 4.01 delle NTA del PUTT/P, **sul progetto definitivo dell'opera dovrà essere richiesta l'Attestazione di compatibilità paesaggistica ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, la quale potrà assumere, esplicitandolo, efficacia di Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 previo parere della competente Soprintendenza.**

(Conclusioni e prescrizioni)

Al fine di perseguire un miglioramento dell'inserimento paesistico-ambientale delle opere in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento si ritiene necessario **prescrivere** l'esecuzione delle seguenti misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti:

In fase di *progetto definitivo*:

- il tracciato della viabilità di servizio nord eviti totalmente l'area di pertinenza del bosco, al fine di non compromettere la vegetazione boschiva presente, eventualmente mediante spostamento del tracciato stradale di alcuni metri; inoltre, in corrispondenza dello stesso, sia previsto un cambiamento della pavimentazione stradale, al fine di renderla permeabile e inserirla nel paesaggio rurale;
- sia garantita la continuità geomorfoidrologica ed ecologica del tratto di *Reticolo della Rete Ecologica Regionale* intercettato, mediante la realizzazione di un ponte di adeguate dimensioni per le sedi stradali principale e secondarie da cui è interessato;
- la viabilità di servizio sia progettata con funzione di raccordata' al tratto della "SP 2 (progetto *Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione di viabilità di servizio dal km 50+000 al km 70+000 I lotto dal km 63+000 al km 70+751*), per la quale è stato rilasciato Parere paesaggistico in deroga con prescrizioni con DGR n. 1598 del 07/08/2012, separata dalla sede stradale da banchine scoscese o altri sistemi di separazione che prevedano l'impiego di muratura a secco e alberature stradali; la pista ciclabile sia connessa ai circuiti ciclabili cittadini esistenti e previsti;
- al fine di valorizzare le connessioni territoriali costituite dalla viabilità minore, enfatizzandone le visuali dalla strada stessa e l'orditura agraria, sui tratti di viabilità di servizio le eventuali barriere di sicurezza e le recinzioni siano realizzate con muretti a secco;
- gli interstizi tra la stessa viabilità di servizio e la SP 2, le aree di rispetto stradale, laddove consentito dalle distanze (non inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m), le aree di svincolo e le scarpate

dei rilevati, siano sottoposti a progetti di rinaturalizzazione e inserimento paesaggistico secondo le seguenti azioni:

- conservazione completa della permeabilità;
- messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale (*ligustrum vulgare, phillyrea latifolia, pistacia lentiscus, nerium oleander, rhamnus alaternus, viburnum tinus, ecc.*);
- reimpianto delle specie eventualmente espianate;
- alternanza lungo i percorsi di filari alberati autoctoni e vegetazione arbustiva, mantenendo aree libere per permettere la visuale sul paesaggio in occasione di significative presenze territoriali, in particolare in corrispondenza del reticolo idrografico della rete ecologica regionale e della Lama loc. Paporicotta.

Ciò considerato, sia effettuato un progetto di dettaglio delle bordure stradali, considerando che da Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", se le siepi (o la vegetazione arbustiva) sono tenute ad altezza non superiore ad 1,00 m, la distanza dal confine stradale può essere non inferiore a 1,00 m, mentre se superano 1,00 m la distanza non può essere inferiore a 3,00;

- siano tutelati e valorizzati ove possibile i beni diffusi del paesaggio rurale presenti sulle aree oggetto d'intervento, quali muretti a secco, siepi, terrazze, muretti, architetture minore in pietra a secco (specchie, cisterne, canalizzazioni, ecc.), piante isolate o a gruppo, uliv i monumentali, alberature stradali e poderali;
- sia segnalata sui percorsi che le intercettano, mediante opportuna segnaletica, la presenza della Lama loc. Paporicotta e dei tratti del Reticolo Idrografico della Rete Ecologica;
- eventuali sistemi di illuminazione siano realizzati interrando tutti i cavidotti, con dispositivi a basso impatto energetico e paesaggistico, ovvero di altezza ridotta e che illuminino soltanto la sede stradale.

L'ottemperanza dovrà essere verificata in sede di rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta il rilascio del provvedimento di Parere Paesaggistico, ex art. 5.04 delle NTA del PUTT/P, in deroga, ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, con le suddette prescrizioni.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. Urbanistica di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore Qualità del Territorio, nelle premesse riportata;

DI RILASCIARE per il progetto *“Comune di Andria (BT). SP 2 (ex SP 231). Lavori di ammodernamento, allargamento del piano viabile e realizzazione della viabilità di servizio dal km 52+285 al km 62+598”*, il Parere paesaggistico in deroga (artt. 5.03 e 5.07 NTA del PUTT/P) con le prescrizioni riportate in narrativa al punto *“Conclusioni e Prescrizioni”* del presente provvedimento parte integrante;

DI TRASMETTERE TELEMATICAMENTE, come previsto dalla DGR n. 2961 del 28.12.2010, in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale, attraverso le apposite funzionalità del Sistema Informativo Territoriale il presente provvedimento:

- alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti;
- al Sig. Sindaco del Comune di Andria (BT);

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2266

Piano Agrometeorologico Regionale. Piano triennale di attività 2012-2014. Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie, ai sensi della L.R n. 32/80. Approvazione schema di convenzione anno 2014, terza annualità.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

la legge regionale 24/04/1980, n. 32 reca *“Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti”*.

Il Consiglio Regionale, con la deliberazione n. 1171 del 16 marzo 1990, esecutiva, ha approvato il Piano Agrometeorologico seconda fase.

Con la delibera n. 5179 del 3 agosto 1990 la Giunta Regionale ha individuato i Consorzi di Difesa pugliesi, Enti di diritto privato riconosciuti dallo Stato e dalla Regione ai sensi della legge 364/70 e dalla legge regionale n. 9/82, quali soggetti attuatori cui affidare la realizzazione degli interventi in materia di agrometeorologia.

Sulla base di quanto ivi previsto, l'Associazione regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia, in qualità di coordinatore della gestione e rendicontazione del Servizio Agrometeorologico Regionale, predispone progetti esecutivi di attuazione tramite i quali provvede all'erogazione dei servizi, in coerenza con le linee strategiche del Piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie, secondo i criteri di tempestività, correttezza amministrativa, coerenza e uniformità gestionale e contabile.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 05/03/2012 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie" è stato approvato il Piano triennale di attività 2012-2014 redatto ai sensi della L.R. n. 32/80, nell'ambito del Piano Agrometeorologico Regionale - quarta fase, il cui costo totale ammonta presuntivamente ad euro 6.000.000,00, prevedendo variazioni del suddetto costo in funzione della disponibilità di risorse finanziarie sul capitolo n. 114110 del bilancio regionale autonomo per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.

Con nota prot. n. 124 del 18/02/2014, acquisita agli atti del Servizio al prot. n. AOO_030/14981 del 21/02/2014, l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa ha trasmesso il progetto annuale esecutivo 2014 relativo alla terza annualità del Piano Agrometeorologico Regionale Piano triennale di attività 2012-2014, ai sensi della L.r. n. 32/80, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 5 marzo 2012.

Con nota prot. AOO_030/15/05/2014 n. 41978 del Servizio Agricoltura trasmessa all'Associazione regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia sono state fornite prescrizioni al progetto presentato, in base alle quali l'Associazione ha provveduto, con nota prot. n. 393/Pres. del 27/05/2014, a trasmettere il Progetto esecutivo tecnico/finanziario definitivo per l'anno 2014; di seguito, il progetto è stato favorevolmente istruito ed è agli atti del competente Ufficio del Servizio Agricoltura.

La legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia" ha approvato il bilancio della Regione Puglia, appostando sul capitolo 114110/2014 "spesa per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie (l.r.n. 32/80) la somma 1.700.000,00.

Con Deliberazione n. 186/2014 la Giunta Regionale ha dettato disposizioni per il rispetto del patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2014, stabilendo, tra l'altro, il limite di competenza e cassa per ciascuna Area di Coordinamento da rispettare per il corrente anno.

Con le note AOO_001/03/06/2014 - 1697 e AOO_001/30/09/2014 -2711, aventi ad oggetto l'assegnazione della disponibilità di competenza e cassa per l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, tra l'altro sul cap. 114110, viene autorizzata la spesa complessiva di € 500.000,00.

Con Determinazione del Dirigente del Servizio n. 338 del 01/10/2014 è stato approvato il progetto annuale esecutivo 2014, relativo alla terza annualità del Piano Agrometeorologico Regionale Piano triennale di attività 2012-2014, ai sensi della L.r. n. 32/80, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 5 marzo 2012, acquisito agli atti e istruito dal competente Ufficio del Servizio Agricoltura per l'importo di € 1.700.000,00 come da somma iscritta sul cap. 114110/2014 del bilancio regionale 2014 approvato con L.R. 45 del 30 dicembre 2013.

Con il su citato provvedimento dirigenziale è stato stabilito che, nelle more delle future assegnazioni sulla base della disponibilità sul capitolo in narrativa, in funzione della spesa autorizzata per complessivi € 500.000,00 dovrà essere in ogni caso assicurato lo svolgimento delle seguenti azioni: Monitoraggio agrofienologico e difesa integrata; Servizio Previsionale, Diffusione delle informazioni; Banca dati agrometeorologica e climatologica; Attività di amministrazione e coordinamento.

Tutto ciò premesso,

si propone approvare lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione Puglia e l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa di Puglia, per l'attuazione della terza annualità 2014, del Piano Agrometeorologico Regionale. Piano triennale di attività 2012-2014 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie".

Sezione copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento comporta una spesa di **euro 1.700.000,00** a carico del bilancio regionale

da finanziare con le disponibilità del capitolo 114110 e trova copertura al medesimo capitolo (U.P.B. 1.1.5) per l'esercizio finanziario 2014.

All'impegno della spesa di € 500.000,00 - che trova copertura sulla base dell'assegnazione della disponibilità di competenza e cassa per l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale sul cap. 114110- si provvederà con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura entro il corrente esercizio finanziario, fermo restando potrà procedersi ad ulteriori impegni sulla base delle disponibilità rese all'Area medesima sul pertinente capitolo di spesa.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai Funzionari istruttori, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari che qui si intende integralmente richiamata;

- di approvare lo schema di convenzione allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Agricoltura alla sottoscrizione della convenzione, da redigersi sulla base dello schema allegato;
- di confermare che il Dirigente del Servizio potrà provvedere con successivi atti all'assunzione degli impegni delle ulteriori somme necessarie, sulla base di assegnazioni della disponibilità di competenza e cassa;
- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta, ai sensi dell'art. 6, L.R. 13/94, di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P.;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, di inviare copia del presente atto deliberativo a:
 - Servizio Affari Generali - Posizione Organizzativa "Ufficiale Rogante" per gli adempimenti di competenza;
 - Ufficio Relazioni con il Pubblico e Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione sul portale web regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

la Regione Puglia, codice fiscale n. 80017210727, nella persona del Dirigente del Servizio Agricoltura, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, dott. Giuseppe D'Onghia, domiciliato per la carica presso la sede del medesimo Servizio, sita in Bari, Lungomare N. Sauro n. 45/47

E

l'Associazione Regionale Consorzi Difesa della Puglia, c.f. 93159830723, nella persona del Presidente dott. Francesco Schiavone, rappresentante legale domiciliato per la carica presso la sede della medesima Associazione, sita in Bari in via Devitofrancesco, 2/N -23-25

OGGETTO: Piano di attività triennale "Attuazione Piano Regionale di Difesa Attiva delle colture agrarie" periodo 2012-2014. Progetto esecutivo di attuazione 2014.

PREMESSO che

- la Legge Regionale n. 32/80 "Attuazione di un piano regionale poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti" ha promosso l'attuazione sul territorio regionale di un Piano poliennale di difesa attiva delle colture agrarie dalle avversità meteoriche e dai parassiti", di seguito Piano Agrometeorologico Regionale;
- il Consiglio Regionale, con la deliberazione n. 1171 del 16 marzo 1990, esecutiva, ha approvato il Piano Agrometeorologico Regionale - seconda fase;
- la Giunta Regionale, con la delibera n. 5179 del 3 agosto 1990 ha individuato i Consorzi di Difesa pugliesi, Enti di diritto privato riconosciuti dallo Stato e dalla Regione ai sensi della legge 364/70 e dalla legge regionale n. 9/82, quali soggetti attuatori cui affidare la realizzazione degli interventi in materia di agrometeorologia, e che a tal fine è stata sottoscritta in data 24 dicembre 1990 e registrata in Bari il 9 gennaio 1991 al n. 470 di rep., una convenzione tra Regione Puglia e Consorzi di Difesa medesimi;
- Con il Programma Operativo Plurifondo – FEOGA –Puglia 1994-'99 e con il Programma Operativo Regionale POR-Puglia 2000-2006, misura 1.4 dell'Asse prioritario "Risorse Naturali", azione C) "investimenti materiali ed immateriali finalizzati all'ampliamento della rete agrometeorologica", la Regione Puglia si è dotata di apparecchiature, di strutture, di organizzazione e di professionalità idonee alla gestione e all'erogazione di servizi specialistici in materia di agrometeorologia, di lotta integrata e di assistenza agronomica alle colture agrarie, così implementando il Servizio Agrometeorologico Regionale;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 05/03/2012 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie" è stato approvato il Piano triennale di attività 2012-2014 redatto ai sensi della L.R. n. 32/80, nell'ambito del Piano Agrometeorologico Regionale – quarta fase, il cui costo totale ammonta presuntivamente ad euro 6.000.000,00, prevedendo variazioni del suddetto costo in funzione della disponibilità di risorse finanziarie sul capitolo n. 114110 del bilancio regionale autonomo per gli esercizi finanziari 2013 e 2014.
- sulla base di quanto ivi previsto, l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia in qualità di coordinatore della gestione e rendicontazione del Servizio agrometeorologico regionale (COR) predispone progetti esecutivi di attuazione tramite i quali provvedere all'erogazione dei servizi, in coerenza con le linee strategiche del Piano Triennale e secondo i criteri di tempestività, correttezza amministrativa, coerenza e uniformità gestionale e contabile;
- relativamente all'attuazione della prima annualità del Piano:
 - è stata stipulata tra la Regione Puglia e l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia la convenzione n. 013618 di rep. del 16.03.2012;

- con determinazione n. 218 del 03/04/2012 del Dirigente del Servizio Agricoltura si è provveduto ad impegnare la somma di € 2.000.000,00, con imputazione sul cap. 114110 del bilancio regionale esercizio finanziario anno 2012;
- con determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 248 del 23/04/2012 si è approvato il progetto annuale esecutivo 1^a annualità 2012 e liquidata l'anticipazione del 50% dell'importo complessivo a favore dell'Associazione, così come previsto dalla convenzione;
- con determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 575 del 07/11/2012 si è provveduto a liquidare l'acconto del 30% dell'importo complessivo a favore dell'Associazione;
- con determinazione del dirigente del Servizio Agricoltura n. 627 del 23/12/2013 si è provveduto a liquidare il saldo dell'importo complessivo concesso a favore dell'Associazione;
- relativamente all'attuazione della seconda annualità del Piano:
 - con deliberazione della Giunta Regionale n. 979 del 21/05/2013 è stato approvato lo schema di convenzione n. 015072 di rep. del 13.06.2013 stipulata tra la Regione Puglia e l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia relativo alla seconda annualità, del Piano Agrometeorologico Regionale – Quarta Fase. Piano triennale di attività 2012-2014 “Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie”; con la medesima Deliberazione si è provveduto a prenotare la somma necessaria pari a € 1.700.000,00 che trova copertura finanziaria al Cap. 114110 del bilancio regionale esercizio finanziario 2013;
 - con determinazione dirigenziale n. 318 del 03/07/2013 si è provveduto ad impegnare la somma parziale autorizzata di € 425.000,00 con imputazione sul cap. 114110 del bilancio regionale esercizio finanziario anno 2013 e ad approvare il progetto esecutivo di attuazione dell'annualità 2013, acquisito agli atti, istruito dal competente Ufficio del Servizio Agricoltura;
 - con DDA n. 504 del 20/11/2013 si è stabilito che tra i capitoli di spesa interessati in termini di competenza e cassa risultasse il suddetto cap. 114110 per un importo di competenza pari a € 850.000,00 e cassa di € 300.000,00;
 - con Determinazione del Dirigente del Servizio n. 529 del 27/11/2013 si è provveduto a liquidare la prima anticipazione pari ad € 425.000,00 a favore del beneficiario;
 - con Determinazione del Dirigente del Servizio n. 530 del 27/11/2013 si è provveduto a impegnare la rimanente somma iscritta in bilancio al cap.114110/2013 e a liquidare il saldo dell'anticipazione pari ad € 425.000,00 e parte dell'acconto del 30% pari ad € 300.000,00 come autorizzato dalla DDA n. 504/13;
 - con Determinazione del Dirigente del Servizio n. 628 del 23/12/2013 si è provveduto a liquidare la somma € 210.000,00, quale rimanente parte dell'acconto previsto dall'art. 7 della convenzione stipulata, con imputazione sul cap. 114110 del bilancio regionale esercizio finanziario anno 2013 relativa alla seconda annualità del Piano Agrometeorologico 2012-2014 - IV^a fase.
 - con nota prot. n. 543 del 07/07/2014 acquisita agli atti del Servizio Agricoltura prot. AOO_030/08/07/2014 n. 64149 l'Associazione ha trasmesso la rendicontazione a consuntivo anno 2013, corredata dalla relativa documentazione, al fine di ottenere il saldo del contributo;
- con nota prot. n. 124 del 18/02/2014, acquisita agli atti del Servizio Agricoltura con prot. n. AOO_030/14981 del 21/02/2014, l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia ha presentato il progetto relativo alla terza annualità del Piano Agrometeorologico Regionale – Quarta Fase. Piano triennale di attività 2012-2014 “Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie”, ai sensi della L.r. n. 32/80;
- con nota prot. AOO_030/15/05/2014 n. 41978 del Servizio Agricoltura trasmessa all'Associazione regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia sono state fornite una serie di prescrizioni al progetto presentato;
- con nota prot. n. 393/Pres. del 27/05/2014 l'Associazione ha provveduto a trasmettere il Progetto esecutivo tecnico/finanziario definitivo per l'anno 2014 contenente tutte le variazioni e integrazioni richieste con la su citata nota prot. n. n. 41978 del 15/05/2014;
- di seguito, il progetto è stato favorevolmente istruito dal competente Ufficio del Servizio Agricoltura;

- con Deliberazione n. 186/2014 la Giunta Regionale ha dettato disposizioni per il rispetto del patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2014, stabilendo, tra l'altro, il limite di competenza e cassa per ciascuna Area di Coordinamento da rispettare per il corrente anno;
- La legge regionale 30 dicembre 2013, n. 45 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia" ha approvato il bilancio della Regione puglia, appostando sul capitolo 114110/2014 "spesa per l'attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie (l.r. n. 32/80) la somma 1.700.000,00.
- Con Determinazione del Dirigente del Servizio n. 338 del 01/10/2014 è stato approvato il progetto annuale esecutivo 2014, relativo alla terza annualità del Piano Agrometeorologico Regionale - Piano triennale di attività 2012-2014, ai sensi della L.r. n. 32/80, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 410 del 5 marzo 2012, acquisito agli atti e istruito dal competente Ufficio del Servizio Agricoltura per l'importo di € 1.700.000,00 come da somma iscritta sul cap. 114110/2014 del bilancio regionale 2014 approvato con L.R. 45 del 30 dicembre 2013.
- con le note AOO_001/03/06/2014 - 1697 e AOO_001/30/09/2014 -2711, aventi ad oggetto l'assegnazione della disponibilità di competenza e cassa per l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, tra l'altro sul cap. 114110, rispettivamente per € 200.000,00 e per € 300.000,00, viene quindi autorizzata la spesa complessiva di € 500.000,00;
- con la citata determinazione dirigenziale n. 338/2014 è stato stabilito che, nelle more delle future assegnazioni sulla base della disponibilità sul capitolo in narrativa, in funzione della spesa autorizzata per complessivi € 500.000,00 dovrà essere in ogni caso assicurato lo svolgimento delle seguenti azioni: Monitoraggio agrofienologico e difesa integrata; Servizio Previsionale, Diffusione delle informazioni; Banca dati agrometeorologica e climatologica; Attività di amministrazione e coordinamento.
- con deliberazione della Giunta Regionale n. ____ del _____ è stato approvato lo schema di convenzione da stipulare tra la Regione e l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa Puglia per l'attuazione del Progetto esecutivo anno 2014.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 – Oggetto

La Regione Puglia affida all'Associazione Regionale Consorzi di Difesa Puglia, di seguito Associazione, che accetta, la realizzazione, il funzionamento e il coordinamento tecnico del progetto esecutivo di attuazione per l'anno 2014 del Piano Agrometeorologico Regionale. Piano triennale di attività 2012-2014 "Attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie". Per l'attività in oggetto l'Associazione farà riferimento all'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura presso il Servizio Agricoltura.

ART. 3 – Strutture

L'Associazione si avvarrà, per quanto riguarda la parte tecnico-operativa, della propria struttura centrale (C.O.R.= Centro Operativo Regionale) e delle proprie strutture periferiche (C.O.P.= Centri Operativi Provinciali) costituite presso i Consorzi di Difesa della Puglia, Enti privati riconosciuti dal Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali in base alla legge 364/70 e successive modificazioni e dalla Regione, in base alla legge regionale n. 9/82.

ART. 4 – Attuazione

L'Associazione accetta l'affidamento di cui all'art. 2 e si impegna a realizzare il progetto esecutivo di attuazione sotto la propria responsabilità.

Per l'attuazione del progetto esecutivo l'Associazione si avvale del Comitato di progetto, composto dai direttori del COR e dei COP, dal responsabile amministrativo del COR e dai responsabili delle singole azioni. Detto Comitato, presieduto dal Direttore del COR, ha compiti consultivi e di supporto alle scelte tecniche ed operative per la sua attuazione. Il Comitato di progetto si riunisce su invito del Direttore del COR ogni qualvolta se ne presenti la necessità e comunque almeno una volta al mese. Al Comitato partecipa un rappresentante della Regione Puglia. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato non è riconosciuto alcun compenso.

L'Associazione individua, per i rapporti con il competente Ufficio del Servizio Agricoltura della Regione, un referente per gli aspetti tecnici ed uno per gli aspetti amministrativi. I responsabili delle singole azioni, potranno anch'essi rapportarsi con il medesimo Ufficio.

Per lo svolgimento delle attività specialistiche per le quali è richiesto il supporto tecnico scientifico di elevata professionalità, l'Associazione potrà attivare apposite convenzioni con l'Università, Enti di ricerca, Aeronautica Militare ed altri organismi, previa formale autorizzazione della Regione.

L'Associazione si impegna, altresì:

- a trasmettere, a cadenza semestrale, le relazioni di esecuzione del progetto, con le annesse schede di monitoraggio fisico e finanziario;
- a trasmettere un Report finale di attuazione del progetto annuale esecutivo, allegato alla rendicontazione finale, che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - informazioni e dati funzionali e tecnologici relativi a sistemi informatici di gestione, apparecchiature, prodotti, stazioni agrometeorologiche, banche dati collegamenti, controlli, aggiornamenti tecnologici, utilizzati nel progetto;
 - informazioni e dati relativi alle risorse umane utilizzate nel progetto, relative al C.O.R ed a ciascun C.O.P. ed informazioni relative all'aggiornamento di tali risorse;
 - informazioni e dati di realizzazione per ognuna delle azioni del progetto relativi al C.O.R. ed a ciascun C.O.P. (es. n. di interventi in campo, n. interventi di assistenza alle aziende, tipologie di servizi e applicazioni utilizzati, n. e tipologia di trappole utilizzate, n. dati analitici e tipologia, ecc.);
 - descrizione e dati di diffusione delle informazioni (es., tipologie dei canali di informazione utilizzati, n. incontri e seminari, n. comunicati, n. bollettini e notiziari diffusi a livello regionale e provinciale, n. di accessi al portale agrometeorologico per ciascuna sezione, implementazione e gestione del portale meteopuglia.it ogni altro dato relativo alla diffusione dell'informazione, all'attività di divulgazione, ecc.).

In una sezione specifica del report dovranno essere riportati i dati statistici e storici relativi ai parametri meteorologici e climatologici rilevati nel periodo di riferimento, opportunamente elaborati a livello tematico, temporale (trend) e territoriale. Inoltre, saranno riportati i dati di allerta meteo rilevati nel periodo di riferimento.

Allegato del report sarà il modello redazionale unico del bollettino provinciale e regionale diffusi nei rispettivi territori.
- a rispettare nello svolgimento delle iniziative, la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti e servizi, lavori e forniture;
- a coordinarsi, nello svolgimento delle iniziative con la Regione Puglia e con gli altri soggetti che sarà necessario coinvolgere per le parti di competenza nell'ambito delle medesime iniziative, sulla base di specifici contratti;
- a consentire l'accesso al personale incaricato dalla Regione per le attività di controllo sulle iniziative in corso di realizzazione e/o realizzate ed a favorirne in ogni modo l'azione;
- a garantire la pubblicità e la diffusione delle informazioni sulle attività e sui servizi del progetto, coordinandosi con la Regione Puglia.

ART. 5 – Avvio e durata

Il Progetto deve essere avviato entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione, ovvero dalla data di comunicazione dell'avvio delle attività che dovrà essere effettuata entro 10 giorni dall'approvazione del progetto. Le attività del progetto dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2014, salvo casi opportunamente documentati, giustificati ed in ogni caso autorizzati dalla Regione medesima, in base a quanto previsto all'art. 9.

Eventuali proroghe non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

ART. 6 – Finanziamento

Per le finalità di cui alla presente convenzione, nell'ambito del costo complessivo del Piano di attività triennale dal titolo "Attuazione Piano Regionale di Difesa Attiva delle colture agrarie" in premessa, per la realizzazione del progetto di cui all'articolo 2, è riconosciuta all'Associazione la somma complessiva nella misura massima di euro 1.700.000,00. Detta somma potrà essere erogata subordinatamente alle disposizioni della Deliberazione n. 186/2014, in merito al rispetto del patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2014.

ART. 7 – Modalità di erogazione

Il contributo di cui all'art. 6 viene erogato nel modo seguente:

- a. una erogazione, a titolo di anticipazione, pari ad euro 500.000,00 alla stipula del presente atto convenzionale e attestazione da parte del beneficiario di avvio delle attività, nonché di specifica richiesta,

corredata delle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445:

- che il beneficiario del contributo è/non è soggetto alla presentazione della certificazione antimafia, di cui al D.l.vo n. 490/94, e che il finanziamento non è soggetto alla ritenuta del 4% di cui al II comma dell'art. 28 del D.P.R. 600/73, poiché non è in relazione ad alcun esercizio d'impresa ex art. 51 del T.U.I.R. DPR 917/1986;
- che non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dall'Autorità Giudiziaria a carico del beneficiario del contributo;
- che l'IVA costituisce/non costituisce un costo e pertanto può/non può essere recuperata, rimborsata o compensata;

b. una erogazione, a titolo di acconto, ad attestazione della spesa da parte del beneficiario al minimo dell'80% dell'anticipazione ricevuta, mediante presentazione della rendicontazione contabile e della relazione di esecuzione del progetto, previa verifica ed omologazione da parte di una commissione tecnico-amministrativa nominata dalla Regione Puglia; la rendicontazione sarà costituita da elenchi analitici delle spese sostenute articolati per voci di spesa e corredati da specifica documentazione giustificativa, vidimata dal Presidente dell'Associazione e dai rispettivi Presidenti dei Consigli di Amministrazione e dei Collegi sindacali dei Consorzi di Difesa provinciali.

c. il saldo finale, nei termini e con le modalità specificati al punto b, previa emissione del verbale di omologazione della spesa complessivamente sostenuta redatto dalla suddetta commissione tecnico-amministrativa. L'erogazione del saldo finale sarà comunque subordinata al positivo esito della verifica finale.

Le erogazioni di cui sopra sono in ogni caso subordinate a quanto previsto dalla Deliberazione n. 186/2014 con la quale la Giunta Regionale ha dettato disposizioni per il rispetto del patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2014, stabilendo, tra l'altro, il limite di competenza e cassa per ciascuna Area di Coordinamento da rispettare per il corrente anno. Pertanto:

- la liquidazione della somma di cui al punto a) è autorizzata mediante l'assegnazione della disponibilità di competenza e cassa per l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, come riportato in premessa;
- alla liquidazione delle somme di cui ai punti b) e c) potrà provvedersi esclusivamente sulla base delle disponibilità rese all'Area medesima sul pertinente capitolo di spesa, nel quadro delle citate disposizioni per il rispetto del patto di stabilità per l'esercizio finanziario 2014.

ART. 8 - Rendicontazione della spesa

I pagamenti effettuati dalla Regione Puglia sono a titolo di contributo, a rimborso delle spese per la realizzazione delle attività oggetto della presente convenzione e devono trovare giustificazione in costi effettivamente sostenuti, provati da documenti di spesa, corredati dall'indicazione delle modalità e degli estremi dei relativi documenti di pagamento (es., numero e data bonifico, numero e data assegno, ecc.).

Ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, il beneficiario deve presentare alla Regione Puglia documentazioni di spesa debitamente quietanzate, nei termini e modi seguenti.

Costituiscono documentazione per la rendicontazione delle spese:

- a. il Report finale di attuazione del progetto annuale esecutivo di cui all'art. 4;
- b. una relazione giustificativa di tutte le spese rendicontate, in rapporto alle attività svolte e ai risultati/prodotti ottenuti/ottenibili;
- c. l'elenco cronologico numerato dei documenti relativi delle spese sostenute, articolate per voci di spesa, come riportate nel Progetto, redatto secondo uno schema comparativo delle spese ammesse e di quelle effettivamente sostenute, sulla base del piano finanziario del Progetto;
- d. titoli giustificativi in copia conforme all'originale, costituiti da fatture o da altri documenti di spesa fiscalmente validi (es.: note di addebito, prospetti retributivi con indicazione degli oneri contributivi e assistenziali, documenti attestanti il versamento degli oneri contributivi e assistenziali e le ritenute erariali, ecc.) debitamente quietanzati e con apposta la dicitura "documento utilizzato totalmente/parzialmente per il contributo sul progetto esecutivo di attuazione del Piano di attività triennale;
- e. un'apposita certificazione delle spese sostenute, a firma del responsabile amministrativo;
- f. nel caso di acquisizione di servizi va previsto, in aggiunta, uno specifico elenco analitico delle fatture contenente nome del fornitore, numero e data della fattura, breve descrizione dell'oggetto della fornitura e data del pagamento, con allegate le rispettive dichiarazioni liberatorie dei soggetti consulenti o fornitori di servizi e brevi ma esaurienti relazioni sottoscritte dai medesimi, illustrative del servizio realizzato, dei tempi e dei risultati conseguiti;

g. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del responsabile amministrativo, ai sensi dell'art. 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in cui si dichiara:

- che le spese sono state effettivamente sostenute e sono conformi ed ammissibili secondo le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti;
- che sussiste la corrispondenza agli originali delle fatture prodotte in copia e specificatamente elencate nella dichiarazione stessa;
- che la dicitura di annullamento è stata posta sugli originali stessi;
- che le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a contributo sono documentate dagli atti elencati nel prospetto del rendiconto finale allegato.

h. contratti del personale non dipendente;

i. materiale pubblicitario prodotto.

Le spese saranno sostenute entro il termine di scadenza del Progetto, salvo quanto previsto all'art. 5, e devono risultare necessariamente quietanzate entro la data di presentazione della rendicontazione finale, la quale deve essere presentata entro 90 giorni dal termine del progetto.

ART. 9 – Proroghe e rimodulazioni

Eventuali proroghe rispetto ai termini previsti nel Progetto regionale potranno essere concesse dalla Regione Puglia, su richiesta del beneficiario del contributo, esclusivamente:

- se il Progetto si trova in uno stato di avanzamento pari almeno al 70%;
- in presenza di comprovati motivi;
- a condizione che non vengano alterati gli obiettivi e le attività previsti;
- se richieste almeno 30 giorni prima della scadenza;
- purché non superiori a 120 giorni.

Fermo restando l'importo complessivo del contributo concesso, possono essere effettuate rimodulazioni, mediante compensazioni tra le voci di spesa approvate a preventivo non superiori al 20% dell'importo ammesso per ciascuna voce, purché non alterino gli obiettivi previsti dal progetto. In tal caso sussiste l'obbligo di comunicare l'avvenuta rimodulazione al responsabile del procedimento e di trasmettere tempestivamente il nuovo piano finanziario, pena l'esclusione delle spese compensate in fase di accertamento delle spese.

Eventuali compensazioni superiori al 20% possono essere consentite, previa istruttoria, per comprovate necessità e a seguito di preventiva autorizzazione da parte della Regione Puglia. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta senza che la Regione Puglia si sia espressa negativamente, la rimodulazione si intende autorizzata. Anche in tal caso sussiste l'obbligo di cui al punto precedente.

Eventuali proroghe, approvate dalla Giunta Regionale, non comporteranno oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

ART. 10 – Risultati del progetto

La Regione Puglia e l'Associazione hanno pieno diritto d'uso dei risultati, dei prodotti e degli elaborati del progetto, previa formale e preventiva comunicazione all'altra parte.

La cessione di dati climatologici, fenologici, agronomici, potrà avvenire a seguito di richiesta previo specifico accordo da stipularsi tra l'Associazione e il richiedente, previo consenso del Servizio Agricoltura - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale.

La suddetta convenzione dovrà prevedere, inoltre, le condizioni e le clausole che disciplinano la cessione e l'utilizzo dei dati che devono essere osservate e fatte rispettare da parte dell'Associazione.

ART. 11 – Controlli e monitoraggio

L'Associazione si obbliga a favorire tutti gli accertamenti e le verifiche necessarie da parte della Regione Puglia sull'esecuzione del progetto, nonché ad acquisire e trasmettere alla Regione Puglia le certificazioni indispensabili al controllo del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali assunti.

L'Associazione si obbliga altresì all'osservanza degli adempimenti connessi al monitoraggio degli stati di avanzamento delle attività del progetto, alla corrispondenza delle spese effettuate con il piano finanziario ed alla verifica della congruità e conformità delle spese con i valori e la destinazione accertata nel progetto.

ART. 12 – Inventario beni e attrezzature

Le eventuali attrezzature acquistate saranno analiticamente inventariate dall'Associazione e utilizzate per la realizzazione del Progetto e non distolte verso altre finalità.

Ultimato il Progetto, le attrezzature sono acquisite al patrimonio della Regione Puglia previa redazione di apposito analitico inventario da allegare al rendiconto finale a conclusione del Progetto medesimo.

ART 13 – Riduzione del contributo

Costituiscono cause di riduzione del contributo:

- la parziale o difforme realizzazione delle azioni, rispetto ai tempi e ai modi indicati nel progetto;
- il mancato invio di parte della documentazione relativa alla rendicontazione o il mancato riconoscimento di parte delle spese sostenute.

ART. 14 - Revoca

L'Associazione ha l'obbligo di realizzare le attività del progetto nei tempi stabiliti dallo stesso. Qualora la Regione Puglia ravvisi il mancato rispetto dei termini e delle modalità di esecuzione previsti, previa valutazione delle cause può revocare il contributo.

Il contributo viene revocato qualora:

- non siano rispettati i termini di esecuzione del progetto;
- vi sia la rinuncia da parte dell'Associazione all'attuazione del progetto;
- la spesa realizzata abbia subito una riduzione del 35% o superiore rispetto al contributo assegnato;
- siano accertate rimodulazioni eseguite senza la preventiva autorizzazione della Regione Puglia,
- persistano, anche successivamente a richieste di adeguamento formali da parte della Regione Puglia;
- condizioni di inosservanza di ciascuno degli obblighi indicati nella presente convenzione.

Nei casi di risoluzione previsti dal comma precedente l'Associazione, che deve considerarsi immediatamente esclusa dall'ammissione a finanziamento, con effetti retroattivi, salva la facoltà di ricorso all'Autorità giudiziaria, si obbliga a restituire l'importo richiesto e già erogato dalla Regione Puglia. L'importo, comprensivo degli interessi legali nel frattempo maturati, deve essere versato entro 90 giorni dalla data della notifica della richiesta di restituzione.

ART. 15 – Adempimenti art. 3 L. 136/10 e s.m.i.

Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 16 – Obblighi art. 22 L.R. 15/08

Il soggetto contraente assume gli obblighi rivenienti dall'art. 22, L.R. 15/08 in ordine ad eventuali affidamenti di incarichi professionali.

ART. 17 – Norme transitorie

Tenuto conto che:

- il Piano triennale di attività 2012-2014 in premessa, atto di indirizzo nell'ambito del Piano Agrometeorologico Regionale – quarta fase, è stato sviluppato anche in relazione ai livelli essenziali minimi tesi ad assicurare la continuità del Servizio Agrometeorologico erogato dall'Associazione per conto della Regione Puglia;
 - il suddetto Piano triennale riprende e sancisce l'attività svolta nell'ambito del servizio erogato, nonché detta nuove direttive nell'ambito della nuova programmazione triennale;
 - il progetto è redatto in coerenza rispetto alle direttive di cui al punto precedente;
- in riferimento all'art. 5 della presente convenzione, tenuto conto della necessità che le attività relative alla realizzazione del Piano Agrometeorologico Regionale non subiscano interruzioni l'eleggibilità delle spese per la realizzazione del progetto è a far data dal 1° gennaio 2014 e fino al 31/03/2015.

ART. 18 - Disposizioni finali

Tutte le spese relative alla presente convenzione (bolli e spese di registro) sono a totale carico dell'Associazione, senza diritto di rivalsa.

Le parti chiedono la registrazione del presente atto in misura fissa, ai sensi del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Tutta la corrispondenza con la Regione Puglia per l'intera durata della presente convenzione deve essere inviata al seguente indirizzo: Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, Lungomare N. Sauro 45/47 - 70121 Bari.

Qualsiasi modifica od integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace unicamente se apportata per iscritto e sottoscritta da autorizzati rappresentanti delle parti.

La presente convenzione è regolata dalle leggi italiane. Il luogo di giurisdizione è Bari.

Bari,

Letto, approvato e sottoscritto

per la Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe D'Onghia

per l'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della
Puglia
Il Presidente
Dott. Francesco Schiavone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2267

Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Otranto (LE) denominata "Alimini". Rinnovo concessione.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Premesso:

che gli artt. 9, comma 10, e 17 della L.R. n. 27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'art. 10 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009 e pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, dettano norme per l'istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.);

che con delibera n. 1287 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) " Aziende Faunistico Venatorie Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 4 del 28.12.2000);

che l'A.F.V. "Alimini", sita in agro del Comune di Otranto (LE), è stata istituita in forma definitiva con DPGR n. 797 del 07.03.1989. con una superficie dell'Azienda che risulta essere di Ha 405,00 complessivi;

che con Determina Dirigenziale n. 83 del 04.06.2013 è stato nominato il dott. Alessandro Vergari quale nuovo Concessionario dell'A.F.V. in parola, in sostituzione del dott. Francesco Vergari, deceduto;

che il dott. Alessandro Vergari, in qualità di concessionario dell'AFV "San Foca", con propria nota del 24.02.2014, ha richiesto il rinnovo della concessione dell'AFV, in scadenza il 06.09.2014, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del R.R. n. 4/2000, per ulteriori anni cinque, precisamente fino al 06.09.2019;

che la predetta richiesta di rinnovo, agli atti del Servizio Caccia e Pesca regionale, contiene tutti gli elementi necessari, di cui all'art.7 comma 2 del R.R. n. 4/2000;

che dagli atti pervenuti dalla Provincia di Lecce, all'uopo interessata dal Servizio Caccia e Pesca regionale, risultano regolarmente versate le tasse annuali di concessione regionale (art. 53 L.R. n. 27/98);

che la Provincia di Lecce, competente per territorio, ha trasmesso, con nota prot. n. 63277 del 08.09.2014, il proprio nulla-osta sul rinnovo della concessione dell'AFV in parola; detto parere è pervenuto oltre il termine di scadenza della concessione (06.09.2014). Si precisa, a tal proposito, che l'art.7 c. 3 del RR 28.12.2000 n.4 prevede che laddove il provvedimento di Giunta Regionale di rinnovo non intervenga entro la scadenza della concessione, la stessa debba intendersi "*..tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni...*". Atteso, però, che i pareri prescritti pervengono spesso oltre detto termine, non consentendo quindi l'adozione del provvedimento entro la naturale scadenza della concessione così come prescritto dal regolamento, e al fine di evitare il proliferare di rinnovi per "*tacito assenso*", a maggior tutela dell'Amministrazione Regionale, si ritiene comunque di procedere all'adozione di nuovo provvedimento di concessione sulla base della nuova istruttoria e dei nuovi pareri acquisiti..

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. k) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Reg.le n. 4/2000.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di rinnovare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, la concessione dell'A.F.V. denominata "Alimini" sita in agro del comune di Otranto (LE) fino al 06.09.2019;
- Di subordinare il predetto rinnovo di concessione all'osservanza, da parte del Concessionario, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 27/98 e dal R.R. 4/2000;
- Di dare mandato alla Provincia di Lecce, competente per territorio, di provvedere al controllo della gestione della succitata A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 27/98 e R.R. n. 4/2000;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Lecce ed al dott. Alessandro Vergari via De Gasperi, n. 16 - 73024 Maglie (LE), per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2268

Azienda Faunistico-Venatoria sita in agro del Comune di Gallipoli (LE) denominata "Diana". Rinnovo concessione.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e

confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, riferisce quanto segue.

Premesso:

che gli artt. 9, comma 10, e 17 della L.R. n. 27 del 13.08.98 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" nonché l'art. 10 del Piano Faunistico Venatorio regionale 2009/2014, approvato con DCR n. 217 del 21.07.2009 e pubblicata sul BURP n. 117 del 30.07.2009, dettano norme per l'istituzione delle Aziende Faunistico Venatorie (A.F.V.);

che con delibera n. 1287 del 17.10.2000, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento Regionale (R.R.) " Aziende Faunistico Venatorie Modalità di istituzione, gestione e funzionamento.", pubblicato sul BURP n. 01 del 3 gennaio 2001 (R.R. n. 4 del 28.12.2000);

che l'A.F.V. "Diana", sita in agro del Comune di Gallipoli (LE), è stata istituita in forma definitiva con DPGR n. 803 del 07.09.1989. e riprogettata con DGR n. 1728 del 23.09.2009, con una superficie dell'Azienda che risulta essere di Ha 421.32.10 complessivi;

che con Determina Dirigenziale n. 76 del 06.09.2004 è stata nominata la Sig.ra Teresa Ravenna quale nuovo Concessionario dell'A.F.V. in parola;

che la Sig.ra Teresa Ravenna, in qualità di concessionario dell'AFV "Diana", con propria nota del 24.02.2014, ha richiesto il rinnovo della concessione dell'AFV, in scadenza il 05.09.2014, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 7 del R.R. n. 4/2000, per ulteriori anni cinque, precisamente fino al 05.09.2019;

che la predetta richiesta di rinnovo, agli atti del Servizio Caccia e Pesca regionale, contiene tutti gli elementi necessari, di cui all'art.7 comma 2 del R.R. n. 4/2000;

che dagli atti pervenuti dalla Provincia di Lecce, all'uopo interessata dal Servizio Caccia e Pesca regionale, risultano regolarmente versate le tasse annuali di concessione regionale (art. 53 L.R. n. 27/98);

che la Provincia di Lecce, competente per territorio, ha trasmesso, con nota prot. n. 63277 del

08.09.2014, il proprio nulla-osta sul rinnovo della concessione dell'AFV in parola; detto parere è pervenuto oltre il termine di scadenza della concessione (05.09.2014). Si precisa, a tal proposito, che l'art.7 c.3 del RR 28.12.2000 n.4 prevede che laddove il provvedimento di Giunta Regionale di rinnovo non intervenga entro la scadenza della concessione, la stessa debba intendersi "*..tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni...*". Atteso, però, che i pareri prescritti pervengono spesso oltre detto termine, non consentendo quindi l'adozione del provvedimento entro la naturale scadenza della concessione così come prescritto dal regolamento, e al fine di evitare il proliferare di rinnovi per "*tacito assenso*", a maggior tutela dell'Amministrazione Regionale, si ritiene comunque di procedere all'adozione di nuovo provvedimento di concessione sulla base della nuova istruttoria e dei nuovi pareri acquisiti..

Il presente provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. k) della L.R. n. 7/97 e ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Reg.le n. 4/2000.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/01 e S.M.I.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di rinnovare, ai sensi delle disposizioni di cui al R.R. n. 4/2000 e per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, la concessione dell'A.F.V. denominata "Diana" sita in agro del comune di Gallipoli (LE) fino al 05.09.2019;
- Di subordinare il predetto rinnovo di concessione all'osservanza, da parte del Concessionario, di tutti gli obblighi previsti dalla L.R. 27/98 e dal R.R. 4/2000;
- Di dare mandato alla Provincia di Lecce, competente per territorio, di provvedere al controllo della gestione della succitata A.F.V., così come previsto dalla L.R. n. 27/98 e R.R. n. 4/2000;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- Di notificare il presente provvedimento, per quanto di competenza, alla Provincia di Lecce ed alla Sig.ra Teresa Ravenna Corso Roma, n. 211 - 73014 Gallipoli (LE), per il tramite del Servizio Caccia e Pesca regionale.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2269

Riconoscimento del debito fuori bilancio a seguito di sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 2261 del 21/11/2012 a favore della società Altratensione srl comunicata dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n. AOO_24/11358 del 26/07/2014.

L'Assessore avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata dal Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica riferisce quanto segue:

con nota dell'Avvocatura Regionale prot. n. AOO_24/11358 del 26/07/2014 è stata trasmessa

la sentenza del TAR Puglia sezione di Bari n. 2261 del 21/11/2012 notificata in forma esecutiva dalla avv. Madia Rita Favia, difensore della società Altratensione srl, soltanto con lanota prot.n. 9571 del 25/06/2014;

è quindi necessario provvedere alla liquidazione in favore della società Altratensione srl delle spese di giudizio come stabilite nella richiamata sentenza del TAR Puglia Sezione di Bari n. 2261 del 21/11/2012;

non è stato possibile assumere preventivamente l'impegno di spesa relativo alla suddetta sentenza a causa della imprevedibilità dell'esito del contenzioso e del fatto che la società Altratensione srl, su richiesta del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica del 08/09/2014, ha fornito le specifiche forma soltanto in data 11/09/2014 con nota prot.n. 4926;

Tanto pre messo:

- si propone alla Giunta Regionale di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio di € 2.440,00 per il pagamento delle spese di giudizio così come previste dalla sentenza del TAR Puglia sez. di Bari n. 2261 del 21/11/2012 con conseguenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e s.m.i.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 2.440,00 per il pagamento delle spese di giudizio oggetto della presente deliberazione si provvede mediante variazione al bilancio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo di € 2.440,00 dal Cap. 1110090 (fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1318.
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25/03/2011);
- All'impegno e liquidazione della spesa complessiva di € 2.440,00 si provvederà con determinazione dirigenziale del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, con imputazione al Cap. 1318.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4. comma 4 lettera K, e della D.G.R. n. 3261 del 28/07/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Energie Rinnovabili Reti, dal Dirigente del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica e della Direttrice dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione;

A voti unanimi espressi nei modi di Legge;

DELIBERA

- Di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
- Di riconoscere il debito fuori bilancio, pari ad € 2.440,00 relativo al pagamento delle spese legali così come da sentenza del TAR Puglia sezione di Bari n. 2261 del 21/11/2012;
- Di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di € 2.440,00 mediante la variazione di bilancio descritta nella sezione "Copertura Finanziaria", che qui si intende integralmente trascritta;
- Di trasmettere, a cura del Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica, alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, il presente provvedimento;
- Di fare obbligo al Servizio Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa

autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

-

- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2270

GreatAge Aging in populations - Studio per l'invecchiamento nella Regione Puglia - DGR 751/2014. Approvazione Progetto Esecutivo.

L'Assessore al Welfare Donato Pentassuglia sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente dell'ufficio 1 del Servizio PATP e dalla Dirigente del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione riferisce quanto segue:

Premesso che

Con DGR n. 751/2014 la Giunta regionale ha concesso un finanziamento di € 450.000,00 da destinare all'IRCCS De Bellis per il progetto obiettivo ex art. 10 comma 1 lett.c della L.R. 38/94 "GreatAge Aging in populations Studio per l'invecchiamento nella Regione Puglia", allegato alla presente di cui forma parte integrale e sostanziale.

Il progetto, coordinato scientificamente dal prof. Giancarlo Logroscino, ha come obiettivo finale quello di indagare la prevalenza e l'incidenza delle patologie neurodegenerative collegate all'invecchiamento, depressione ad esordio tardivo, comorbidità con focus su malattie metaboliche e vascolari, fragilità nell'anziano, in uno studio di popolazione.

Considerato che

Il progetto GreatAge Aging si pone in continuità con un progetto sull'invecchiamento già in atto presso l'IRCCS di Castellana Grotte ovvero il progetto "Impatto dei deficit uditivi centrale e periferico sul rischio di esordio di disturbi cognitivi soggettivi, impairment cognitivo lieve, demenza,

malattia di Alzheimer, Demenza vascolare e depressione ad esordio tardivo" finanziato dai Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale- D.M. 19 marzo 2010 n. 51- anno 2009.

VISTO che

Il progetto si pone in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione relativamente alle aree di prevenzione delle complicanze e la disabilità delle patologie cronico-degenerative.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 16.11.2001, n. 28, e s.m.i.

La presente deliberazione comporta una spesa complessiva di Euro 450.000,00 a carico del Bilancio Regionale a valere sul Cap. 741090 - U.P.B 5.8.1.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. d) della L.R. 4/2/1997 n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

- 1) di approvare il progetto esecutivo "GreatAge Aging in populations Studio per l'invecchiamento nella Regione Puglia" allegato alla presente deli-

berazione di cui forma parte integrale e sostanziale (All.1);

2) di autorizzare il Dirigente del Servizio PATP alla sottoscrizione della convenzione allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrale e sostanziale (All.2);

3) di autorizzare il Dirigente del Servizio Program-

mazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione all'impegno e liquidazione della somma di € 450.000,00 dal cap. 741090;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul BUR della Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

“GreatAge-Aging in populations”

Progetto per lo studio dell’invecchiamento nella Regione Puglia.

DRG n.ro751/2014

Proponente:

IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte

Responsabile Scientifico

Prof. Giancarlo Logroscino

Contesto e razionale del progetto

Negli ultimi decenni l'Italia è stata interessata da profonde trasformazioni di carattere demografico: la popolazione è progressivamente invecchiata e le classi di età superiore hanno acquisito nel tempo attenzione sempre crescente. I dati ISTAT ci informano come negli ultimi 5 anni la popolazione pugliese sia passata da 4.069.869 a 4.091.259 con un incremento relativo dei soggetti con età > di 65 anni ed un aumento dell'indice di vecchiaia da 113,3% a 125,2%. Ne consegue che l'impatto socio-economico delle malattie neurodegenerative è destinato a crescere in maniera allarmante nei prossimi anni. Ogni sette secondi un individuo nel mondo sviluppa demenza, con costi di circa 610 miliardi di dollari nel 2009. Si stima che entro il 2050 il numero globale dei pazienti affetti da Demenza sarà più che quadruplicato rispetto ad oggi, passando da 25 milioni di individui a circa 120 milioni. Una parte sostanziale di studio, è quindi rivolta verso l'individuazione di strumenti e strategie che consentano una diagnosi di malattia quanto più possibile precoce, idealmente in fase pre-sintomatica. In quest'ottica si collocano gli enormi sforzi compiuti nell'ambito di ricerca, mirati all'indagine di specifici fattori di rischio genetici, ambientali o biologici, che consentano la caratterizzazione di particolari classi di rischio con maggiore probabilità di sviluppare una patologia neurodegenerativa. Ciò consentirebbe, nell'ambito di un programma di prevenzione primaria, di agire sui fattori di rischio noti e modificabili e di cominciare un trattamento patogenetico precoce.

Uno studio di popolazione che indaghi in maniera sistematica i possibili fattori di rischio per lo sviluppo di malattie neurodegenerative e che consenta l'identificazione di specifiche classi di rischio potrebbe rappresentare la base per la pianificazione del bilancio sanitario regionale e il disegno e la attuazione di campagne di prevenzione, mirate, attraverso l'azione sui fattori di rischio modificabili, a rallentare l'insorgenza di malattia, spostandola nelle età più tardive.

Coerenza ed integrazione

Il progetto GreatAge Aging si pone in continuità con un progetto sull'invecchiamento già in atto presso l'IRCCS di Castellana Grotte ovvero il progetto "Impatto dei deficit uditivi centrale e periferico sul rischio di esordio di disturbi cognitivi soggettivi, impairment cognitivo lieve, demenza, malattia di Alzheimer, Demenza vascolare e depressione ad esordio tardivo" (Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale- D.M. - 19 marzo 2010 n. 51- anno 2009- Coordinatore Scientifico Prof. Giancarlo Logroscino).

Il progetto “GreatAge Aging in populations” è coerente con gli obiettivi del Piano nazionale di Prevenzione relativamente alle aree di prevenzione delle complicanze e la disabilità delle patologie cronico-degenerative.

Obiettivo finale

Indagare la prevalenza e l’incidenza delle patologie neurodegenerative collegate all’invecchiamento, depressione ad esordio tardivo, comorbidità con focus su malattie metaboliche e vascolari, fragilità nell’anziano, in uno studio di popolazione

Obiettivi specifici

1. Indagare, attraverso l’utilizzo di specifici questionari strutturati e mirati, possibili fattori di rischio su larga scala, per lo sviluppo di malattie neurodegenerative.
2. Valutare come un approccio al paziente di tipo multidisciplinare e multidimensionale, in cui il dato anamnestico-clinico è affiancato dallo studio di possibili biomarcatori possa consentire lo sviluppo di uno score di rischio individuale per la futura comparsa di decadimento cognitivo ed altre malattie neurodegenerative.
3. Indagare il valore predittivo di ‘un punteggio di rischio’ quale il Framingham score sullo sviluppo di demenza ed altre patologie neurodegenerative, attraverso la stratificazione in “classi di rischio”.
4. Indagare l’influenza della dieta (assunzione di differenti quantità di specifici nutrienti) sul rischio di sviluppare malattie neurodegenerative e sul livello ematico di differenti biomarcatori di neurodegenerazione.
5. Indagare la correlazione tra politerapie complesse, e lo sviluppo di patologie neurodegenerative
6. Indagare specifiche categorie terapeutiche correlate al rischio neurodegenerativo secondo i meccanismi d’azione e i dati noti in letteratura
7. Quantificare la tendenza dei pazienti all’autosomministrazione incontrollata e se questa corrisponde ad un incrementato rischio
8. Offrire un quadro farmacoepidemiologico di una coorte anziana rappresentativa della regione Puglia

9. Avviare i cittadini ad un percorso di educazione sanitaria, in termini di prevenzione, corretto uso dei farmaci e farmacovigilanza.
10. Indagare l'impatto dell'isolamento sociale sullo sviluppo delle patologie su elencate.

Popolazione target

I soggetti partecipanti saranno scelti tra i residenti nell'area dei comuni del Sud Est (Castellana Grotte, Putignano, Locorotondo, Noci e Alberobello, come da elenco ottenuto dall'Ufficio Anagrafe dei comuni citati) di età ≥ 65 anni, inviando una lettera di invito alla partecipazione allo studio ai soggetti. Si calcola di arruolare n. 1200 soggetti nell'arco temporale di 12 mesi. Lo studio continuerà ad interessare il solo comune di Castellana, come da precedente progetto PRIN, per i primi 8 mesi e nei restanti quattro sarà sviluppato un campione nei comuni del Sud Est. Durante questo anno si eseguiranno inoltre le visite di follow-up (a 1 anno) di un campione dei soggetti già arruolati).

Procedure

I soggetti che acconsentiranno a partecipare allo studio saranno sottoposti a:

- 1) Anamnesi (familiare, fisiologica, patologica remota e prossima) attraverso l'utilizzo di specifici questionari strutturati;
- 2) Indagine di Famacoutilizzazione mediante un questionario studiato ad hoc ed integrazione dei dati di prescrizione medica attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale.
- 3) Indagine di utilizzazione di sostanze e farmaci in auto somministrazione o usati off-label mediante un questionario studiato ad hoc
- 4) Prelievo ematico per indagine genetica, dosaggio di biomarcatori di neurodegenerazione (beta-amiloide 1-42) e di biomarcatori nutrizionali (livelli ematici di carboidrati e lipidi complessi, AGEs). I campioni ematici prelevati saranno centrifugati ed aliquotati (se necessario) e congelati a -80° C fino al momento dell'analisi. Il dosaggio dei biomarcatori di neurodegenerazione sarà effettuato solo in un sottogruppo di soggetti (n. 500);
- 5) Visita neurologica, con esecuzione di un esame neurologico esteso;
- 6) Visita geriatrica: attraverso un'intervista standardizzata verranno valutati fattori demografici, stili di vita, perdita di peso, terapie farmacologica, diagnosi di eventi cardiovascolari, enfisema, asma, artriti, malattie renali, neoplasie e deficit visivi ed uditivi. I casi sospetti saranno confermati con un esame clinico standardizzato da uno specialista geriatra. Il Physical Activities Questionnaire sarà somministrato per accertare le attività

fisiche nelle precedenti due settimane oltre alla frequenza ed alla durata. I livelli di attività fisica nell'anno precedente all'intervista saranno riportati su una scala ordinale sulla base delle risposte ad un questionario standard. Verrà quindi identificato un fenotipo di "fragilità"; verrà inoltre effettuata una valutazione dello stato sociale del paziente attraverso un questionario autosomministrato (DiPCare-Q - Deprivation in primary care Questionnaire);

- 7) Visita psichiatrica, mirata ad indagare la presenza di alterazioni del tono dell'umore, psicosi, o altre patologie psichiatriche;
- 8) Visita Otorinolaringoiatrica in cui i soggetti saranno sottoposti ad esame otoscopico, audiometrico ed impedenziometrico e ad un test che studia le vie e i nuclei bulbo-pontini, per valutare la presenza di un eventuale deficit uditivo sia centrale che periferico;
- 9) Valutazione neuropsicologica ad ampio spettro costituita da una batteria standardizzata di test, che mira ad esplorare l'aspetto neuro-cognitivo, ma anche l'aspetto neuro-psichiatrico;
- 10) Valutazione nutrizionale con rilevazione di misure antropometriche ed attraverso la somministrazione di un questionario relativo alle abitudini dietetiche del soggetto (Food Frequency Questionnaire – FFQ).

Le informazioni acquisite (anamnestiche, clinico-neuropsicologiche, nutrizionali, genetiche e di laboratorio) saranno quindi processate ed elaborate da personale esperto nel campo della biostatistica in modo da ottenere uno "score di rischio" individuale. In base al punteggio di rischio i soggetti saranno quindi stratificati in 3 differenti classi di rischio ("basso", "medio" e "alto").

Risultati/prodotti attesi e loro trasferibilità

Risultati attesi:

- Arruolamento di 1200 soggetti di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un'area geografica ben definita (Comune di Castella in una prima fase e Comuni del Sud-Est in una fase successiva) in un arco temporale di 12 mesi, secondo la metodologia descritta. Ci si attende un tasso di risposta non inferiore al 70% (responder rate).
- Valutazione multidisciplinare dei soggetti arruolati attraverso visite specialistiche, esami strumentali e questionari ad hoc standardizzati, secondo la metodologia descritta.
- Inserimento delle informazioni acquisite su un database dedicato, disponibile in rete.

- Analisi preliminare dei dati ed identificazione di differenti “classi di rischio” per sviluppo di patologie neurodegenerative, depressione ad esordio tardivo, comorbidità con focus su malattie metaboliche e vascolari, fragilità nell’anziano.
- Indagine farmaco-epidemiologica di una coorte anziana della regione Puglia.

Questo studio costituirà la base strutturale per concorrere a finanziamenti europei con le calls relative a “Horizon 2020”, bandi della Comunità Europea per il periodo 2014-2020. In Horizon 2020 parte sostanziale dei finanziamenti sarà rivolta all’aging ed in particolare alle patologie neurodegenerative tipiche dell’invecchiamento e quindi la presenza di uno studio di popolazione su tali tematiche rappresenterà una spinta importante per la creazione di partnerships europee con altri studi di popolazione e quindi l’accesso ai finanziamenti della Comunità Europea.

Criteria ed indicatori per la verifica dei risultati raggiunti

- Numero di soggetti arruolati a intervalli trimestrali con response rate non inferiore al 70%
- Report trimestrali alla Regione Puglia da parte del responsabile del progetto (prof. G. Logroscino) e da parte dell’IRCCS De Bellis.
- Database delle valutazioni effettuate nel progetto GreatAge curato dall’IRCCS De Bellis.
- Pagina riservata al sito web <http://greatage.developing.it/>
- Pubblicazioni scientifiche.

Partners coinvolti nel progetto e relativi ruoli in funzione del raggiungimento degli obiettivi previsti.

1. **IRCSS “S. De Bellis”:** sede di svolgimento del progetto. Presso il Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica saranno effettuate sui soggetti reclutati tutte le valutazioni previste dal progetto. Dal personale dell’IRCCS De Bellis inoltre verrà effettuata nello specifico la valutazione nutrizionale, il prelievo di sangue venoso, le indagini ematochimiche di routine e la conservazione dei campioni di plasma e siero per il dosaggio dei biomarcatori.
2. **Università degli Studi di Bari:**
 - a) **Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso:** si occuperà del coordinamento scientifico/organizzativo del progetto e del coordinamento ed esecuzione delle sezioni neurologica, psichiatrica ed otorinolaringoiatrica del progetto.
 - b) **Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM); sezione di medicina interna, geriatria, endocrinologia, malattie rare:** si occuperà del coordinamento e della esecuzione della sezione geriatrica del progetto.
3. **Azienda Ospedaliera Card. “G. Panico”, Tricase:** il Dipartimento di Ricerca Clinica in Neurologia, Unità di Malattie Neurodegenerative si occuperà dell’analisi dei dati e dell’elaborazione dello “score di rischio” individuale; presso il laboratorio analisi saranno effettuate le analisi dei biomarcatori di neurodegenerazione sui campioni plasmatici prelevati ai soggetti;
4. **IRCSS “Casa Sollievo della Sofferenza”, S. Giovanni Rotondo:** presso il Laboratorio di Ricerca di Geriatria e Gerontologia saranno effettuate sui campioni ematici le analisi genetiche.
5. **Fondazione per la Ricerca Farmacologica “Gianni Benzi” Onlus:** si occuperà del settore di Farmaco-epidemiologia del progetto (indagine di farmaco-utilizzazione).

VOCE DI SPESA	PREVENTIVO DI SPESA I anno (Euro)	PREVENTIVO DI SPESA II anno (Euro)	TOTALE (Euro)
SPESA DEL PERSONALE			
- Contratti di collaborazione			
1 spec. neurologo	25.000,00	25.000,00	50.000,00
1 spec. geriatra	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2 neuropsicologi	45.000,00	45.000,00	90.000,00
1 tec. audiometrista	20.000,00	20.000,00	40.000,00
1 biologo	20.000,00	20.000,00	40.000,00
- Consulenza			
1 spec. otorino	15.000,00	15.000,00	30.000,00
1 spec. psichiatra	15.000,00	15.000,00	30.000,00
SPESA MATERIALE DI CONSUMO:			
Laboratorio di genetica	25.000,00		25.000,00
Laboratorio di neurodegenerazione	25.000,00		25.000,00
SPESA ATTREZZATURA / SOFTWARE:			
Data entry, gestione di database ed elaborazione dei dati	20.000,00	20.000,00	40.000,00
RIMBORSO SPESE/ MISSIONI / CONGRESSI / PUBBLICAZIONI			
	20.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTALE	255.000,00	195.000,00	450.000,00

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO:**

“GreatAge Aging in populations - Studio per
l’invecchiamento nella Regione Puglia”

TRA

La Regione Puglia, avente sede in Bari al Lungomare Nazario Sauro, 11 70124
Codice fiscale n. 80017210727, rappresentata dalla Dirigente del Servizio
Programmazione e Assistenza territoriale e Prevenzione, giusta delega conferita
con DGR, di seguito “Regione Puglia”

E

IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte,
rappresentato legalmente dal Direttore Generale,
nominato con nato a, di seguito
anche denominato “IRCCS”

PREMESSO

- che l’art. 10 comma 1 lett. c della L.R. 38/94 dispone che “La Giunta regionale,
in occasione della ripartizione del Fondo sanitario, accantona:

- a) una quota non superiore al 5 per cento da utilizzarsi per correggere
eventuali squilibri territoriali;
- b) una quota non superiore al 2 per cento da utilizzarsi per interventi
imprevisti;
- c) una quota non superiore all’ 1 per cento da utilizzarsi per consentire
attività di ricerca finalizzata nell’ ambito delle Aziende ospedaliere”

- che con DGR n. 751/2014 è stato finanziato il progetto GreatAge Aging in
populations - Studio per l’invecchiamento nella Regione
Puglia;

- che con DGR n..... è stato approvato il progetto di che trattasi;

- che, al fine di permettere un regolare svolgimento delle attività progettuali, il
raggiungimento degli obiettivi proposti e il rispetto del relativo cronoprogramma è
necessario procedere, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni, alla stipula del presente accordo di
collaborazione con l’IRCCS ;

- che il comma 2 bis del medesimo art. 15 prevede l’obbligo della sottoscrizione
con firma digitale degli accordi di collaborazione tra amministrazioni pubbliche;

CONSIDERATO

che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta
collaborazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto dell'accordo)

1. Oggetto del presente accordo, concluso ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, è la collaborazione tra la Regione Puglia e l' IRCCS per disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate al raggiungimento degli obiettivi descritti nel progetto esecutivo- parte integrante del presente accordo (allegato 1) - presentato per l'ammissione al finanziamento dal seguente partenariato:

- ✓ IRCSS "S. De Bellis" Capofila
- ✓ Università degli Studi di Bari con:
 - a) Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso;
 - b) Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM); Sezione di Medicina Interna, Geriatria, Endocrinologia, Malattie rare.
- ✓ Azienda Ospedaliera Card. "G. Panico", Tricase-Dipartimento di Ricerca Clinica in Neurologia, Unità di Malattie Neurodegenerative;
- ✓ IRCSS "Casa Sollievo della Sofferenza", S. Giovanni Rotondo-Laboratorio di Ricerca di Geriatria e Gerontologia;
- ✓ Fondazione per la Ricerca Farmacologica "Gianni Benzi" Onlus.

2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, modifiche al progetto, a condizione che le stesse ne migliorino l'impianto complessivo, fermo restando che le eventuali variazioni non devono comportare alcuna maggiorazione dell'importo complessivo del finanziamento e previo accordo tra i partner progettuali.

Articolo 2

(Efficacia. Durata. Proroga)

1. Il presente accordo è efficace dalla data della avvenuta sottoscrizione del presente Accordo.

2. Le attività progettuali decorrono dal giorno successivo alla comunicazione di inizio attività da parte del Responsabile Scientifico ;

3. L'accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data di inizio attività di cui al comma 2. L'IRCCS si impegna ad assicurare che le attività, oggetto dell'accordo, siano concluse entro il suddetto termine e secondo quanto previsto dal cronoprogramma di progetto.

4. E' facoltà della Regione Puglia concedere eccezionalmente una proroga della durata del progetto non superiore ai 6 mesi. La formale richiesta, nella quale devono essere esplicitate valide ed eccezionali ragioni di necessità, dovrà essere presentata dall' IRCCS, a firma del rappresentante legale almeno 60 giorni prima della scadenza dell'accordo, a questa Regione.

L'eventuale concessione della proroga non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Articolo 3

(Rapporti tecnici e rendiconti finanziari)

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'IRCCS, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla scadenza di ogni semestre di attività, trasmette alla Regione un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto, corredato di relativo abstract ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o spese sostenute, utilizzando esclusivamente l'apposito modello allegato al presente accordo (Allegato A);
2. Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scadenza dell'accordo, l'IRCCS trasmette alla regione Puglia Servizio PATP un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso, il relativo abstract ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute utilizzando il predetto modello riportato in Allegato A al presente accordo.
3. La Regione può chiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto e l'IRCCS è tenuto a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
4. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto di cui all'allegato 1.
5. E' fatto obbligo all' IRCCS di allegare, ai rendiconti di cui ai commi 1 e 2, copia della documentazione contabile relativa al progetto.
6. Il piano finanziario relativo al progetto di cui all'allegato 1, potrà essere modificato una sola volta previa autorizzazione della regione che valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità. L'eventuale richiesta di variazione dovrà pervenire a questa Regione almeno 4 mesi prima della data di scadenza del presente accordo.
7. E' consentito senza necessità di autorizzazione uno scostamento dell'importo del piano finanziario originario o modificato, non superiore al 20% di ogni singola voce di spesa, fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo.
8. Resta inteso che la Regione rimborserà unicamente le somme effettivamente spese documentate, entro il termine di scadenza, e che saranno dichiarate utilizzando l'Allegato A, nel rispetto delle indicazioni di cui all'Allegato B del presente accordo.

I rapporti tecnici, gli abstract e i rendiconti finanziari, corredati dalla documentazione giustificativa, dovranno essere inviati in formato cartaceo a: Assessorato Regionale al Welfare, Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione.

Articolo 4

(Proprietà e diffusione dei risultati del progetto)

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 3, sono di esclusiva proprietà della Regione Puglia. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall' IRCCS "DE

BELLIS” nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente accordo, rimarranno di titolarità esclusiva della regione Puglia. Quest’ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiale, con l’indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.

2. I documenti ed i risultati di cui al comma 1 potranno essere utilizzati previa indicazione della dicitura “Progetto realizzato con il supporto finanziario della Regione Puglia”.

Articolo 5

(Referenti scientifici)

1. 1. Il referente scientifico del progetto, prof. Gaetano Logroscino assicura il collegamento operativo con la Regione, nonché il monitoraggio e la valutazione dei rapporti di cui all’articolo 3.

Articolo 6

(Finanziamento e modalità di erogazione)

1. Per la realizzazione del progetto di cui all’art. 1 del presente accordo la Regione si impegna a corrispondere all’ IRCCS “DE BELLIS” la somma di complessiva di €. 450.000,00.

2. La somma di cui al precedente comma sarà liquidata all’ IRCCS subordinatamente all’effettivo introito del finanziamento Statale nelle casse di questa regione secondo le modalità di seguito riportate:

a) una prima quota pari al 40% del finanziamento, a titolo di anticipazione, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo e dietro presentazione di formale richiesta di pagamento da parte dell’IRCCS ;

b) una seconda quota pari al 40% del finanziamento dietro presentazione di formale richiesta di pagamento da parte dell’ IRCCS. Il pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte della regione Puglia dei rapporti tecnici e dei rendiconti finanziari relativi ai primi due semestri di attività;

c) una terza quota pari al 20% del finanziamento, dietro presentazione da parte dell’IRCCS della relazione conclusiva e del rendiconto finale di cui all’art. 3 del presente accordo unitamente alla formale richiesta di pagamento. Tale ultimo pagamento sarà disposto a seguito della positiva valutazione da parte della regione Puglia della relazione conclusiva e del rendiconto finale di cui al predetto art. 3.

L’ IRCCS si impegna a restituire, secondo modalità e tempi che saranno comunicati per iscritto dalla Regione, le somme corrisposte che alla scadenza del progetto non risultino eventualmente spese, in quanto il progetto prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

3. Le richieste di pagamento di cui al comma 1 vanno intestate ad inviate a: Assessorato Regionale al Welfare, Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, via Gentile n.ro 52 - 70126 Bari e per e.-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata patp.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, preferibilmente mediante posta certificata.

Articolo 7

(Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere. Risoluzione dell'accordo)

1. In caso di valutazione negativa delle relazioni di cui all'art. 3 o del mancato invio, la regione Puglia sospende l'erogazione del finanziamento.
2. La sospensione del finanziamento in favore dell' IRCCS "DE BELLIS", sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
3. E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione del presente accordo, l'IRCCS ha l'obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Regione, alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Articolo 8

(Responsabilità e Foro)

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il Foro competente è quello di Bari.

Il presente accordo si compone di 8 articoli e di 3 allegati e viene sottoscritto con firma digitale.

Per la Regione Puglia
Dott.ssa Giovanna Labate

Per l'IRCCS DE BELLIS
Il Direttore Generale

* Firma apposta digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Carta intestata dell'Ente

Allegato A

Alla Regione Puglia
Servizio PATP
Via Gentile, 52 70126 Bari

RENDICONTO SEMESTRALE/FINALE DEL FINANZIAMENTO CONCESSO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “.....”

CODICE CUP:.....

Il sottoscritto, nato a il,
domiciliato per la carica presso la sede dell'....., nella sua
qualità di legale rappresentante dell'....., con sede in, Via,
N., codice fiscale n. e partita IVA n., con riferimento all'accordo di
collaborazione concluso in data avente ad oggetto la realizzazione del progetto

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- che nel Semestre, periodo, sono state impegnate e/o spese le seguenti
somme:

ovvero

- che per la realizzazione del progetto sono state sostenute le spese di seguito riportate:

DETTAGLIO DELLE SPESE

UNITA' OPERATIVA						
TIPOLOGIA SPESA	VOCE DI SPESA	IMPORTO PERIODO DI RIFERIMENTO	I/S	ESTREMI DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA (1)	BENEFICIARIO	IMPORTO TOTALE PERIODI (2)
Personale						
	TOTALE					
Beni e servizi						
	TOTALE					
Missioni						
	TOTALE					
Convegni						
	TOTALE					
Spese generali						
	TOTALE					
.....						
	TOTALE					
TOTALE COMPLESSIVO						

(1) Nella colonna "Estremi documentazione giustificativa" riportare la tipologia di documento (fattura, contratto, delibera, etc.), il numero e la data.

(2) Nella colonna "Importo totale periodi" riportare le spese impegnate e/o sostenute globalmente in tutti i periodi rendicontati.

NOTE: Nella presente tabella vanno indicate le somme impegnate e/o le spese sostenute nel semestre di riferimento. Le somme impegnate vanno contrassegnate con il simbolo "(I)", mentre le spese sostenute con il simbolo "(S)". In caso di rendiconto finale vanno indicate esclusivamente le spese effettivamente sostenute.

La tabella va compilata per ciascuna unità operativa presente nel piano finanziario

Il Ministero si riserva la facoltà di richiedere la documentazione giustificativa delle spese riportate in tabella.

Data,

FIRMA

Allegato B

Programmazione e rendicontazione finanziaria

Per le voci di spesa, riportate nel piano finanziario si chiarisce che:

Personale

Sotto questa voce è possibile ricomprendere tutte le tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato previste dalla normativa vigente (borsa di studio, contratto di consulenza, dottorato di ricerca, co.co.pro...). È altresì possibile destinare dette risorse al personale interno dell'ente, purché ciò sia reso possibile e disciplinato dalle norme di organizzazione e funzionamento che disciplinano il medesimo ente. Resta inteso che, sia in caso di acquisizione di personale esterno che di utilizzo del personale interno, la correttezza delle procedure di reclutamento del personale dovrà essere sempre verificata dall'ente esecutore nel rispetto della normativa vigente.

Si precisa, inoltre, che per tale voce dovranno essere specificate le singole figure professionali senza indicare il relativo corrispettivo. L'importo da inserire a tale voce dovrà essere, infatti, solo quello complessivo.

Beni e servizi

Sotto questa voce è possibile ricomprendere l'acquisizione di beni, accessori, forniture e servizi strumentali connessi alla realizzazione del progetto.

A titolo esemplificativo possono rientrare in questa voce le spese di:

- acquisto di materiale di consumo
- acquisto di cancelleria
- stampa, legatoria e riproduzione grafica
- traduzioni ed interpretariato
- organizzazione di corsi, incontri, eventi formativi ecc..
- realizzazione e/o gestione di siti web
- noleggio di attrezzature (esclusivamente per la durata del progetto)

Si specifica che l'acquisto di attrezzature è eccezionalmente consentito solo quando il loro utilizzo è direttamente connesso alla realizzazione del progetto e comunque previa valutazione della convenienza economica dell'acquisto in rapporto ad altre forme di acquisizione del bene (es. noleggio, leasing). In ogni caso di acquisto, la diretta correlazione con gli obiettivi del progetto dovrà essere dettagliatamente motivata. Rimane inteso che la Regione rimborserà unicamente le quote relative all'ammortamento delle attrezzature, limitatamente alla durata dell'accordo e dietro presentazione della relativa documentazione di spesa.

Non può comunque assolutamente essere ricompreso sotto questa voce l'acquisto di arredi o di altro materiale di rappresentanza.

Si rammenta, inoltre, che la voce "Servizi" è principalmente finalizzata a coprire le spese per l'affidamento di uno specifico servizio, generalmente, ad un soggetto esterno, pertanto si esclude l'affidamento diretto a persona fisica.

Infine sempre relativamente alla voce “Servizi” si precisa che la loro acquisizione deve conferire al progetto un apporto integrativo e/o specialistico a cui l’ente esecutore non può far fronte con risorse proprie

Missioni

Questa voce si riferisce alle spese di trasferta che, unicamente il personale dedicato al progetto (ivi compreso il referente scientifico), deve affrontare in corso d’opera. Può altresì essere riferito alle spese di trasferta di personale appartenente ad altro ente che viene coinvolto – per un tempo limitato – nel progetto.

Rientrano in tale voce anche le eventuali spese per la partecipazione del solo personale coinvolto nel progetto, a convegni, workshop ed incontri/ eventi formativi, purché risultino coerenti con le attività del progetto e si evidenzii l’effettiva necessità di partecipazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi proposti.

Non possono assolutamente essere ricomprese in questa voce le spese per la realizzazione di un incontro/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati.

Incontri/eventi formativi

Tale voce è da considerarsi solo ed esclusivamente nel caso in cui l’ente esecutore intenda organizzare e realizzare un incontro/evento formativo o altro momento di pubblica diffusione/condivisione dei dati, senza affidare il servizio a terzi (in tal caso la voce di spesa “incontri/eventi formativi” andrà ricompresa in Beni e Servizi). A titolo di esempio rientrano in tale voce gli eventuali costi per l’affitto della sala, per il servizio di interprete, per il servizio di accoglienza, onorari e spese di missione (trasferta, vitto ed alloggio) per docenti esterni al progetto, ecc

Spese generali

Per quanto concerne questa voce, si precisa in primo luogo che la stessa non può superare il 10% delle spese effettivamente sostenute. Nel suo ambito sono riconducibili i cosiddetti costi indiretti (posta, telefono, servizio di corriere, collegamenti telematici, ecc..) in misura proporzionale alle attività previste per la realizzazione del progetto.

Si precisa che anche per le spese generali in fase di rendicontazione sarà necessario specificare la natura dei costi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 ottobre 2014, n. 2271

Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di giunta regionale n. 1112/2011 e s.m.i.

L'Assessore al Lavoro con delega al Personale e organizzazione, sig. Leo CAROLI, sulla base dell'istruttoria eseguita dalla AP "Organizzazione" del Servizio Personale e organizzazione e confermata dal direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione, riferisce.

Il direttore dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità ha rappresentato, in seno alla Conferenza di direzione del 31/07/2014, la necessità di rivedere l'assetto organizzativo a suo tempo definito con deliberazione n. 1112 del 19/05/2011 e successive modifiche e integrazioni dei Servizi che si occupano di materia sanitaria.

Allo stato le funzioni relative agli investimenti ICT in sanità e quelle di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico sono assegnate a due diversi Servizi. Invece, per un migliore coordinamento delle attività e in relazione alla loro interconnessione e alla trasversalità rispetto alle tipologie di assistenza previste dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), occorre riunire le anzidette funzioni in un unico Servizio.

Per questa ragione la Conferenza di direzione ha approvato la cessazione del Servizio Accreditamento e programmazione sanitaria e del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e specialistica e, a compensazione, l'istituzione dei due nuovi Servizi come sotto descritti:

Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in sanità:

Funzioni

- Programmazione degli interventi ICT in sanità;
- Gestione dei sistemi informativi sanitari regionali;
- Obblighi informativi per la verifica degli adempimenti LEA, di cui all'intesa Stato Regioni del 23/3/2005;

- Mobilità sanitaria nazionale e interregionale;
- Programmazione e finanziamento degli investimenti di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico delle Aziende Sanitarie.

Servizio Programmazione Assistenza ospedaliera e specialistica e Accreditamento:

Funzioni

- Accreditamento al SSR;
- Coordinamento piani di verifica relativi alle strutture accreditate;
- Programmazione e organizzazione assistenza ospedaliera e residenziale;
- Programmazione e organizzazione assistenza specialistica;
- Programmazione sanitaria e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- Rapporti con le Università
- Politiche del personale delle Aziende Sanitarie ed Istituti del SSR;
- Relazioni sindacali e contrattazione collettiva;
- Politiche tariffarie del SSR;
- Coordinamento e criteri accordi contrattuali con gli istituti, Enti e soggetti privati accreditati al SSR;
- Attività ispettive;
- Rapporti Istituzionali;
- Coordinamento adempimenti LEA.

Infine, occorre che la gestione del personale e il costo del lavoro delle Aziende Sanitarie e degli istituti SSR, nell'adeguamento alle normative nazionali vigenti in materia del costo del lavoro, tengano conto degli orientamenti regionali espressi dalle strutture competenti.

L'Assessore relatore, pertanto, propone alla Giunta regionale la razionalizzazione organizzativa suggerita dalla Conferenza di direzione del 31/7/2014, finalizzata all'emanazione del decreto del Presidente della Giunta, in applicazione dell'art.42, comma 2 lett. h, dello Statuto della Regione Puglia.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE N.28 DEL 16/11/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

"La presente deliberazione, non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale."

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. dell'art. 4, comma 4, lett. j) della LR n. 7/1997 e dell'art. 12 - comma 5 del DPGR 22/2/2008, n. 161.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore al lavoro, con delega al personale e organizzazione;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'AP "Organizzazione" e dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione;

A voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate di:

- modificare la deliberazione di Giunta regionale n. 1112 del 19/5/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- cessare il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria e, contestualmente, di istituire:

Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in sanità:

Funzioni



- Programmazione degli interventi ICT in sanità;
- Gestione dei sistemi informativi sanitari regionali;
- Obblighi informativi per la verifica degli adempimenti LEA, di cui all'intesa Stato- Regioni del 23/3/2005;
- Mobilità sanitaria nazionale e interregionale;
- Programmazione e finanziamento degli investimenti di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico delle Aziende Sanitarie;
- cessare il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e specialistica e, contestualmente, di istituire:

Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento:

- Accreditamento al SSR;
 - Coordinamento piani di verifica relativi alle strutture accreditate;
 - Programmazione e organizzazione assistenza ospedaliera e residenziale;
 - Programmazione e organizzazione assistenza specialistica;
 - Programmazione sanitaria e organizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
 - Rapporti con le Università
 - Politiche del personale delle Aziende Sanitarie ed Istituti del SSR;
 - Politiche del personale delle Aziende Sanitarie ed Istituti del SSR;
 - Relazioni sindacali e contrattazione collettiva;
 - Politiche tariffarie del SSR;
 - Coordinamento e criteri accordi contrattuali con gli istituti, Enti e soggetti privati accreditati al SSR;
 - Attività ispettive;
 - Rapporti Istituzionali;
 - Coordinamento adempimenti LEA.
- affidare al Presidente della Giunta regionale l'adozione dell'assetto organizzativo deliberato con il presente provvedimento, in applicazione dell'art. 42, comma 2, lett. h, dello Statuto della Regione Puglia;
 - conferire a far data dalla pubblicazione del Decreto del Presidente di cui al precedente punto e nelle more del compimento della prevista procedura di avviso, i seguenti incarichi:
 - 1) direzione ad interim del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, al dott. Vincenzo POMO;
 - 2) direzione ad interim del Servizio Sistemi Informativi e Investimenti in sanità, alla dott. Anna Maria CANDELA;
 - pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - trasmettere copia del presente atto, a cura del Servizio Personale e Organizzazione, alle Organizzazioni sindacali aziendali della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza